



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 249

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 gennaio 2010

I N D I C E

Commissioni congiunte

4 ^a (Difesa - Senato) e IV (Difesa - Camera)	Pag. 5
---	--------

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 9
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 13
2 ^a - Giustizia	» 34
3 ^a - Affari esteri	» 38
5 ^a - Bilancio	» 45
6 ^a - Finanze e tesoro	» 59
7 ^a - Istruzione	» 69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 77
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 80
12 ^a - Igiene e sanità	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 91
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 94

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	Pag. 159
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 160
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 163
Per la semplificazione	» 166

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 169
---	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	173
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	174
<i>10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	»	176
<i>13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	»	177
<i>RAI-TV - Accesso</i>	»	178

CONVOCAZIONI *Pag.* 192

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 20 gennaio 2010

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato

CANTONI

Intervengono il ministro della difesa La Russa e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Cossiga e Crosetto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del ministro della Difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale**

Il ministro LA RUSSA pone preliminarmente l'accento sull'importante e tempestivo contributo dato dall'Italia per prestare soccorso alla popolazione di Haiti, recentemente colpita da un sisma di eccezionale gravità. A tal fine, infatti, nella serata di ieri la portaerei Cavour ha lasciato il porto di Civitavecchia alla volta dello stato caraibico, equipaggiata con derrate alimentari ed attrezzature per il supporto materiale e sanitario. L'unità, la più moderna in dotazione alla Marina militare, vanta poi al suo interno una struttura ospedaliera in grado di far fronte a qualsiasi esigenza, e trasporterà sul posto reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, che opereranno *in loco* con compiti diversificati.

Passa quindi ad illustrare le risultanze dei lavori della Commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale, dando innanzitutto conto della sua composizione e dei principali compiti ad essa affidati, ossia la riforma degli assetti organizzativi del ministero e delle Forze armate, oggetto dei lavori di due specifiche sottocommissioni costituite in seno alla stessa e presiedute da un sottosegretario. L'oratore pone altresì l'accento sulla necessità della struttura deputata alla Difesa, considerato che, allo stato attuale dei fatti, appare ancora lontana l'implementazione di un efficace modello di difesa europea.

Con riferimento, nel dettaglio, ai lavori dell'organo, rileva che essi hanno investito uno spettro assai ampio di profili. In particolare, sulla base delle attuali criticità, sono stati definiti degli obiettivi di riforma, quali la riorganizzazione complessiva del dicastero (tale da assicurare il pieno esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge al ministro della Difesa, anche attraverso un potenziamento delle strutture alle sue dirette dipendenze), la necessità di assicurare compiuta applicazione, nello spirito e nella lettera, a quanto statuito dalla legge n. 25 del 1997 in merito alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, la riorganizzazione dell'area tecnico operativa (attraverso l'eliminazione di ridondanze e duplicazioni e l'aumento della capacità di intervento dei vertici militari), la rivisitazione della figura del Segretario generale della Difesa (da porre, eventualmente, alle dirette dipendenze del ministro ed a cui sottoporre le direzioni generali dell'area amministrativa), l'eventuale istituzione della carica di Direttore nazionale degli armamenti (separata da quella precedentemente descritta ed a cui sottoporre le direzioni generali dell'area tecnica), il mantenimento, almeno per un decennio, di un volume di risorse finanziarie stabile e certo (con un'adeguata flessibilità ed autonomia interna di bilancio), la garanzia di poter disporre di un afflusso ininterrotto di personale giovane ed attratto da chiare prospettive di prosieguo della carriera (con contestuale contrazione degli organici di ufficiali e sottuffi-

ciali a favore delle categorie dei volontari), ed un'ulteriore razionalizzazione dell'area territoriale.

L'oratore conclude il proprio intervento rimarcando la particolare valenza del lavoro svolto dalla Commissione, ed osservando che gli interventi legislativi più urgenti potrebbero già concretarsi in proposte emendative (di natura settoriale e circoscritta), ai provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento (senza, pertanto, la necessità di predisporre un apposito disegno di legge contenente una delega legislativa), affiancati, successivamente, dalle opportune modifiche di natura regolamentare.

Si apre il dibattito.

Il presidente della IV Commissione della Camera dei deputati CIRIELLI (*PdL*) osserva innanzitutto che il processo di riorganizzazione delle Forze armate imporrà anche, tenuto conto della sospensione del servizio militare di leva, l'istituzione di un modello alternativo di mobilitazione, sottolineando, inoltre, la necessità di aumentare la rilevanza del ruolo della Guardia di finanza per quanto attiene alla difesa interna.

Per quanto attiene, quindi, ai profili di natura finanziaria, sollecita la predisposizione di opportuni strumenti legislativi volti a garantire un costante e certo afflusso di risorse.

Rimarca, da ultimo, la centralità delle problematiche relative al personale volontario in ordine alla ridefinizione del modello di Difesa.

Il senatore SCANU (*PD*) lamenta innanzitutto l'eccessiva genericità dell'esposizione resa dal ministro La Russa, che si limita –a suo avviso– ad una mera manifestazione di intendimenti senza fornire ulteriori elementi di dettaglio.

Esprime quindi forti perplessità in ordine sia al mancato ricorso allo strumento della delega legislativa, sia alle considerazioni svolte dal ministro sul progetto di difesa europea, rimarcando altresì l'inopportunità di procedere ad un potenziamento delle strutture e degli organi alle dirette dipendenze del ministro della Difesa ed alla separazione delle cariche di Segretario generale della Difesa e di Direttore nazionale degli armamenti.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di poter disporre del testo integrale della relazione presentata dalla Commissione. Ciò al fine di consentire al Parlamento un'analisi approfondita delle problematiche inerenti la riorganizzazione delle Forze armate.

Il senatore GALIOTO (*PdL*), dopo aver rimarcato la notevole valenza umanitaria dello sforzo profuso dal Governo a favore dello sfortunato popolo di Haiti, dichiara di non condividere quanto osservato dal senatore Scanu, stanti l'accuratezza e la puntualità dei dettagli illustrati alle Commissioni congiunte dal ministro della Difesa.

L'onorevole DI STANISLAO (*IdV*) osserva che, sulla base di quanto riferito dal Ministro, sembra essere assente, nei lavori della Commissione

di alta consulenza e studio, qualsiasi indirizzo di tipo strategico. Chiede inoltre delucidazioni in ordine ai costi comportati dall'istituzione dell'organo.

Conclude ponendo l'accento sia sull'esiguità delle risorse finanziarie assegnate al comparto, sia sulla necessità di accentuare la dimensione europea dello strumento, in linea con quanto previsto dal trattato di Lisbona.

L'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) sottolinea la necessità di poter disporre del testo integrale della relazione predisposta dalla Commissione.

Il ministro LA RUSSA, dopo aver precisato che quanto da lui riferito costituisce l'esito finale dei lavori della Commissione di alta consulenza e studio, e che l'istituzione di tale organo non ha comportato, a nessun titolo, degli oneri finanziari, osserva innanzitutto che il progetto di difesa europea rappresenta un punto fondamentale del programma politico del Governo. Tuttavia, a prescindere dalle dichiarazioni di intenti, è altresì necessario tenere conto dell'orientamento –riscontrabile in tutti i principali paesi dell'Unione- volto a mantenere in vigore un sistema di difesa nazionale.

Il rappresentante del Governo precisa, altresì, che il mancato ricorso allo strumento della delega legislativa avvalora e non sminuisce il ruolo del Parlamento (in quanto la sua attività non sarebbe limitata alla sola formulazione dei principi e criteri direttivi), e che la riforma degli organi alle dirette dipendenze del ministro della Difesa concernerà esclusivamente la ridefinizione dei loro compiti. Inoltre, la separazione delle cariche di Segretario generale della Difesa e di Direttore nazionale degli armamenti non costituisce una soluzione definitiva, essendo stata presentata come una semplice ipotesi.

Conclude sottolineando la costante attenzione prestata dal Dicastero al reinserimento nel mondo del lavoro dei militari congedati.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CANTONI rinvia a prossima seduta il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****12^a (Igiene e sanità)**

Mercoledì 20 gennaio 2010

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 12^a Commissione***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 9,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE» (n. 173)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame. Parere favorevole)

La senatrice ALLEGRI (PdL), relatrice per la 9^a Commissione sul provvedimento in esame, rileva preliminarmente che lo stesso è stato predisposto dal Governo in base alla delega conferita dall'articolo 1 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) al fine di recepire la direttiva comunitaria n. 2008/73/CE, volta a semplificare le procedure di redazione degli elenchi nonché di diffusione dell'informazione nel settore veterinario e zootecnico, alla quale è seguita la decisione 2009/712/CE che ha invitato gli Stati membri a uniformarsi alla suddetta direttiva entro il 1° gennaio 2010.

La disciplina adottata in sede comunitaria risponde alla finalità di avviare, tramite lo strumento della comunicazione informatica, una procedura armonizzata e semplificata del sistema dei controlli inerente gli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale.

In questo senso, a livello nazionale la facilitazione dei controlli sugli scambi, purché basati su autorizzazione di strutture riconosciute e con-

formi alla normativa nazionale e comunitaria, viene perseguita obbligando i competenti organi a fornire le dovute informazioni mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, in tal modo consentendo l'accessibilità ad esse da parte del pubblico e degli Stati comunitari.

Appare opportuno precisare – prosegue la relatrice – come gli organi competenti siano da ravvisare in primo luogo nel Ministero della salute, nelle Regioni e Province autonome, nelle aziende sanitarie locali e relativi servizi veterinari.

Da un punto di vista più strettamente tecnico e di contenuto, il provvedimento in esame interviene a novellare singole parti delle diverse fonti normative che disciplinano il complesso della materia.

L'articolo 1 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 196 del 1999, concernente gli scambi intracomunitari di suini e bovini, tra le quali si segnala l'indicazione, da parte del Ministero della salute, degli istituti e laboratori nazionali di riferimento, nonché la pubblicazione e aggiornamento «*on line*» dell'elenco di tali laboratori; l'integrazione dei requisiti necessari ai centri di raccolta, finalizzati all'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria locale competente per territorio, e altresì gli obblighi relativi alla registrazione e all'aggiornamento delle informazioni nella Banca dati nazionale anagrafe zootecnica da parte delle autorità sanitarie e veterinarie.

L'articolo 2 – prosegue la relatrice – prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 132 del 2005, mentre l'articolo 3 interviene su decreto legislativo n. 193 del 2005, in materia di rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 93 del 1993, relativo ai controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da paesi terzi, mentre l'articolo 5 interviene sul decreto legislativo n. 633 del 1996, e l'articolo 6 sulla legge n. 30 del 1991, concernente la disciplina della riproduzione animale.

L'articolo 7 dispone il rinvio a successivi regolamenti per l'attuazione delle modifiche, apportate in base al presente provvedimento, degli atti normativi secondari che hanno attuato i precedenti recepimenti di direttive comunitarie.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), relatore per la 12^a Commissione sul provvedimento in esame, rileva che lo schema di decreto legislativo, in virtù della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, è volto a recepire la direttiva del Consiglio del 15 luglio 2008 n. 2008/73/CE che – modificando precedenti direttive comunitarie – semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Pertanto tale schema introduce rilevanti modifiche nell'ambito delle norme di recepimento relative alle direttive vigenti in materia, modificate dalla citata direttiva 2008/73/CE. Lo scopo è quello di avviare una procedura armonizzata e semplificata dei controlli da svolgere negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, attraverso la comunicazione informatica.

Per quanto di interesse della Commissione sanità, segnala in primo luogo l'articolo 1, che reca le modifiche relative al decreto legislativo n. 196 del 1999 di attuazione della direttiva 97/12/CE in materia di polizia sanitaria riguardo agli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. In particolare, tra le varie disposizioni introdotte, viene inserito l'articolo 7-bis, che prevede l'indicazione, da parte del Ministero della salute, tra quelli già esistenti, degli istituti statali, laboratori nazionali di riferimento o enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D, nonché la predisposizione, aggiornamento e pubblicazione *on line* dell'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per gli altri Stati membri e per il pubblico; è modificato l'articolo 9, sia con l'integrazione dei requisiti minimi dei centri di raccolta ai fini dell'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, sia con l'integrazione dei compiti dell'autorità sanitaria competente; l'articolo 11 integra invece i compiti del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale rispetto alla registrazione e al rilascio di un numero di registrazione al commerciante di animali nella Banca Dati Nazionale, Anagrafe Zootecnica.

Segnala inoltre l'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 633 del 1996 recante «attuazione della direttiva 92/65/CEE in materia di norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni». Oltre alla modifica dell'articolo 11 in materia di condizioni specifiche e requisiti minimi, all'articolo 13 si introducono ulteriori compiti per il Ministero della salute in tema di documentazione sanitaria per il trasporto; viene sostituito, infine, l'articolo 17 relativamente alle condizioni di importazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni.

All'articolo 7 è stata inserita la norma che rinvia a successivi regolamenti l'attuazione delle modifiche alle direttive, già recepite dall'ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare. All'articolo 8 infine è inserita la clausola di invarianza finanziaria dal momento che il recepimento della direttiva 2008/73/CE non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, infatti, svolgono le attività previste dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire in discussione generale, il presidente TOMASSINI propone che le Commissioni riunite esprimano il parere già nella seduta odierna, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Non facendosi obiezioni, resta così stabilito.

Previa verifica del prescritto numero legale, le Commissioni riunite esprimono parere favorevole sull'Atto del Governo in titolo, adottato nel presupposto che non pervenga il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Qualora, invece, esso pervenga alla Presidenza del Senato, le Commissioni riunite si riservano di prenderlo in considerazione.

La seduta termina alle ore 9,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

158^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda alcune delle questioni poste nel dibattito ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali del decreto-legge, in particolare dal senatore Nespoli, con riferimento al nuovo ordinamento della protezione civile e al regime ordinario della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Il senatore PARDI (*IdV*), con riferimento alla costituzione della società «Protezione civile servizi s.p.a.» domanda per quale motivo si debba creare una struttura ulteriore per occuparsi, in deroga a ogni normativa vigente, di eventi che nulla hanno a che fare con le calamità naturali. Inoltre, si prevede che la nuova società opererà in via «prevalente» a favore del Dipartimento della protezione civile, ma non si specifica con quali altri soggetti pubblici o privati potrà interagire, né si dà conto dello statuto o del contratto di servizio che regoleranno le attività della società.

Osserva poi che il vigente strumento dell'ordinanza ha effetti tempestivi rispetto alle procedure ordinarie, per cui non è chiaro il riferimento alla «tempestività» come motivo per la costituzione della nuova società. Si domanda se il nuovo ente avrà competenze anche relativamente alla realizzazione delle nuove centrali nucleari volute dal Governo e al piano di ricostruzione delle carceri; più in generale ricorda che le società *in house*, in base alla normativa comunitaria devono essere caratterizzate dall'attribuzione di competenze specifiche e limitate. Inoltre, non è chiaro il rapporto che la nuova società avrà con le Regioni e gli enti locali e con le associazioni di volontariato: tutti argomenti questi, a suo avviso, che avrebbero consigliato di utilizzare lo strumento del disegno di legge ordinario.

Si sofferma quindi sull'articolo 14 che autorizza ulteriori assunzioni presso il Dipartimento della protezione civile in deroga al blocco vigente nel pubblico impiego. Si chiede se tale personale sarà destinato alla nuova società, se si procederà attraverso selezioni concorsuali e se saranno reclutati profili professionali diversi da quelli previsti dal contratto nazionale della Presidenza del Consiglio. Il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire i motivi di straordinaria necessità e urgenza dell'articolo 14 e se effettivamente sussista una scopertura di organico tale da giustificare procedure speciali di reclutamento di personale anche di natura dirigenziale.

Infine nota che l'articolo 15 fa riferimento ad attività di prevenzione in ambito europeo e internazionale. Si domanda come siano regolati i rapporti del sottosegretario con i Ministeri degli esteri e quello delle politiche comunitarie, se si tratti di un'estensione della sfera di competenza e come si concili tale estensione con l'attività in ambito nazionale dello stesso sottosegretario.

La senatrice INCOSTANTE (PD) contesta l'utilizzo della decretazione d'urgenza per la revisione del modello nazionale di protezione civile e la creazione di una apposita società di servizi pubblica.

Inoltre, esprime preoccupazione per le possibili violazioni delle disposizioni costituzionali e legislative che si determinerebbero con le deroghe previste dal decreto-legge per il reclutamento del personale presso il Dipartimento della protezione civile. A tale proposito osserva che il riferimento ad attività strumentali, quale compito della nuova società di servizi da costituirsi ai sensi dell'articolo 16 è del tutto generico e desta preoccupazioni anche presso il personale attualmente impiegato presso il Dipartimento della protezione civile che vede di fatto svuotate le funzioni della pubblica amministrazione.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che ripristinano il regime ordinario della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. A tale riguardo, ricorda l'approvazione della legge regionale che ha regolato la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti individuando ambiti ottimali a livello

provinciale. Tuttavia la ripartizione delle competenze fra le province e i comuni non ha soddisfatto pienamente le osservazioni proposte dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia, con particolare riguardo alla questione dell'attribuzione delle quote dei contributi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, peraltro, è materia fiscale che rientra nella riserva di legge statale.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) ringrazia il sottosegretario Bertolaso per la sua presenza e per la disponibilità già manifestata a nome del Governo per l'accoglimento di sostanziali modifiche al decreto-legge che rappresentano una condizione essenziale ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali. In particolare auspica un intervento sull'articolo 11, al fine di regolare in modo più congruo l'attribuzione del gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre, è opportuno confermare la disponibilità del Governo a intervenire per dare soluzione alla questione dei lavoratori che risultano in esubero nella filiera della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Infine, ricorda il tema della modifica sostanziale del modello di protezione civile che, a suo avviso, meriterebbe una ulteriore riflessione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione. Osserva che molte delle questioni trattate attengono piuttosto alla costituzionalità complessiva del provvedimento il cui esame sarà avviato nella stessa seduta antimeridiana con l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore, senatore Sarro. Le osservazioni e le eventuali condizioni potranno essere formulate nel parere di costituzionalità che, come sottolineato anche dal Presidente del Senato in occasione della conferma dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione territorio e ambiente, dovrà essere considerato con particolare attenzione dalla Commissione di merito.

Ha quindi la parola il sottosegretario BERTOLASO, il quale conferma la disponibilità del Governo ad accogliere alcune proposte di modifica concordate anche con gli amministratori locali a proposito del ripristino del regime ordinario nella gestione dei rifiuti in Campania, segnatamente l'attribuzione del gettito della TARSU fra province e comuni. A tale riguardo, ricorda che la competenza degli enti locali è stata definita anche per effetto della legge regionale di settore adottata dalla regione Campania.

Per quanto riguarda l'alienazione del termovalorizzatore di Acerra, conferma la competenza dell'ENEA per la valutazione e precisa che il Governo riconosce la più ampia autonomia alla regione Campania ai fini della destinazione dell'impianto.

Per quanto riguarda la questione dei lavoratori da stabilizzare, la cui posizione precaria discende da provvedimenti adottati nelle gestioni prece-

denti, riferisce su una ipotesi di intervento di collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riguarda circa 2.500 persone.

Ribadisce l'esigenza di adeguare l'organico del Dipartimento della protezione civile in tempi rapidi e assicura che le procedure indicate dal decreto-legge non violano disposizioni costituzionali e che sono analoghe a norme di straordinaria necessità e urgenza introdotte anche nella scorsa legislatura. Si tratta di garantire la continuità delle attività del personale operativo attualmente adibito agli interventi di protezione civile, con risultati che sono stati apprezzati anche a livello internazionale.

Per quanto concerne la costituzione di una società di servizi per lo svolgimento delle attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile, il cui statuto sarà trasmesso tempestivamente al Parlamento, ricorda che essa è di esclusiva proprietà pubblica ed è assistita da regole di trasparenza e di autorevolezza inedite nell'ambito della pubblica amministrazione. Inoltre, ricorda che la «Protezione civile servizi s.p.a.» potrà gestire anche la flotta aerea per il contrasto agli incendi boschivi. Più in generale, la nuova società pubblica consentirà di intervenire con tempestività nelle operazioni di protezione civile a livello nazionale e nelle attività di previsione e prevenzione dei danni determinati da calamità naturali.

La senatrice INCOSTANTE (PD) esprime insoddisfazione per le risposte fornite dal sottosegretario Bertolaso. Infatti, l'eventuale riassetto della protezione civile avrebbe potuto essere discusso con la piena partecipazione del Parlamento attraverso l'esame di un disegno di legge ordinaria.

Anche il senatore PARDI (IdV) si dichiara insoddisfatto per le risposte fornite dal rappresentante del Governo e denuncia l'accentramento nel Dipartimento della protezione civile di un potere sempre più pervasivo, come se si trattasse di un Ministero senza nome a disposizione del Presidente del Consiglio. Tale concentrazione, attraverso le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge, viene dotata anche di uno strumento come la società di servizi i cui compiti sono non trasparenti e le cui attività non sono verificabili.

Il presidente VIZZINI (PdL) esprime ringraziamento e stima al sottosegretario Bertolaso. In merito alla costituzione di una società pubblica per il supporto strumentale alla protezione civile, sottolinea l'opportunità di un intervento del Parlamento per la regolazione, in generale, di società a capitale pubblico che operano nell'ambito del diritto privato, in modo da scongiurare possibili abusi e degenerazioni nell'impiego di questi strumenti. Infatti, nella valutazione di questo istituto non ci si può affidare solo alla stima e all'esperienza delle persone che occasionalmente gestiranno le attività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*), nell'illustrare il contenuto normativo del decreto-legge, si sofferma sulla conclusione della fase per l'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, dopo un lungo periodo di confusione sia a livello normativo che gestionale. Le disposizioni in esame definiscono le competenze degli enti territoriali e provvedono a una ripartizione delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, tentando di affrontare, fra l'altro, una situazione di gestione del personale non trasparente ereditata dal passato.

Riservandosi di avanzare una proposta di parere sulla base delle considerazioni che saranno svolte nel dibattito, ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della legge regionale della Campania che ha definito il nuovo assetto di competenze degli enti locali nel ciclo di gestione dei rifiuti, circostanza che non potrà essere ignorata in sede di esame delle disposizioni del decreto-legge che rinviando espressamente proprio a quella legge.

Per quanto riguarda la costituzione della società per azioni per il supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile, rileva che ad essa vengono attribuite molte competenze contrattuali e in particolare la selezione del contraente. Ciò desta perplessità sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, anche se in ogni caso vale il principio per cui l'ordinamento statale deve uniformarsi a quello europeo in caso di antinomie che emergessero in sede di applicazione. Infine, osserva che l'articolo 17 sembra introdurre un nuovo sistema di deroga alle competenze ordinarie degli enti territoriali, per quanto riguarda le situazioni di più elevato rischio idrogeologico e per salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, come se si trattasse di un nuovo filone emergenziale. In proposito, condivide l'esigenza indicata dal Presidente di un intervento del Parlamento che individui una soluzione normativa organica, tale da escludere il ricorso a sistemi di deroga che finiscono per deresponsabilizzare le istituzioni e i livelli di governo locale.

La senatrice ADAMO (*PD*) ribadisce le perplessità sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e sui requisiti di omogeneità e specificità delle norme introdotte con il decreto-legge.

Nel merito, osserva che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, relativo alla costituzione di Unità stralcio per la chiusura della gestione commissariale in Campania, configura una violazione dell'articolo 113 della Costituzione, limitando la tutela giurisdizionale contro gli atti di una pubblica amministrazione. Inoltre, il procedimento di cui all'articolo 6 in materia di determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra appare privo dei connotati di pubblicità e trasparenza che

devono informare l'azione amministrativa. Appare altresì censurabile, sotto il medesimo profilo, la disposizione di cui all'articolo 7 che autorizza il trasferimento dell'impianto di Acerra a soggetti pubblici o privati senza apparente rinvio a procedure di evidenza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che trasferiscono la titolarità della TARSU alle province, incidendo sui poteri ordinatori dei sindaci in materia di gestione integrata dei rifiuti, con ciò sottraendo agli stessi comuni la capacità impositiva, ritiene inopportuno il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia tributaria, nonché la mancata consultazione e partecipazione della Conferenza unificata.

Quanto all'articolo 15, che insedia presso la Presidenza del Consiglio un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile, anche in deroga alle previsioni della normativa in vigore relativamente al mantenimento dell'incarico di capo del Dipartimento della Protezione civile, osserva che si consente per legge a un funzionario dello Stato di accedere a una carica politica.

Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16, che autorizzano il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato e istituiscono una società *in house* a totale partecipazione pubblica per lo svolgimento di funzioni ordinarie di carattere strumentale afferenti al Dipartimento di Protezione civile, segnala il contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 della Costituzione, con particolare riguardo alla sostanziale elusione della disciplina in materia di reclutamento del personale pubblico attraverso pubblico concorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1223) *MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*

(1431) *Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) riferisce sui lavori del comitato ristretto, riunitosi questa mattina. È stata elaborata una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, che viene adottato come testo base e pubblicato in allegato al resoconto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo unificato, alle ore 13 di venerdì 29 gennaio.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che le risposte fornite nella seduta antimeridiana dal sottosegretario Bertolaso hanno avvalorato i dubbi manifestati dai senatori del suo Gruppo circa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza di alcune disposizioni. Sebbene non sia in discussione la considerazione per le capacità e la competenza del dottor Bertolaso, sembra che egli non abbia analoghe sensibilità sotto il profilo del rispetto della legittimità. In particolare, non sono stati chiariti i dubbi sulle disposizioni ordinamentali che riguardano la cessazione dell’emergenza nella gestione dei rifiuti in Campania, oggetto di osservazioni anche da parte dell’ANCI e di alcuni senatori della maggioranza. Ci sono poi pesanti riserve circa la sussistenza dei requisiti costituzionali delle disposizioni che prevedono l’istituzione di una società per azioni per il supporto strumentale della protezione civile, materia che, semmai, avrebbe dovuto formare oggetto di un disegno di legge ordinaria.

Altre perplessità riguardano le disposizioni che recano interventi nella regione Abruzzo, per le quali tuttavia la sua parte politica si orienta a riconoscere i presupposti della necessità e dell'urgenza.

Per tali motivi, propone di esprimere un parere parzialmente, riferito agli articoli da 2 a 16, mentre vi è il consenso del suo Gruppo al parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali degli articoli 1 e 17.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sulla proposta del senatore Bianco, di non riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali degli articoli da 2 a 16. In particolare, contesta l'esigenza, sostenuta solo sulla scorta delle indubbie capacità del dottor Bertolaso che ha dimostrato grande professionalità nelle fasi dell'emergenza, di costituire una struttura le cui funzioni non sono trasparenti e verificabili.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) ricorda le riserve espresse sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, giustificate dai dubbi sul contenuto delle disposizioni per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, che hanno natura ordinamentale e incidono significativamente sulle competenze di Comuni e Province, segnatamente per quanto riguarda l'attribuzione del gettito TARSU. Prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo e degli emendamenti preannunciati dal relatore nella Commissione di merito, al fine di sanare l'inaccettabile lesione delle competenze degli enti locali.

Venendo meno le riserve espresse nella fase precedente, preannuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione la proposta del senatore Bianco e di altri senatori contraria alla sussistenza dei presupposti costituzionali degli articoli da 2 a 16. Tale proposta non è approvata. Successivamente è accolta la proposta del relatore Lauro di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali dei restanti articoli.

IN SEDE REFERENTE

(1630) FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari

(Esame e rinvio)

Il relatore NESPOLI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, che si propone di regolamentare organicamente la materia delle incompatibilità. Ricorda la pronuncia della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati del 2002 che, con riferimento alla posizione di tre deputati diventati sindaci di grandi Comuni, ha deliberato la compatibilità delle cariche, invocando l'assenza di una norma esplicita, l'interpretazione restrittiva delle norme limitative di diritti e la differenza tra la *ratio* delle ineleggibilità e

quella delle incompatibilità. Ricorda, inoltre, che nel 1994 fu proposto un disegno di legge di interpretazione autentica della legge elettorale vigente, nel senso della ineleggibilità dei parlamentari che nel frattempo si fossero candidati quali sindaci e presidenti di provincia. Infine, rammenta il voto della Camera dei deputati che respinse la proposta della Giunta delle elezioni contraria a riconoscere la compatibilità delle cariche di alcuni deputati.

Più in generale, sottolinea la disomogeneità territoriale delle regole sulla incompatibilità e ineleggibilità per i consiglieri regionali e i mutamenti di contesto derivanti dall'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dalle leggi per l'elezione delle Camere, in forza delle quali i parlamentari sono sostanzialmente «nominati» dai rispettivi partiti, nonché delle trasformazioni che hanno subito alcuni enti della pubblica amministrazione. Né possono trascurarsi le numerose incongruenze e contraddizioni che si riscontrano nell'attuale disciplina delle incompatibilità.

Occorre, a suo avviso, una soluzione normativa diretta a predisporre una disciplina organica e omogenea della materia, che tenga conto delle prerogative costituzionali dei parlamentari e che, se necessario, assuma anche decisioni apparentemente impopolari. In tale prospettiva, è opportuno considerare le soluzioni adottate in altri ordinamenti.

Riservandosi di fornire ulteriori indicazioni al termine del dibattito, giudica il disegno di legge in titolo un'utile base di partenza per la regolamentazione delle cause di incompatibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione territorio e ambiente, presso la quale il disegno di legge è in esame in sede referente, ha deciso di rinviare a domani il termine per la presentazione di emendamenti, tenendo conto della richiesta avanzata dalla Commissione affari costituzionali di attendere l'espressione del proprio parere.

La Commissione prende atto.

Il relatore SARRO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto del dibattito svolto anche in occasione del parere sui presupposti costituzionali nonché delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Bertolaso nella seduta antimeridiana, concernenti la disponibilità del Governo a valutare con favore un'eventuale iniziativa emendativa attivabile nelle successive fasi del procedimento di conversione in legge.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva che la proposta di parere avanzata dal relatore, sebbene recepisca le principali osservazioni indicate dalla sua parte politica, non è adeguatamente cogente: anziché limitarsi a segnalare le incongruenze, il parere dovrebbe dettare le condizioni per assicurare la piena compatibilità costituzionale del provvedimento. In proposito ricorda che, insieme alla conferma dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione territorio e ambiente, il Presidente del Senato ha invitato a tenere in particolare considerazione il parere della Commissione affari costituzionali.

Illustra quindi una proposta alternativa di parere, in senso contrario, presentata dal senatore Bianco e da altri senatori del suo Gruppo, pubblicata in allegato al resoconto. Ribadisce le riserve sull'articolo 15, che cumula una funzione di governo a quella di un funzionario che finora ha svolto competenze esclusivamente tecniche. Particolarmente grave appare la scelta di disporre una trasformazione del modello di protezione civile attraverso un provvedimento d'urgenza, che di fatto esautorata il Parlamento impedendogli di indicare indirizzi e garanzie dell'eventuale revisione organizzativa. Ricorda anche che recentemente le Regioni hanno denunciato l'espandersi improprio delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, intervenuto anche per l'organizzazione di grandi eventi culturali e sportivi. Esprime la preoccupazione che la soluzione indicata pregiudichi l'autorevolezza e la stima che gli operatori della protezione civile si sono conquistati anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Campania, sottolinea la ragionevolezza delle osservazioni proposte dall'ANCI ed esprime preoccupazione per le ricadute negative, in termini di ulteriore tassazione, che potranno derivare ai cittadini dalla redistribuzione del gettito TARSU. Inoltre, sottolinea che la Corte costituzionale, dichiarando parzialmente illegittima la legge regionale sul ciclo dei rifiuti, ha censurato l'intervento della Regione nell'ambito riservato ai Comuni e alle Province; un rilievo che non potrebbe essere ribadito di fronte alla disposizione della legge statale che, analogamente, incidesse sull'ordinamento degli enti locali.

Infine, giudica inaccettabile che la legge non indichi le procedure di evidenza pubblica da espletare per l'alienazione del termovalorizzatore di Acerra, che peraltro attualmente risulta essere di proprietà privata.

Il relatore SARRO (*PdL*) interviene per la replica. Sottolinea che le osservazioni contenute nel parere corrispondono all'esigenza di una verifica da parte della Commissione di merito tale da assicurare la compati-

lità costituzionale delle disposizioni. È il caso della possibile violazione dell'articolo 113 della Costituzione da parte dell'articolo 3, comma 5, che limita la tutela giurisdizionale esercitabile rispetto a categorie di atti della pubblica amministrazione. Si tratta di disposizione analoga ad altra approvata nella scorsa legislatura e riguardante i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni sanitarie periferiche, giudicata legittima sia dalla Corte di cassazione che dalla Corte costituzionale. Ribadisce, in conclusione, la proposta di parere favorevole con osservazioni precedentemente illustrate.

Il senatore NESPOLI (*PdL*), preannunciando un voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore, osserva che è opportuno superare la fase dell'emergenza senza tuttavia favorire la deresponsabilizzazione degli enti locali, con particolare riguardo al gettito della TARSU. In tal senso, apprezza le osservazioni, contenute nel parere, sulla formulazione delle disposizioni dell'articolo 11.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore che, a suo avviso, non è commisurata alla gravità di alcune disposizioni del decreto-legge, in particolare quelle che alterano il sistema della protezione della protezione civile e rischiano di far degenerare un servizio particolarmente efficiente, oggetto di generale apprezzamento.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) preannuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore. La proposta alternativa di parere, presentata dal senatore Bianco e da altri senatori, risulta quindi preclusa.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1956

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

– il decreto-legge, disciplinando prevalentemente la fase transitoria di passaggio dalla gestione straordinaria (dell'emergenza in materia di rifiuti) a quella ordinaria, risente inevitabilmente degli effetti di una pregressa produzione legislativa e normativa, intervenuta nel corso degli ultimi quindici anni, non sempre coerente, dovendo spesso fronteggiare con immediatezza situazioni di grave crisi;

– talune delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame suscitano perplessità quanto ad aderenza ai canoni costituzionali e, più in generale, quanto a coerenza con le altre norme di sistema,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, concernente l'istituzione dell'Unità stralcio, limita la tutela giurisdizionale esercitabile rispetto a categorie di atti della Pubblica Amministrazione per un non trascurabile arco temporale, con ciò comprimendo il ricorso ai rimedi giurisdizionali che l'articolo 113 della Costituzione garantisce indistintamente per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione;

– il procedimento di cui all'articolo 6, in materia di determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ad opera dell'Unità stralcio ai sensi dell'articolo 3, esige garanzie maggiori di pubblicità e trasparenza in coerenza con il canone di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

– l'articolo 11, recante il trasferimento alle Province della titolarità della Tarsu, limitando i poteri ordinatori dei sindaci in materia di gestione integrata dei rifiuti, incide di fatto sulla capacità inpositiva dei comuni medesimi e, quindi, richiederebbe una disciplina ordinaria in luogo della decretazione di urgenza, anche in difetto della preventiva consultazione e partecipazione della conferenza unificata;

– l'articolo 11 richiama, inoltre, la legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, di recente dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, sicché la formulazione della norma richiederebbe una revisione sul punto, salvo ritenere il richiamo alla citata legge regionale come rinvio dinamico e, quindi, suscettibile di automatico adeguamento alle disposizioni sopravvenute promulgate dalla regione Campania;

– l'articolo 14, nel consentire l'accesso alle dotazioni organiche del Dipartimento della protezione civile, dovrebbe richiamare, quale sistema di reclutamento ordinario, quello dei pubblici concorsi in coerenza con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione;

– l'articolo 16, comma 3, nell'elencare le funzioni strumentali rimesse alla competenza della «Protezione civile servizi S.p.a», recando l'inciso di salvaguardia delle attribuzioni del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, richiederebbe una più chiara esplicitazione del sistema di ripartizione delle competenze ovvero di concorso delle indicate Amministrazioni nell'esercizio delle medesime funzioni; inoltre, l'attribuzione alla Società di compiti, peraltro di amplissima latitudine, in procedimenti di selezione dei contraenti e di gestione dei conseguenti rapporti contrattuali, andrebbe approfondita alla luce dei principi enunciati in materia dall'ordinamento comunitario.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI
SENATORI BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI,
DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA,
SANNA E VITALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1956**

La Commissione,

considerato che:

– la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, relativa alla costituzione di Unità stralcio per la chiusura della gestione commissariale in Campania, configura una violazione dell'articolo 113 della Costituzione, limitando la tutela giurisdizionale contro gli atti di una pubblica amministrazione;

– il procedimento di cui all'articolo 6, in materia di determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, appare privo dei connotati di pubblicità e trasparenza che devono informare l'azione amministrativa;

– appare altresì censurabile, sotto il medesimo profilo, la disposizione di cui all'articolo 7, che autorizza il trasferimento dell'impianto di Acerra a soggetti pubblici o privati senza apparente rinvio a procedure di evidenza pubblica;

– con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che trasferiscono la titolarità della Tarsu alle Province, incidendo sui poteri ordinatori dei sindaci in materia di gestione integrata dei rifiuti, e con ciò sottraendo agli stessi comuni la capacità impositiva, si censura il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia tributaria, nonché la mancata consultazione e partecipazione della Conferenza Unificata;

– con riferimento all'articolo 14, che autorizza il Dipartimento della Protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, e che stabilisce che le modalità valutative, anche speciali, per il reclutamento di detto personale siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si segnala il contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, ove si stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda attraverso pubblico concorso;

– con riferimento all'articolo 15, che insedia, presso la Presidenza del Consiglio, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, anche in deroga alle previsioni della normativa in vigore relativamente al mantenimento dell'incarico di

capo del Dipartimento della Protezione civile, consentendo ad un funzionario dello Stato di assumere una carica politica;

– con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 16, che istituiscono una società *in house* a totale partecipazione pubblica per lo svolgimento di funzioni ordinarie di carattere strumentale afferenti al Dipartimento di Protezione civile, si segnala il contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 della Costituzione, con particolare riguardo alla sostanziale elusione della disciplina in materia di reclutamento del personale pubblico attraverso pubblico concorso,

esprime parere contrario.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1223 E
N. 1431**

**Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti fondamentali**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione dell’Agenzia nazionale
per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali)*

1. È istituita l’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.

2. La commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. L’Agenzia è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in egual numero dalla Camera dei deputati.

4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i candidati che riportano il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica sette anni e non possono essere rieletti. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l’elezione dei nuovi componenti. I membri dell’Agenzia restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti dell’Agenzia devono avere la cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano un’esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

7. I componenti dell'Agenzia, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione, un partito o movimento politico.

8. I componenti dell'Agenzia cessano dal loro incarico per la scadenza del mandato e in caso di dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, accertata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che procedono alla nomina di un sostituto, il cui mandato cessa insieme a quello degli altri membri dell'Agenzia.

9. Le indennità del presidente e degli altri componenti dell'Agenzia sono stabilite in misura non superiore a quelle spettanti ai presidenti e ai membri delle altre autorità indipendenti.

10. L'Agenzia ha sede a Roma. Per il suo funzionamento l'Agenzia si può avvalere delle strutture che nelle regioni e a livello locale operano a tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2.

(Competenze dell'Agenzia)

1. La commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle de-

terminazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla commissione dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempiimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la medesima commissione è informata sull'esito della discussione avutasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate e nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto, migliorare la comparabilità e attendibilità dei dati con nuovi metodi e norme;

l) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, tra i quali anche difensori civici, garanti dell'infanzia o dei detenuti, cui la legge attribuisce, a livello centrale, regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti fondamentali;

m) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti fondamentali;

n) redigere una relazione annuale sull'attività svolta e presentarla pubblicamente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce;

o) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera *h)*, ove la natura della violazione lo consenta;

p) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

q) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, inter-

venire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera *h*).

2. Con apposito regolamento, adottato dall'Agenzia entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna dell'Agenzia e le sue modalità di funzionamento

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia dell'Agenzia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *o*), la commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla commissione con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, la commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora la commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera *h*), dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi alla commissione le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni la commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tu-

tela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento della commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

(Ufficio dell'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia si avvale di un ufficio composto di quaranta unità, fatte salve modifiche successive al ruolo, in base al regolamento di cui al comma 5.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle assunzioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa, l'Agenzia provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Agenzia.

3. L'ufficio dell'Agenzia può inoltre avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati.

4. Le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Agenzia nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Agenzia.

6. L'Agenzia, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

7. L'Agenzia può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.

8. Le spese sostenute per le finalità di cui ai commi 6 e 7 non possono superare il limite massimo di spesa annua di euro 250.000.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 8.000.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

123^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il segretario nazionale del Sindacato italiano appartenenti polizia, dottor Giuseppe Tiani, accompagnato dai segretari nazionali, signori Luigi Lombardo e Sergio Cappella; il segretario generale del Sindacato italiano lavoratori di polizia per la CGIL, dottor Claudio Giardullo, accompagnato dai segretari nazionali, dottori Federico Schillaci e Salvatore Ingrosso.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità: audizione di rappresentanti dei sindacati di polizia

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 novembre 2009.

Il dottor TIANI ritiene che sia necessario, quando si interviene su una materia delicata sul piano dell'attività investigativa, come quella delle intercettazioni, tenere in considerazione gli orientamenti e i rilievi della polizia giudiziaria, la quale in concreto svolge le attività di indagini. In linea generale, osserva che ci si sarebbe aspettati dal disegno di legge in esame l'introduzione di una disciplina in materia di intercettazioni, quale fonda-

mentale mezzo per la ricerca della prova, ben più rigida di quella prevista dal codice in vigore. Nel merito, esprime un giudizio negativo sulla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 114, così come modificato dal provvedimento in esame. Tale previsione, infatti, sembra attribuire la responsabilità delle indagini principalmente in capo alla polizia giudiziaria. A ben vedere, invece, la responsabilità ultima delle attività di indagini e delle attività di intercettazione dovrebbero essere attribuite al pubblico ministero. Conclude svolgendo talune considerazioni sui profili finanziari delle attività investigative e sulla presenza di indubbi sprechi di denaro pubblico.

Il dottor GIARDULLO esprime un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, nella parte in cui determina una sostanziale limitazione del potere investigativo. Manifesta poi la viva preoccupazione delle forze di polizia anche per altri provvedimenti in materia di giustizia, fra cui in primo luogo il disegno di legge n. 1880, con il quale si determina di fatto l'estinzione anticipata di una serie di giudizi e quindi un *vulnus* per le attività di contrasto del crimine. Analoghe perplessità desta poi il disegno di legge n. 1440, di riforma del processo penale, ed in particolare l'articolo 3, nella parte in cui ridisegna i rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, limitando fra l'altro il potere di acquisizione della *notitia criminis*.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sulla definizione dei rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero che viene delineata dai provvedimenti succitati. Al riguardo, esprime perplessità per la gerarchizzazione sostanziale di tali rapporti. Si sofferma poi sul cosiddetto «piano carceri» ed in particolare sul preannunciato rafforzamento dell'istituto della detenzione domiciliare. Pur non essendo contrario al rafforzamento del ricorso alle cosiddette pene alternative, ritiene che tale opzione debba da un lato tenere conto della pericolosità sociale dei soggetti, e dall'altro non possa consistere in misure che distolgono dalle normali attività di controllo del territorio un rilevante numero di agenti delle forze dell'ordine, a meno di un consistente potenziamento degli organici.

Passando al merito del disegno di legge in esame, esprime un giudizio critico in primo luogo sulle modifiche all'articolo 267, nella parte in cui si richiede la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, quale presupposto per l'autorizzazione alle intercettazioni. Analoghe perplessità destano le previsioni di cui al comma 10, lettera a) dell'articolo 1, il quale prevede l'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al tribunale distrettuale in composizione collegiale, con un evidente rallentamento dei tempi di indagine. Non appare poi condivisibile l'assimilazione dell'acquisizione dei tabulati telefonici alla disciplina prevista per le intercettazioni. Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sulla normativa in materia di intercettazioni ambientali, si sofferma sulle norme del disegno di legge che introducono limiti di durata alle attività di indagine. Al riguardo, fa presente che i trenta giorni previsti appaiono del tutto insufficienti, tenuto conto delle difficoltà oggettive anche di comprensione lin-

guistica legate al lavoro di intercettazione. Conclude, formulando rilievi sulle norme di carattere finanziario con le quali si introducono dei limiti di spesa per le attività intercettative incompatibili con la sostanziale non preventivabilità e pianificabilità delle attività investigative, specie nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata, certamente prioritarie in un paese come l'Italia dove la prima emergenza è rappresentata più che dalla sicurezza, dalla crisi della legalità.

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede di conoscere l'orientamento degli auditi sulla equiparazione della disciplina delle riprese audiovisive a quella delle intercettazioni. Chiede poi di chiarire se ritengano che la nuova disciplina delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti possa rappresentare un *vulnus* per le attività investigative.

Il senatore MUGNAI (PDL), dopo aver sottolineato come le esigenze di sicurezza e di legalità non possano essere considerate separatamente, pone quesiti sulla disciplina delle intercettazioni ambientali e su quella delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Tenuto conto che il sistema attuale ha determinato una serie di abusi e di sprechi di denaro pubblico, ritiene che gli auditi non dovrebbero limitarsi a criticare la normativa *de iure condendo* ma dovrebbero fornire anche qualche contributo propositivo.

Il dottor GIARDULLO si esprime criticamente dapprima sulla sostanziale equiparazione della disciplina delle intercettazioni con quella delle registrazioni audiovisive, la quale non appare giustificata da esigenze di *privacy* e rischia peraltro di limitare l'attività di indagine soprattutto nella fase iniziale. Replica poi ai quesiti in materia di procedimento contro ignoti. Al riguardo, ritiene che la nuova disciplina limiti fortemente le indagini. Svolge poi considerazioni critiche sul diverso rilievo che viene attribuito al diritto alla *privacy* a seconda che si tratti di esigenze di sicurezza ovvero di tutela dell'attività investigativa. Conclude condividendo i rilievi del senatore Mugnai circa la necessità di non distinguere fra legalità e sicurezza.

Il dottor TIANI si sofferma dapprima sulle modifiche alla disciplina delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti, rilevando come sia necessario, al fine di tutelare la *privacy* dei cittadini, porre un limite all'uso indiscriminato di tale importante mezzo di ricerca della prova. Si dichiara poi non contrario all'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al tribunale distrettuale in composizione collegiale, che può rappresentare un importante strumento di garanzia. Si sofferma infine sulla nuova formulazione del comma 2, lettera d), dell'articolo 267, il quale disciplina l'attività di intercettazione nei casi di urgenza.

Dopo una breve richiesta di chiarimento della senatrice DELLA MONICA (PD), il dottor TIANI osserva che dalla riforma prevista dal disegno

di legge in esame deriverà un aumento del carico di lavoro per le forze di polizia giudiziaria e che comunque appare necessario ridefinire con maggiore chiarezza le rispettive responsabilità del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

Il presidente BERSELLI ringrazia gli oratori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) PEDICA. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore RANDAZZO (PD) il quale dopo aver dato preliminarmente atto al relatore dell'impegno profuso per l'analisi e la sintesi delle proposte di legge in esame, esprime tut-

tavia una valutazione nel complesso estremamente critica dei contenuti della proposta di testo unificato.

Le direttrici fondamentali del testo sono state oggetto di un fermo dissenso da parte dei Comites e del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.) e dei deputati eletti nella circoscrizione Estero appartenenti alla propria parte politica.

Soffermandosi specificamente sulle disposizioni del testo unificato, fa osservare che il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 1, in materia di istituzione dei Comites, individua soglie numeriche troppo elevate di dimensioni delle collettività di cittadini italiani necessarie per la costituzione medesima. Peraltro, l'articolo 2, comma 2, che disciplina i comitati non elettivi non costituisce un idoneo correttivo, poiché affida la nomina esclusivamente all'attività consolare e prevede un numero di 6 membri, troppo ridotto.

A livello di compiti e funzioni del Comites, reputa la ridefinizione degli stessi recata dall'articolo 4 poco incisiva e generica. L'articolo 5, poi, riguarda l'istituzione di un comitato dei presidenti, denominato Intercomites, in ciascun paese nel quale è formato più di un Comites; il presidente di ciascun Intercomites si prevede sia membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero e ciò crea un eccessivo cumulo di compiti in capo al medesimo soggetto.

Svolge poi rilievi critici sull'articolo 7, in materia di composizione dei Comites, non ritenendo equilibrato il rapporto ivi individuato tra numero dei componenti e consistenza numerica della collettività dei residenti all'estero.

Per quanto concerne la seconda parte del testo, di riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero, destinato a divenire Consiglio degli italiani all'estero, esprime forti perplessità sulla riduzione del numero dei componenti e sull'articolazione degli stessi: non solo, infatti, i presidenti degli Intercomites divengono membri di diritto del Consiglio, ma viene altresì modificato il sistema di individuazione della quota elettiva, eliminando dall'elettorato i rappresentanti delle associazioni. Inoltre, la rappresentanza delle regioni come configurata dal testo non risponde a criteri condivisi neppure, per quanto di propria conoscenza, dalle regioni medesime, che verrebbero private di prerogative di precipua spettanza. Anche nella scorsa riunione della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome-C.G.I.E. si è rilevata la necessità di una sorta di sede di concertazione delle politiche migratorie regionali, senza giungere all'inclusione delle rappresentanze nel Consiglio stesso.

Rileva, infine, come la ridefinizione delle soglie individuate per la costituzione dei Comites porterebbe a privare taluni importanti Paesi, localizzati per lo più in Africa e in Asia, di una rappresentanza elettiva.

Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni di dettaglio in sede di illustrazione delle proposte emendative a propria firma già depositate.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut*) fa notare come il testo unificato proposto dal relatore disponga non tanto un riassetto quanto un completo stravolgimento della normativa vigente in materia di Comites e di C.G.I.E.

La prevista riduzione del numero dei Comites conseguente all'innalzamento delle soglie numeriche per l'istituzione degli stessi è destinata a non consentire il mantenimento di una adeguata rappresentanza per territorio delle collettività italiane all'estero.

Per quanto concerne, poi, il sistema elettorale, di cui all'articolo 12 del testo, rileva l'imprecisione terminologica del comma 4, ove si dispone che le liste debbano garantire una presenza minima di un terzo per genere e di un terzo per candidati di età inferiore a 35 anni, ferma restando la necessità di valorizzare il ruolo dei giovani italiani all'estero, mantenendo un rapporto con il paese d'origine.

Relativamente alle modifiche incisive previste per il C.G.I.E., a partire dalla denominazione, ritiene che esse giungano a compromettere il ruolo storico svolto da tale istituzione, insieme con quello espletato dalla realtà delle associazioni, dei sindacati e dei patronati all'estero.

Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative nel senso delineato dall'intervento.

La senatrice MARINARO (*PD*) fa presente come sia indispensabile individuare nella proposta normativa in esame quale sia la direttrice fondamentale. Occorre, infatti, ridefinire i rapporti tra i meccanismi di rappresentanza delle collettività italiane all'estero e il ruolo che esse sono chiamate a svolgere nei confronti della struttura diplomatico-consolare. Al di là della rappresentanza di base di ciascuna realtà territoriale, si rende indispensabile un raccordo centralizzato che deve rivolgersi ad un unico interlocutore. Si tratta, in altri termini, di responsabilizzare le istituzioni rappresentative, ivi inclusi gli organismi regionali, nei confronti di un referente unitario. A tale ultimo proposito, reputa debba essere chiarito se il contraltare delle rappresentanze degli italiani all'estero sia costituito dall'Esecutivo ovvero dal Parlamento e, altresì, debba essere precisato il ruolo che il Ministero degli affari esteri sarà chiamato a svolgere.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) ricorda che in molti paesi vi siano comunità italiane si ritrova una consistente collettività di persone di origine italiana, ma prive della cittadinanza, che potrebbero essere di grande utilità in termini di collaborazione. Auspica pertanto un rafforzamento del loro ruolo.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) esprime anzitutto apprezzamento rispetto al relatore Tofani per l'impegno profuso nella difficile opera di sintesi tra i diversi disegni di legge presentati e per l'importante contributo apportato dai senatori firmatari delle proposte normative medesime in materia di rappresentanza delle collettività italiane all'estero.

Rileva in premessa come costituisca un punto fermo quello dell'esigenza di mantenere uno stretto collegamento tra i connazionali all'estero e

la madrepatria, anche mediante un'intensificazione delle iniziative rivolte alle nuove generazioni.

L'intento di elaborare in tempi ristretti una proposta di riassetto quanto più possibile condivisa risponde proprio all'esigenza di un rilancio e di un sostegno a relazioni sempre più intense tra comunità all'estero e Stato italiano.

Ricorda che all'importante operato di associazioni e patronati che hanno assistito sul posto le collettività dei migranti ha fatto riscontro un intenso impegno degli italiani all'estero a sostegno degli interessi dell'Italia. Rileva peraltro incidentalmente come il sostegno alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero debba essere assicurato ed incentivato proprio in un'ottica di collegamento proficuo. Inoltre, si impone l'esigenza di un operare organico e coordinato degli interventi predisposti a livello statale e a livello decentrato dalle regioni, ma anche dagli enti locali.

Si sofferma quindi sui contenuti della proposta di testo unificato in esame, che costituisce una idonea e articolata base di partenza.

Rileva anzitutto come il ruolo svolto dai Comites sia di primaria importanza, in quanto strutture di base e di diretto collegamento a livello territoriale, elette dai cittadini residenti all'estero. Peraltro, sottolinea l'esigenza di assicurare la presenza di un Comites anche in quelle realtà territoriali di peculiare importanza in cui la collettività italiana è significativa ma inferiore a determinate soglie numeriche, citando ad esempio la realtà di Tunisi.

Per quanto riguarda, poi, la previsione per cui i presidenti degli Intercomites fanno parte di diritto del Consiglio degli italiani all'estero, sottolinea la veste rappresentativa che essi ricoprono rispetto alle realtà nazionali di riferimento.

Con riferimento, quindi, all'inclusione nel Consiglio degli italiani all'estero di rappresentanze delle regioni e degli enti locali, ferma restando l'esigenza di un coordinamento, ritiene che sarebbe preferibile rispetto al sistema delineato dal testo unificato, la presenza di una rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, anziché di esponenti delle singole regioni. In tal modo, inoltre, sarebbe data la possibilità di essere rappresentati anche ad altri organismi esponenziali delle istanze delle collettività italiane all'estero.

Ritiene sia inoltre necessario assicurare la presenza in seno al Consiglio degli italiani all'estero anche della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero e di una rappresentanza delle Camere di commercio italiane all'estero.

In conclusione, preannuncia la presentazione di emendamenti nel senso delineato dall'intervento svolto e ribadisce l'esigenza di valorizzazione del patrimonio costituito dai cittadini italiani all'estero.

Il presidente DINI sottolinea come obiettivo fondamentale della riforma normativa sia quello di una semplificazione degli istituti di rappre-

sentanza delle comunità italiane all'estero, tanto più necessaria alla luce dell'introduzione dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

Il senatore PEDICA (*IdV*) ribadisce come il disegno di legge a propria firma non trovi riscontro nel testo unificato predisposto dal relatore, poiché esso prevede il vero e proprio superamento dell'attuale Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il presidente DINI ricorda il voto contrario espresso dal senatore Pedica sulla deliberazione di adozione del testo unificato predisposto dal relatore quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario MANTICA preannuncia che anche il Governo presenterà degli emendamenti, di contenuto tale, tuttavia, da non modificare incisivamente l'impostazione di fondo del testo unificato, che reputa in gran parte condivisibile.

Rispetto ai rilievi emersi nel corso della discussione, esprime una valutazione positiva rispetto alla tutela della rappresentanza territoriale delle comunità italiane all'estero assicurata dai Comites e dagli Intercomites.

Quanto al ruolo svolto dal settore delle associazioni e dei patronati, non condivide l'opinione del superamento dello stesso, poiché una adeguata rappresentanza potrà essere assicurata proprio all'interno dei Comites, in maniera ancor più efficace rispetto alla attuale previsione di membri di nomina governativa all'interno del C.G.I.E.

Ritiene altresì da incoraggiare l'inclusione nelle liste elettorali delle componenti femminili e giovanili, il che rappresenta una importante innovazione.

Sostiene la scelta di qualificare come membri di diritto del Consiglio degli italiani all'estero i presidenti degli Intercomites, in quanto portatori di importanti esperienze dei territori di riferimento.

Per quanto concerne la rappresentanza delle regioni all'interno del Consiglio degli italiani all'estero ritiene che un raccordo delle politiche territoriali debba essere assicurato, in un'ottica di non discriminazione tra italiani residenti all'estero a seconda della provenienza geografica; peraltro, l'importante attività di sostegno e raccordo svolta dalle regioni medesime è un patrimonio che non può essere disperso. Del resto, richiama le diverse tematiche che i singoli scenari dell'emigrazione italiana presentano e, pertanto, la necessità di una diversificazione degli interventi nei vari continenti.

Riprendendo uno spunto proposto dalla senatrice Marinaro, si sofferma conclusivamente sulla necessità di definire il ruolo che il Ministero degli affari esteri sarà chiamato a svolgere nel nuovo assetto normativo, pur ribadendo come il referente principale degli istituti di rappresentanza delle collettività italiane all'estero sia costituito dal Parlamento. La scelta di un sostanziale arretramento segnata dalla eliminazione della presidenza del Consiglio degli italiani all'estero del Ministro è stata oggetto di dibattito in seno al Ministero stesso e risulta in ogni caso condivisibile.

Si riserva di svolgere considerazioni di dettaglio in sede di espressione del parere sulle singole proposte emendative.

Il relatore TOFANI (*PdL*) esprime anzitutto un ringraziamento per gli spunti forniti dai presentatori dei disegni di legge e dai senatori intervenuti nel dibattito.

Riafferma la necessità di un intervento normativo sul sistema di rappresentanza delle comunità italiane all'estero a partire dall'introduzione dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

Rispetto ai contenuti del testo unificato proposto, fa presente che il ruolo dei Comites è ridefinito nel senso di uno stretto collegamento con il territorio di riferimento, oltre che nell'attribuzione di una precisa rilevanza anche nei confronti della struttura diplomatico-consolare in loco.

Rimarca altresì che il meccanismo di istituzione dei comitati non elettivi assicura adeguata presenza anche in quei contesti in cui non sono raggiunte le soglie numeriche necessarie per procedere all'istituzione dei comitati.

Peraltro, l'articolazione dei limiti numerici di consistenza delle collettività italiane si differenzia per continente e consente la rappresentanza di un ampio novero di nazioni.

Per quanto concerne il riassetto del Consiglio degli italiani all'estero, includendo le rappresentanze regionali, fa presente che la finalità non è quella di un condizionamento ovvero di una limitazione, bensì quella di un migliore coordinamento ed un riequilibrio delle politiche locali.

Rispetto al ruolo che sarà svolto dal Ministero degli affari esteri, sostiene la scelta operata di elezione diretta del presidente all'interno dei membri del Consiglio degli italiani all'estero, scelta che assicura autonomia anche formale al Consiglio medesimo nel rapportarsi al Ministero e al Parlamento. Si dichiara peraltro disponibile a valutare eventuali emendamenti che dovessero disciplinare i rapporti tra rappresentanti del Governo e Consiglio degli italiani all'estero.

Fa osservare, infine, come la possibilità per tutti i parlamentari italiani, e non solo quelli eletti nella circoscrizione Estero, di partecipare alle riunioni degli Intercomites e del Consiglio degli italiani all'estero sia garanzia di coinvolgimento di tutto il Parlamento.

Il presidente DINI ricorda la propria esperienza in veste di Ministro degli affari esteri rispetto ai rapporti con gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero e ribadisce la necessità di una riforma incisiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 852

Il senatore PEDICA (*IdV*) ricorda come le Commissioni riunite giustizia e affari esteri, nella seduta del 9 dicembre scorso, abbiano conve-

nuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. 852 nel corrente mese di gennaio 2010 e ne sollecita pertanto l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni riunite 2^a e 3^a.

Il presidente DINI fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

275^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che era stato accantonato l'esame della proposta 1.13/1. Avverte poi che sono stati trasmessi gli emendamenti 22.0.25 e 22.0.26. Invita il relatore ad illustrarne i profili finanziari.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 22.0.25 e 22.0.26. Per quanto di competenza, in ordine alla proposta 22.0.25, di iniziativa governativa, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti delle modifiche apportate alle funzioni espletabili da parte del personale dei Consolati, con particolare riferimento alla funzione di Capo consolato generale, che viene prevista come funzione espletabile anche dal Ministro plenipotenziario, risultando opportuno acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari su tale profilo e sul complesso dell'emendamento, anche con riferimento all'attività di formazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della proposta. Elementi si rendono necessari con riferimento alla proposta 22.0.26, occorrendo acquisire una quantificazione degli effetti finanziari, indicati dalla proposta in 16, 5 milioni di euro, nonché elementi circa la compatibilità della copertura a valere sul Fondo di rota-

zione. Chiarimenti appaiono altresì necessari circa il meccanismo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile, al fine di valutare la valenza dell'onere quale limite di spesa. Segnala, al riguardo, che non risultano inoltre indicate le eventuali modalità di riparto delle risorse, occorrendo valutare la richiesta di apposita relazione tecnica sulla proposta.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulla proposta 1.13/1 in quanto appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Fornisce poi gli elementi di risposta sulle proposte che non erano state esaminate nella seduta di ieri. In merito all'emendamento 22.0.9 osserva che la lettera *b*) potrebbe determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Non rileva, invece, profili critici in relazione alla lettera *c*), in quanto i vincoli che vengono posti al ricorso a forme di contratto interinale nella pubblica amministrazione sono più stringenti di quelli vigenti e quindi ciò non determina problemi di natura finanziaria. Fa presente poi che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 22.0.20. In relazione all'emendamento 22.0.17 ritiene opportuno introdurre una clausola d'invarianza degli oneri. Conferma, poi, l'idoneità del meccanismo previsto nell'emendamento 22.0.23 a garantire l'invarianza degli oneri. Sulla proposta 25.0.1 esprime la contrarietà del Governo nel merito.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione alla proposta 22.0.19 (testo 2), fa presente che la copertura sui residui non è conforme alle norme di contabilità di Stato. Pertanto, ritiene che tale emendamento sia scoperto. In merito alla proposta 25.0.1, fa presente che, a suo avviso, essa possa determinare un obbligo per la RAI suscettibile di ridurre il valore di mercato della società privata di diritto pubblico e le cui azioni sono detenute dallo Stato. Essendo specificato il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale sulle emittenze televisive, la proposta in esame dovrebbe riguardare, senza alcun dubbio, la concessionaria dell'emittenza pubblica con effetti negativi sulla finanza pubblica. In relazione alla proposta 22.0.25, nonostante i chiarimenti forniti dal Governo, ritiene che in assenza di una relazione tecnica volta a dimostrare l'invarianza degli oneri indicata nella proposta stessa, non si possa esprimere un parere non ostativo. Infatti, essa prevede modifiche alle funzioni del personale con equiparazione a posizioni retributive del ministero che, in assenza di precisi e puntuali chiarimenti, sono ritenute suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime, infine, perplessità anche sul contenuto del comma 3 dell'emendamento in questione. Infine, in relazione alla proposta 22.0.26, fa presente che, in assenza di una relazione tecnica che dimostri la possibilità di rispettare il tetto di spesa ivi previsto, non sia garantita l'invarianza finanziaria della proposta.

Il senatore LUSI (*PD*) interviene sulla proposta 22.0.17, rilevando come il comma 3 abbia una portata significativa trattandosi di transazioni di sostanze stupefacenti. Non condivide, invece, le argomentazioni testé sostenute sulla proposta 25.0.1, in quanto il proponente fa espresso riferimento alle reti private, in tal modo escludendo dall'applicazione delle

norme ivi contenute la società RAI. Pertanto, la proposta appare priva di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Lusi sulla proposta 25.0.1, sulla quale ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene sulla proposta 25.0.1 rilevando che, a suo avviso, potrebbe determinare possibili contenziosi. Propone, pertanto, di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, improntato a criteri di prudenza, non potendosi escludere l'applicazione delle norme ivi previste anche alla RAI.

Il senatore VACCARI (*LNP*) si dichiara favorevole all'introduzione di una clausola d'invarianza in merito alla proposta 22.0.17. Inoltre, osserva che la lettera *h*) dell'emendamento 22.0.25 non esclude l'insorgenza di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE conviene con l'avviso contrario sulla proposta 1.13/1. Condivide l'opportunità di introdurre una clausola d'invarianza degli oneri sulla proposta 22.0.17, concernente, tra l'altro, la regolazione internazionale delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe. In relazione alla proposta 25.0.1 propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la formulazione risulta ambigua e non idonea ad escludere la RAI dall'applicazione delle norme. Ove la RAI fosse interessata dall'applicazione delle norme è indubbio che si determinerebbero dei riflessi per il bilancio dello Stato. In merito all'emendamento 22.0.25, conviene con l'opportunità di esprimere avviso contrario, salvo rivedere il parere nel caso in cui pervenga una relazione tecnica che dimostri l'asserita invarianza di oneri. Medesime considerazioni sono valide in relazione alla proposta 22.0.26.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo a partire dalla proposta 22.0.6, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.0.9 (limitatamente alle lettera *b*)), 22.0.19 (testo 2), 25.0.1, 22.0.25 e 22.0.26. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.13/1, che era rimasta sospesa.

In ordine alla proposta 22.0.17, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 1, dopo le parole: "ad adottare" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1720) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8, contenendo ai commi 2 e 3 una sostanziale sanatoria per i proprietari di ciclomotori in circolazione senza targa, che pur in violazione del codice vigente non possono essere multati, può comportare minori entrate per le casse degli enti locali. Segnala poi il comma 2 dell'articolo 9, secondo periodo, che nel raddoppiare l'imposta di bollo per l'allungamento della validità dei documenti di circolazione delle macchine agricole a due anni, a fini di compensazione di una imposta dovuta annualmente, viola tuttavia il principio di annualità del bilancio. In relazione all'articolo 14, comma 1, lettera *a*) che prevede che il rinnovo della patente sia effettuato non più mediante il tagliando con la nuova scadenza ma con l'emissione di una nuova patente plastificata, occorre anzitutto chiedere chiarimenti in ordine alla patenti cartacee ancora in circolazione e valutare l'opportunità dell'inserimento di una clausola d'invarianza degli oneri. Per quanto riguarda l'articolo 15 occorre valutare la congruità della clausola d'invarianza in relazione al comma 3 che disciplina i corsi di guida sicura. In merito poi all'articolo 18 occorre acquisire chiarimenti dal Governo in ordine a possibili minori entrate per il bilancio dello Stato derivanti dai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* che stabiliscono una nuova disciplina delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice stradale mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o apparecchi di controllo a distanza. Occorre inoltre chiarire, in questo contesto, il ruolo dei concessionari autostradali. In relazione all'articolo 27 occorre confermare che l'ultimo periodo del comma 1 lettera *c*), alinea 4-*bis* e il comma 2 non comportino oneri aggiuntivi per il funzionamento delle prefetture. Mentre, per quanto concerne l'articolo 28, che modifica l'articolo 208 del codice della strada (relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) occorre acquisire dal Governo chiarimenti in ordine all'entità complessiva su cui vengono spartite le percentuali delle destinazioni ulteriori introdotte dal provvedimento in titolo al comma 1, lettera *a*). In merito poi ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinquies* del medesimo articolo occorre acquisire chiarimenti dal Governo in ordine al potenziale impatto finanziario di tali norme sui bilanci degli enti locali.

Relativamente all'articolo 33, concernente la previsione di corsi di educazione stradale nelle scuole, occorre acquisire dal Governo conferma della sussistenza delle risorse necessarie all'attuazione delle norme, in considerazione della stretta tempistica fissata dal comma 3 dell'articolo in questione. Occorre infine acquisire conferma dal Governo circa la sus-

sistenza delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 40, necessarie alla raccolta e all'invio dei dati relativi all'incidentalità stradale.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnala anzitutto l'emendamento 1.3 al fine di valutare se la previsione non possa rientrare già nel comma 6 dell'articolo 43 del codice della strada: in caso contrario la norma potrebbe avere effetti onerosi per il bilancio dello Stato. Occorre valutare la proposta 1.0.4 che estende anche alla polizia penitenziaria i compiti di vigilanza del codice della strada determinando ciò possibili maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala poi la proposta 2.0.3 al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria. Occorre poi acquisire chiarimenti dal Governo in ordine ai possibili effetti derivanti dalle proposte 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 di analogo tenore. L'emendamento 3.14 viola la normativa interna e comunitaria sulla concorrenza con possibili effetti finanziari indiretti. La proposta 3.0.9 comporta maggiori oneri con riferimento ai veicoli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. In relazione all'emendamento 4.0.1 occorre avere chiarimenti dal Governo in ordine ai possibili effetti finanziari sui bilanci degli enti locali. La proposta 4.0.2 comporta minori entrate con riferimento alla lettera *c*) mentre la proposta 4.0.3 comporta maggiori oneri con riferimento al comma 1. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 6.14, 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20. Occorre valutare gli effetti dell'emendamento 14.5. Si segnala l'emendamento 15.12 rilevando l'assenza di oneri nel presupposto che il costo del corso sia a carico del titolare della patente. La proposta 16.3 sembra comportare maggiori oneri alle lettere *a*), *c*) ed *e*). Sembrano comportare maggiori oneri anche le proposte 16.5 e 16.10. Mentre occorre valutare i possibili effetti delle proposte 16.12 e 16.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri in relazione alle proposte 17.0.1 e 17.0.2 di analogo tenore. Occorre valutare in relazione al testo del provvedimento le proposte 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17 e 18.18. Occorre valutare per i possibili effetti finanziari la proposta 21.2. Comportano minori entrate le proposte 21.0.2 e 22.1 mentre comporta maggiori oneri la proposta 23.0.8. In relazione all'emendamento 26.2 occorre valutare la congruità della copertura finanziaria mentre sembra determinare maggiori oneri la proposta 26.3. Occorre invece valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 26.0.1, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7 e 28.9. Devono essere poi valutati in relazione al parere sul testo dell'articolo 28 gli emendamenti 28.12, 28.13, 28.14, 28.15 e 28.16. Sembra comportare effetti onerosi la proposta 28.0.1 di cui è necessario valutare la congruità della copertura. Occorre acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti derivanti dalle proposte 33.0.4 e 33.0.5, di analogo tenore, per la portata delle modifiche che si vogliono introdurre. Mentre in relazione alle proposte 33.0.6 e 33.0.7 (identiche) appare onerosa in particolare la lettera *b*). Analogamente onerose potrebbero risultare le proposte 33.0.8 e 33.0.9 per l'attribuzione di poteri di disciplina del traffico al personale del comune addetto ai servizi di protezione civile. Occorre valutare la congruità della clausola d'invarianza in relazione alla proposta 33.0.12. Analogamente deve essere

valutata la congruità della copertura delle proposte 34.0.8, 34.0.11 e 34.0.15. Mentre occorre valutare la proposta 34.0.9 che dal 2011 implicherebbe la revisione di molti capitolati di spesa di enti proprietari di strade e la proposta 34.0.12 in relazione ai rimborsi forfetari. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.14. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'introduzione di procedure nuove della proposta 36.0.1 mentre occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 36.0.3 40.0.1, 40.0.2, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.4 e 43.0.3. Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 40.0.3, 41.0.3, 43.0.2, 44.1 e 45.1. Occorre valutare i possibili effetti finanziari delle proposte 41.0.5, 41.0.6 e 43.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO consegna agli atti della Commissione una documentazione recante elementi di chiarimento sul testo.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e conclusione. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI in relazione ai chiarimenti contenuti nella documentazione fornita dall'Esecutivo, sottolinea come siano state fornite risposte idonee rispetto all'articolo 8, commi 2 e 3. In ordine all'articolo 9, comma 2, segnala come non sembrano determinarsi effetti finanziari sul bilancio di cassa in relazione alla modifica temporale nei versamenti dell'imposta, posto che si configura un'anticipazione nell'introito delle somme. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo su tali disposizioni rilevate dal relatore, così come sull'articolo 14, alla luce del chiarimento fornito dal Governo. In ordine all'articolo 18, propone invece l'espressione di un parere di semplice contrarietà in relazione ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, afferenti il tema delle sanzioni e dunque privi di effetti diretti sul bilancio dello Stato. Propone altresì l'espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 28, in relazione ai commi 5-*bis* e 5-*quinquies*, privi di effetti diretti, mentre propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine al comma 5-*ter*, in relazione all'impatto finanziario in termini di bilanci degli enti locali.

Dopo un intervento del senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), volto a formulare osservazioni critiche sul complesso delle disposizioni in materia di sanzioni, il sottosegretario CASERO chiarisce che la *ratio* del provvedimento consiste nell'intervenire sul meccanismo di destinazione delle multe nell'ambito della gestione dei bilanci degli enti locali.

Il senatore VACCARI (*LNP*), in relazione all'articolo 28, sottolinea come risultino già sussistenti i vincoli di destinazione rispetto alle multe introitate dagli enti locali. Rileva, inoltre, la necessità di coordinare il parere contrario su alcuni commi della disposizione, rispetto ad altri commi che richiamano i capoversi oggetto di censura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE nel ribadire la proposta di parere in ordine all'articolo 28, rileva che si provvederà a segnalare alla Commissione di merito i profili di coordinamento a seguito del parere parzialmente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1, lettera *a*), della disposizione, stante gli elementi forniti dal Governo. In relazione all'articolo 33, ove si prevede lo svolgimento di corso di educazione stradale, da parte delle scuole, nel rilevare come la previsione di tali corsi già sussista nella legislazione vigente, sottolinea tuttavia come la disposizione trasformi la tenuta dei corsi da una facoltà ad un obbligo, con riferimento, in particolare, al comma 3 della norma. Rileva al riguardo come l'Esecutivo non abbia chiarito con quali risorse si intenda far fronte alla tenuta di tali corsi. Dopo l'intervento del senatore MERCATALI (*PD*), volto a rilevare la previsione di apposite convenzioni, ai sensi della disposizione, il senatore MILANA (*PD*) sottolinea come la riduzione delle

risorse nel comparto scuola prefigurano l'impossibilità di provvedere alla effettiva tenuta di tali corsi.

Il PRESIDENTE alla luce del tenore della disposizione che prevede l'obbligatorietà alla tenuta dei corsi, peraltro con una tempistica particolarmente stringente, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutto l'articolo 33 del testo. Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine agli articoli 28 (limitatamente ai commi 1, lettera *a*) e 5-*ter*) e 33. Esprime parere di semplice contrarietà in ordine agli articoli 18 (limitatamente ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*) e 28 (limitatamente ai commi 5-*bis* e 5-*quinq*ues). Esprime, infine, parere non ostativo, sui restanti articoli del testo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il comma dell'articolo 1, in deroga a quanto disciplinato nell'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 ed al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, dispone che per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011, in luogo di quello previsto dal citato articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 ed indicato nel 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Si rammenta che le disposizioni originarie che prevedevano la revisione degli studi di settore, contenute nella legge finanziaria per il 2007, ascrivevano al complesso delle misure un effetto di maggior gettito pari a 3,3 miliardi per il 2007, a 3,4 miliardi per il 2008 e a 4,9 miliardi per il 2009, peraltro utilizzato a copertura di oneri. Come segnalato dal Servizio del bilancio è pertanto presumibile che l'ulteriore revisione degli studi di settore, che sarà effettuata mediante lo slittamento dei termini in esame (che peraltro consentirà di effettuare accertamenti più aderenti alla reale capacità contributiva dei soggetti), produrrà una contrazione degli accertamenti dovuta essenzialmente alla revisione verso il basso delle variabili e dei parametri posti a base degli studi stessi. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe fornire una valutazione circa gli eventuali effetti in termini di variazioni del gettito derivanti dalla citata revisione.

Il comma 10 dell'articolo 1, prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, senza indicare un termine temporale alla proroga. Il comma 11 prevede che quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. scudo fiscale) vadano a copertura degli oneri derivanti dalla sospensione recata dal citato comma 10; a tal fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Gli oneri sono stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009, tuttavia mancando un termine temporale l'onere potrebbe riflettersi anche negli anni successivi. In quest'ultimo caso la norma sarebbe scoperta perché l'extra gettito dello scudo fiscale rappresenta un'entrata *una tantum*. Secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, nello specifico, rileva poi che se la copertura dell'onere citato è effettuata utilizzando le somme introitate nel 2009, ricorda che, in sede di legge finanziaria per il 2010, detto ammontare è stato destinato per intero al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sono già stati individuati gli utilizzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, nonché ai sensi del comma 251, il quale ha destinato la quota di circa 3.716 milioni di euro a copertura della riduzione dell'acconto IRPEF disciplinata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009; quindi, se così fosse, bisognerebbe considerare già destinate tutte le maggiori somme introitabili nel 2009 (comprese quindi anche quelle dovute alla proroga recata dai citati commi 1 e 2 del presente disegno di legge), a titolo di imposta straordinaria, derivanti dal rimpatrio delle attività all'estero, per cui l'utilizzo di quota-parte di tali risorse a copertura degli oneri di cui al citato comma 10 potrebbe avvenire soltanto previa formale riduzione dell'autorizzazione di spesa corrispondente al citato Fondo.

In relazione ai commi 12 e 13 del medesimo articolo 1, rileva che viene disposto lo slittamento dei termini di consegna delle comunicazioni di inesigibilità al 30 settembre 2011 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 in favore delle società concessionarie della riscossione, partecipate da Equitalia S.p.A.. La relazione tecnica evidenzia che il contenuto della norma riguarda un mero rinvio del termine per l'acquisizione, da parte dell'ente impositore, dell'informazione relativa all'asseverazione della non riscuotibilità di posizioni per le quali l'attività di esazione si è ormai conclusa con esito negativo e che pertanto la disposizione non ha effetti sul bilancio dello Stato o degli altri enti creditori. Tuttavia, il combinato disposto del comma 22 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 e dell'articolo 17, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1999 sembrerebbe produrre un aumento dei discarichi da parte dei concessionari, discarichi che rappresentano oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 18 dell'articolo 1, recante proroga al 31 dicembre 2012 la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, occorre valutare se nel bilancio per l'anno 2010 non siano stati scontati incrementi per concessioni in scadenza che per effetto della disposizione in esame non avranno più luogo. In relazione al comma 22 dell'articolo 1, fa presente che non vengono forniti i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri in violazione del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, per quanto concerne i profili di copertura non appaiono risorse disponibili sul Fondo ivi citato. Il comma 4 dell'articolo 2 dispone che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessi entro l'anno 2011 al fine di consentire al commissario *ad acta*, nominato il 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico. La relazione tecnica aggiunge che le attività cui è chiamato a svolgere il Commissario *ad acta* saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili. Al riguardo, al fine di escludere ulteriori oneri, andrebbe valutata l'opportunità di inserire anche nella norma una apposita clausola di invarianza finanziaria connessa alle attività che dovrà svolgere il Commissario *ad acta*, chiarendo altresì se allo stesso dovrà essere corrisposto un compenso e le risorse con le quali farvi fronte. Inoltre, pur considerando che l'attività liquidatoria di un ente differisce dall'attività ordinaria, si segnala che in occasione delle precedenti proroghe dell'attività dell'ente è stato previsto un finanziamento delle stesse, sia pure di importo modesto. In merito al comma 6 dell'articolo 2, rileva che non vengono forniti i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri. In relazione al comma 5 dell'articolo 3, rileva una discrasia tra la relazione tecnica (che fa riferimento di capitoli di bilancio) ed il testo del decreto che fa riferimento alle contabilità speciali. Occorre un chiarimento nel merito. Il comma 8 dell'articolo 6 reca un onere per l'anno 2010 coperto sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente previsto dalla legge n. 468 del 1978. La nuova legge di contabilità e finanza pubblica che ha abrogato dal 2010 la legge n. 468 del 1978 non prevede più il Fondo citato. Inoltre, come ricordato dal Servizio del bilancio, l'utilizzo del Fondo è stato ripetutamente ritenuto non corretto anche dalla Corte dei conti, in considerazione del fatto che le risorse ivi appostate sono finalizzate alla copertura di eventuali insufficienze nelle dotazioni delle unità previsionali di base nei casi in cui gli oneri effettivi siano superiori a quelli inizialmente previsti, e non alla copertura *ex ante* di nuovi o maggiori oneri legislativamente determinati. Trattandosi di risorse utilizzabili esclusivamente per integrare stanziamenti già esistenti, non appare infatti corretta l'utilizzazione del predetto fondo per la copertura di nuove spese.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione in relazione all'articolo 2, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire elementi di dettaglio idonei a ricostruire la quantificazione operata circa le presumibili entrate connesse al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, elementi non forniti dalla relazione tecnica. Inoltre, evidenzia che le risorse che alimentano le contabilità speciali utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento e di gestione delle Unità di cui alla disposizione, sono alimentate principalmente dagli introiti connessi al regolare funzionamento del termovalorizzatore di Acerra. Al riguardo, atteso che il funzionamento di quest'ultimo al momento risulta ancora in una fase di collaudo e risultano allo stato elementi di aleatorietà – anche alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 7 – circa il raggiungimento effettivo da parte dell'impianto dei parametri produttivi previsti, andrebbero forniti elementi circa la tempistica dell'entrata a regime del termovalorizzatore, al fine di valutare il flusso di risorse che si prevede vada effettivamente ad alimentare le suddette contabilità speciali. In relazione all'articolo 3, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, andrebbero fornite informazioni circa l'entità della massa debitoria e i tempi entro i quali presumibilmente l'Unità provvederà ai relativi pagamenti, nonché con riferimento agli oneri derivanti dall'impiego nella struttura di 80 unità di personale, in relazione ai profili di quantificazione. Analoghi elementi risultano necessari con riferimento all'articolo 4, in relazione ai profili di quantificazione dell'onere, acquisendo inoltre chiarimenti circa i trattamenti del personale, posto che la relazione tecnica non fornisce elementi tecnici per la valutazione. In ordine all'articolo 5, ove si prevede la proroga dell'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela delle aree, con copertura a valere sulle contabilità speciali di cui al segnalato articolo 2, comma 2, ribadisce la necessità di acquisire elementi di maggiore dettaglio al fine di consentire la verifica di congruità. In relazione all'articolo 7, disciplinante il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, segnala che occorrono chiarimenti circa gli effetti di un eventuale collaudo che non raggiunga i parametri produttivi, come previsto dal comma 7, anche ai fini del contratto di affitto; infatti, mentre il comma 7 prevede, in tale ipotesi, un effetto di riduzione del valore di stima dell'impianto, il comma 8 della norma non sembra chiarire l'ipotesi dell'eventuale riduzione del canone di affitto. In relazione a tale disposizione, rileva che appare opportuno acquisire elementi circa il valore relativo all'acquisizione del termovalorizzatore, risultando tale elemento rilevante ai fini della valutazione dell'idoneità della garanzia, prevista,

nel comma 8, per il 2,5 per cento dell'importo in questione. In ordine all'articolo 9, comma 1, fa presente che occorrono elementi sulla quantificazione dell'onere, al fine di valutare la congruità della copertura a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2; rileva inoltre che l'onere è formulato quale tetto di spesa, a fronte di attività rilevanti in materia di sicurezza degli impianti, per cui occorrono chiarimenti al riguardo. Inoltre, in relazione al comma 2 della disposizione, come segnalato dal Servizio del bilancio, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico degli enti locali coinvolti dalla norma, andrebbero fornite le opportune delucidazioni circa i risvolti finanziari connessi al subentro di ASIA Spa, società *in house* del comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino; ciò, considerato che la RT all'articolo 6-bis del decreto legge n. 90 del 2008, quantificava, relativamente alla gestione dei sette impianti di selezione e trattamento della Campania, oneri di personale e oneri esterni per circa 5 milioni di euro, ai quali si faceva fronte con gli introiti delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti. In relazione all'articolo 10, appare opportuno acquisire chiarimenti sulla effettuazione dei collaudi entro la data del 31 dicembre 2009 (comma 2 della disposizione); nonché con riferimento al meccanismo di gestione dei rapporti negoziali da parte delle Province e delle società provinciali. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica indica oneri connessi a interventi infrastrutturali e espropriativi, mentre la disposizione non risulta specificare l'entità di tali oneri. Appare necessario acquisire chiarimenti al riguardo, attesa la molteplicità di interventi previsti (commi 3, 4, 5 e 6, quest'ultimo in materia di interventi infrastrutturali da parte della Provincia di Salerno, su cui occorrono elementi ulteriori in relazione all'entità dei medesimi, secondo quanto segnalato anche dalla Nota del Servizio del bilancio). In relazione all'articolo 11, occorrono chiarimenti sui commi 2 e 3; in particolare, al comma 3 si prevede che i costi relativi all'intero ciclo di gestione dei rifiuti siano a carico dell'utenza; occorrono elementi sotto tale profilo, risultando elementi di aleatorietà soprattutto nella fase iniziale di gestione del servizio. In ordine al comma 7, primo periodo, della norma, occorre valutare gli effetti finanziari della prevista assegnazione alle province della gestione dei siti per i quali risulti in essere un contenzioso. In ordine al comma 7, secondo periodo, nonché in ordine al comma 9, occorrono elementi circa la congruità delle risorse, previste a valere delle richiamate contabilità speciali. In ordine al comma 8 della norma, occorrono chiarimenti sugli effetti finanziari del meccanismo previsto per l'assunzione del personale nelle società provinciali. In relazione al comma 10 dell'articolo 11 in esame occorre valutare i possibili effetti in termini di contenzioso, posto che la relazione tecnica non esamina la norma. In relazione all'articolo 13, comma 1, segnala che la copertura è prevista solo per il 2010, a fronte di un onere per assunzioni in ruolo, a carattere permanente. L'articolo 13, comma 2, che prevede per il personale in esubero la fruizione degli ammortizzatori sociali, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse; inoltre, segnala che la norma non indica un limite temporale per la fruizione di tali benefici. In ordine

all'articolo 14, si rinvia alla Nota del Servizio del bilancio per i profili di quantificazione, mentre per i profili di copertura andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse indicate in corrispondenza delle singole autorizzazioni di spesa per cui al comma 4 si provvede alla riduzione, atteso che la RT nulla riferisce in proposito. In relazione all'articolo 15, comma 2, occorre valutare l'opportunità di una modifica alla clausola di invarianza riferendola all'intera finanza pubblica. L'articolo 16 costituisce la società Protezione civile S.p.A., prevedendo in capo a questa lo svolgimento di funzioni strumentali del Dipartimento della protezione civile. Al riguardo, posto che l'onere di 1 milione di euro derivante dalla norma è commisurato esclusivamente alle esigenze di capitalizzazione della Società, in ragione del prevedibile volume di attività che la Società potrà essere chiamata a svolgere, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, occorre siano forniti elementi per escludere futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; in particolare, andrebbe chiarito quali siano le entrate e i ricavi che consentiranno alla Società di svolgere le funzioni indicate dalla norma e di fronteggiare le ulteriori spese connesse al mantenimento della società (canoni di locazione, spese di utenze, personale), senza ulteriori finanziamenti a carico del bilancio pubblico; segnala, al riguardo, che il trasferimento di personale dal Dipartimento della protezione civile è previsto su base volontaria, occorrendo quindi elementi circa le risorse con cui si farà fronte a eventuali assunzioni di personale esterno. Occorre al riguardo valutare la specificazione nel testo di una clausola volta a garantire che nel trasferimento di funzioni non si determinino effetti di onerosità per la finanza pubblica in rapporto a svolgimento di compiti strumentali in capo al Dipartimento, valutando di specificare come il contratto di servizio di cui al comma 3 garantisca una corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse per il relativo svolgimento tale da garantire l'invarianza per la finanza pubblica. Rileva inoltre, secondo il rilievo del Servizio del bilancio, che andrebbe valutata l'opportunità di indicare in norma l'esercizio finanziario cui imputare l'onere che la RT indica nell'anno 2010. In relazione all'articolo 17, occorrono chiarimenti circa la struttura dell'ispettorato generale, chiarendo se questo si componga delle sole tre figure dirigenziali aggiuntive (per le quali è previsto un meccanismo di copertura compensativo) ovvero si configurino ulteriori oneri di funzionamento e di ulteriore personale coinvolto per l'attività. In ordine all'articolo 18, in materia di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzazione della copertura a valere sul FAS per gli anni 2010 e 2011, segnala che, relativamente al solo anno 2011, così come affermato nella RT, si è tenuto conto di un coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS pari al 50 % e non a un terzo, come accaduto di norma in precedenti utilizzi, per cui andrebbe chiarito il diverso effetto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di cassa riferibile a solo due anni (2011 e 2012) e non più a tre esercizi (2011-2013). Segnala inoltre che il FAS, costituito prevalentemente da risorse in conto capitale, viene utilizzato per coprire spese correnti, con ciò configurandosi una dequalificazione della spesa.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIARETTA (PD) segnala come a seguito dell'approvazione della legge di riforma della contabilità sia stato previsto, all'articolo 9 della medesima che, in sede di aggiornamento del Patto di stabilità, il Governo trasmetta alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica lo schema di aggiornamento del programma di stabilità, comprensivo di un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economia italiana nell'ambito dell'Unione europea. Alla luce di tale novità normativa segnala la necessità che sia garantito un attento esame, da parte della Commissione programmazione economica, bilancio, di tali profili e invita il Presidente ad attivarsi in tal senso.

Il PRESIDENTE assicura che si attiverà al fine di garantire il pieno coinvolgimento della Commissione in sede di esame del documento in questione.

Prende atto la Commissione.

SULLA COSTITUZIONE DI UN COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DI CONTABILITÀ IN MATERIA DI REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta lettera del Presidente del Senato con la quale si evidenzia come, alla luce della recente riforma della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009, emergano profili che renderanno necessarie modifiche dei Regolamenti parlamentari, di cui sarà chiamata ad occuparsi la competente Giunta per il Regolamento, nel necessario raccordo con la Camera dei deputati. Stante la particolare complessità tecnica della materia, la Presidenza del Senato invita la Presidenza della Commissione bilancio ad istituire, nell'ambito della 5^a Commissione, un Comitato tecnico, composto da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, che valuti le conseguenze sul piano regolamentare della nuova normativa contabile, al fine di riferire tempestivamente alla Presidenza del Senato in vista dei successivi adempimenti. Invita, quindi, ciascun Gruppo a designare, entro la giornata di martedì prossimo, un membro per procedere alla costituzione del Comitato e per poter programmare tempestivamente i lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

138^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Rainer Masera, Marco Onado e Gustavo Piga.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di esperti

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione.

Il professore MASERA ricorda positivamente che i contenuti del rapporto predisposto dal gruppo de Larosière sono stati in larga parte recepiti dal progetto di riforma approvato dal Consiglio dell'Unione europea e attualmente all'esame del Parlamento europeo. Rimarca in proposito che esso rappresenta già una sintesi avanzata dei modelli di vigilanza da istituire all'interno dell'Unione europea e occorre pertanto evitare il rischio di compiere passi indietro nell'approvazione della riforma a causa della resistenza di alcuni Stati membri.

Sottolinea che la nuova architettura istituzionale si fonda su tre pilastri: la regolamentazione comune dei mercati finanziari, la supervisione macroprudenziale e la vigilanza microprudenziale sui singoli intermediari. Evidenzia l'importanza della scelta di costituire specifici organismi di controllo, poiché, al contrario, risulterebbe velleitario affidare alla sola normativa di settore, per quanto dettagliata e coerente, il compito di garantire la stabilità dei mercati.

Osserva che occorre attribuire al Comitato europeo per il rischio sistemico poteri maggiormente effettivi, al fine di rendere tempestiva la gestione delle eventuali crisi, evitando il rischio che le segnalazioni e le raccomandazioni di sua competenza restino inattuate, come è talvolta accaduto per i rapporti elaborati dalla Banca per i regolamenti internazionali.

Successivamente rileva che il 2010 sarà un anno cruciale per uscire dalla crisi, nonostante si possa prevedere che il tasso di disoccupazione rimarrà comunque a livelli elevati a causa delle numerose crisi aziendali, e per verificare altresì la sussistenza di condizioni per un celere ritorno del tasso di produttività ai livelli esistenti prima della crisi. Aggiunge che occorrerà cogliere l'occasione per procedere alla riforma organica del sistema di vigilanza sui mercati, prevenendo il pericolo di un ritorno a un assetto di regolamentazione e di supervisione frammentato e contraddittorio. Evidenzia inoltre che l'attuale andamento degli indici economici in Italia prospetta il rischio di una risalita del PIL estremamente lenta mentre altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Francia, sembrano in grado di tornare nel corso di un anno ai livelli del 2008. Ciò richiederà l'elaborazione e l'attuazione, per l'Italia, di politiche economiche in grado di assicurare una crescita sostenibile.

Si sofferma quindi sugli indirizzi di politica monetaria che sarà necessario adottare per garantire un tasso di cambio equilibrato fra euro e dollaro e descrive inoltre le linee di riforma da seguire relativamente al modello organizzativo e gestionale della nuova architettura di vigilanza, alla revisione dei criteri di Basilea 2 e al controllo sulle infrastrutture del sistema finanziario. Dopo aver evidenziato in particolare l'esigenza di un coordinamento tra i principi contabili internazionali IASB e le nuove norme sui requisiti patrimoniali delle imprese bancarie, afferma che una possibile procedura di salvataggio delle banche di maggiori dimensioni e di carattere internazionale potrebbe consistere in una modifica del sistema di bilancio dell'Unione europea, con l'istituzione di un apposito

Fondo affidato alla Banca europea degli investimenti. Ciò consentirebbe infatti di risolvere il problema del salvataggio degli istituti transnazionali, sul modello degli Stati Uniti.

Il professore ONADO rileva che il rapporto de Larosière ha denunciato la mancanza di coerenza all'interno dei quattro livelli fondamentali in cui è possibile ripartire l'intero sistema finanziario europeo. Si tratta delle norme di primo livello introdotte dalle direttive comunitarie, delle disposizioni di recepimento all'interno dei singoli Stati, dei regolamenti di settore e dell'applicazione di tali norme da parte delle autorità competenti. Evidenzia pertanto che l'obiettivo di garantire la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati richiederebbe un intervento più complessivo, poiché non risulterebbe sufficiente operare soltanto sul lato della supervisione finanziaria. In tale ambito, ritiene comunque opportuno che il rapporto de Larosière abbia distinto due tipi di vigilanza: quella sui rischi di carattere sistemico e quella sui singoli intermediari; in particolare apprezza l'impegno a garantire un controllo adeguato sugli operatori internazionali da parte dei collegi dei supervisori nonché quello a costruire un sistema di regole e pratiche comuni per tutti gli intermediari, anche se tali interventi si possono a suo parere collocare all'interno del terzo livello dell'architettura descritta in precedenza.

Sottolinea quindi che occorre migliorare alcuni profili dell'assetto di vigilanza macroprudenziale, che risultano attenuati nel progetto di riforma licenziato dall'ECOFIN. Infatti i rischi di natura sistemica, alla cui analisi è preposto l'organismo di supervisione denominato ESRB, possono derivare dalle condizioni specifiche di singoli istituti di grandi dimensioni, con una sovrapposizione rispetto agli ambiti di competenza della vigilanza microprudenziale. Rileva che occorrerebbe affiancare ai poteri di segnalazione e raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico anche poteri di carattere sanzionatorio, in caso di mancata adozione dei provvedimenti indicati, non risultando a suo parere sufficiente il mero rischio reputazionale e sarebbe altresì necessario creare le condizioni affinché tale organismo possa acquisire le informazioni necessarie sulle condizioni dei singoli mercati.

Emerge anche la necessità di definire meglio le procedure di composizione del dissenso all'interno dei collegi dei supervisori, poiché l'esperienza degli ultimi anni dimostra la scarsa disponibilità delle autorità nazionali a cooperare tra loro e a scambiarsi informazioni; in secondo luogo occorre prevedere sanzioni efficaci in caso di non corretta applicazione degli *standard* tecnici, in modo da realizzare quanto prima un sistema di regole e pratiche comuni (il cosiddetto *single rulebook*).

Puntualizza poi che il modello di organizzazione interna dell'ESRB dovrebbe essere analogo a quello della Banca centrale europea, con la creazione di un comitato esecutivo dotato dei poteri decisionali e di un organo di supervisione, come il consiglio generale, lamentando che la struttura organizzativa delineata nel progetto di riforma appare pletorica e prospetta il rischio di una notevole lentezza operativa. In conclusione,

osserva che il sistema di supervisione dovrebbe essere quello per finalità, imperniato su due autorità: quella per la stabilità delle banche e delle assicurazioni e quella per la trasparenza e la correttezza dei mercati, secondo un orientamento che sta assumendo sempre maggiore peso a livello internazionale.

Il professore PIGA evidenzia in primo luogo che il tema della riforma della vigilanza finanziaria europea è stato finora affrontato in prevalenza in un'ottica di carattere tecnico, trascurandone le implicazioni di natura politica. Occorre pertanto compierne anche una lettura di tale tipo, che consentirebbe di creare un sistema di vigilanza capace di garantire maggiormente la stabilità dei mercati e anche gli interessi economici degli Stati membri.

Dopo aver posto in luce lo stretto legame tra l'avvio del dibattito sulla riforma e l'inizio della crisi economica internazionale, con una tempistica di elaborazione del progetto in esame a suo parere troppo breve, esprime il convincimento che un eventuale approfondimento della discussione da parte del Parlamento europeo potrebbe risultare utile per recuperare il ruolo della politica all'interno della nuova architettura.

Nell'evidenziare che le ragioni della riforma sono strettamente connesse alle cause della crisi, rimarca che essa non è dipesa dall'inadeguatezza delle scelte di politica economica a livello nazionale e internazionale, ma dalla mancata vigilanza sul comportamento degli operatori: ciò può essere a suo avviso spiegato o con la mancanza di competenza da parte delle autorità di vigilanza o con la loro «cattura» da parte dei vigilati. Osserva infatti che al processo di aggregazione fra gruppi bancari, conclusosi nel 2008, che ha condotto alla nascita di soggetti destinati a operare nei mercati internazionali, non ha fatto seguito un ampliamento e rafforzamento delle competenze e dei poteri delle autorità di controllo dei mercati, con conseguente inadeguatezza degli assetti di vigilanza rispetto alle potenzialità operative dei nuovi gruppi internazionali. In tal senso, egli prosegue, l'istituzione di autorità di vigilanza a livello europeo dovrebbe in parte neutralizzare i predetti rischi, creando le condizioni per la raccolta di maggiori informazioni sugli operatori di maggiori dimensioni.

Affinché il nuovo sistema di vigilanza possa funzionare occorre che le autorità siano indipendenti e al contempo dotate delle necessarie competenze in materia finanziaria: tuttavia la circostanza che gli esperti destinati a farne parte sono tratti dagli stessi settori sottoposti alla loro vigilanza rende necessario evitare conflitti di interesse e ciò può essere a suo parere ottenuto facendo sì che i componenti delle autorità europee di supervisione rispondano del loro operato alle istituzioni comunitarie titolari del potere politico, recuperando la piena operatività del principio di responsabilità e controllo delle autorità. Rileva infatti che già in passato si è assistito al fenomeno per cui i singoli Governi nazionali si sono spogliati di parte delle loro competenze in materia di politica monetaria con la creazione di un apposito organismo come la Banca centrale europea: tut-

tavia rimarca che tale scelta, formalizzata nel Trattato istitutivo, è stata controbilanciata dalla decisione di preservare ai Governi nazionali il potere di nomina dei componenti della BCE. Evidenzia al riguardo che il progetto di riforma, destinato a divenire operativo con l'entrata in vigore dei relativi regolamenti, sembra ridimensionare il ruolo e i poteri dei Governi nazionali, attribuendo alle autorità di vigilanza incisivi poteri in grado di interferire con l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche nazionali; inoltre i componenti dei nuovi organismi non sono di nomina governativa e la procedura di designazione non elimina il rischio di auto-referenzialità. Occorre pertanto recuperare il ruolo della politica al fine di evitare il prevalere di logiche oligarchiche all'interno del nuovo sistema di vigilanza.

Il presidente BALDASSARRI reputa necessario e urgente realizzare un meccanismo di vigilanza unico e centrale a livello europeo, costituito da organismi indipendenti, ma legati al contempo da un rapporto di responsabilità di fronte alle autorità politiche. Fra le cause della crisi economica invita comunque a non sottovalutare il peso della mancata vigilanza sugli squilibri macroeconomici, sollevando il problema di una *governance* mondiale di natura finanziaria ed economica.

Considerato lo scarso tempo a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone ai Commissari di predisporre per iscritto eventuali quesiti da trasmettere agli esperti, anche in considerazione del valore e della rilevanza delle audizioni svolte.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) concorda con tale proposta anche alla luce dell'esigenza di acquisire dagli auditi ulteriori elementi di riflessione e di approfondimento.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) conviene con la predetta proposta e sottolinea che il dibattito sulla vigilanza finanziaria europea sta sempre più mettendo in risalto il rischio che prevalgano interesse di parte nella costruzione e nel funzionamento della nuova architettura istituzionale.

Il senatore COSTA (*PdL*) condivide la proposta avanzata dal presidente Baldassarri e manifesta apprezzamento per i contributi di approfondimento forniti dagli auditi.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI comunica che il relatore Sciascia procederà all'illustrazione dello schema di parere da lui predisposto e propone alla Commissione di rinviarne la votazione a un'apposita seduta da convocare alle ore 9 di domani, nel corso della quale, ove possibile, si procederà anche all'esame e alla votazione del parere sul disegno di legge n. 1956, rimesso alla sede plenaria su richiesta del Partito Democratico.

La Commissione conviene.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente BALDASSARRI chiede al relatore di integrare lo schema di parere illustrato, in relazione al tema dei concorsi pubblici nella Agenzia delle entrate, con l'indicazione che è opportuno fissare un limite al numero di idonei in termini percentuali rispetto ai posti messi a concorso.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) assicura che terrà conto di tale proposta di integrazione nella stesura definitiva del parere.

Il senatore MUSI (*PD*) avrebbe preferito che nel parere fosse inserito un rilievo sulla presenza, all'interno del decreto-legge, di norme di carattere innovativo e non di mera proroga termini e un riferimento all'opportunità di prevedere, in tema di politica immobiliare una proroga del termine per l'esecuzione coattiva degli sfratti. In ordine alla questione dell'assunzione di personale presso le agenzie fiscali, ritiene opportuno che la Commissione ascolti in primo luogo l'Agenzia delle entrate per comprendere le ragioni per le quali è stata espletata una procedura concorsuale, destinata poi a dar luogo soltanto a una riserva di idonei, pur in presenza del divieto generalizzato di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) apprezzerrebbe l'inserimento nel parere di un'indicazione relativa al problema dell'eventuale connessione tra la disciplina dello scudo fiscale e le quote accantonate a titolo di TFR dei lavoratori frontalieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente BALDASSARRI comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, giovedì 21 gennaio, per la votazione del parere sul disegno di legge n. 1955 e, eventualmente, del parere sull'Atto Senato n. 1956.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1955

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Considerata la natura di disposizioni di proroga termini delle numerose norme di carattere tributario che, in estrema sintesi, concernono, tra l'altro, la riapertura dei termini del cosiddetto scudo fiscale, i nuovi termini per gli accertamenti fiscali connessi a tale riapertura, la proroga del termine per la trasmissione telematica di alcune documentazioni fiscali, per la definizione degli studi di settore per gli anni 2010 e 2011, per i versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con sede in comuni colpiti dal sisma dell'Aquila, la Commissione esprime parere favorevole, con particolare riferimento, al differimento del termine per l'approvazione degli studi di settore per gli anni 2010 e 2011, proroga maturata dalla necessità per l'Amministrazione Finanziaria di poter disporre di maggior tempo anche allo scopo di tener conto, dei negativi impatti della crisi economica ancora in atto.

La Commissione formula comunque le seguenti osservazioni:

1. Articolo 1 comma terzo – proroga dei termini d'accertamento

La norma prevede:

a) Il raddoppio dei termini d'accertamento (da 4 a 8 anni e da 5 a 10 anni in ipotesi di omessa dichiarazione) sia per le imposte dirette che per l'IVA, per operazioni connesse ad investimenti ed attività patrimoniali detenute all'estero che, salvo prova contraria, si presumono redditi sottratti a tassazione.

b) Il raddoppio dei termini per gli accertamenti relativi ad infrazione agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW della dichiarazione fiscale).

Si consiglia al riguardo, di definire con regole certe l'ambito di concreta applicazione delle dette disposizioni evitando che la disposizione di proroga dei termini di accertamento possa essere riferita ad altri redditi non contemplati dalla disposizione in commento. In particolare si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che venga indicato, per quanto concerne la disposizione di proroga sub. a, la tipologia dei redditi che si presumono non dichiarati e, soprattutto, l'esatta determinazione

del periodo d'imposta in cui si presume che i redditi siano stati sottratti a tassazione.

2. *Articolo 1 comma sesto – Trasmissioni telematiche*

In relazione all'obbligo, a partire dal gennaio 2011 di trasmissione (telematica) delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Mod. 770) con cadenza mensile, introdotto dalla legge n. 244 del 2007 a far tempo da 1° gennaio 2009 e già prorogato al 1 gennaio 2010 dalla L. 14/2009, la proroga è motivata dalla esigenza di «*un'ulteriore adeguata fase di sperimentazione*». Si invita quindi la Commissione di merito ad una ulteriore, attenta valutazione che l'obbligo previsto, con scadenza mensile, non costituisca un onere eccessivo in termini di adempimenti per i contribuenti.

3. *Articolo 1 comma settimo – Proroga del termine per sanare da parte di lavoratori frontalieri, l'omessa o l'incompleta presentazione del modello RW.*

La proroga riguarda i frontalieri ed i lavoratori assimilati che così potranno regolarizzare la loro posizione (con le note modalità) anche con riferimento ai redditi 2009.

Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la possibilità che una analoga facoltà sia attribuita anche ai contribuenti, diversi da quelli elencati nella norma in oggetto indicata, che si avvarranno dello scudo fiscale nell'anno 2010, tenendo conto che le norme oggi vigenti, confermate dalla Circolare 43/E/09, non prevedono l'esenzione dalla compilazione del quadro RW per il periodo d'imposta 2009.

4. *Articolo 1 comma 17 – Proroga per SIIQ (società di investimento immobiliare quotate)*

La Commissione esprime forti perplessità per la riapertura del termine assegnato alle società immobiliari quotate in borsa per scegliere il regime opzionale di tassazione dei redditi da locazione: la scelta del Governo di consentire a tale tipologia di impresa un regime fiscale agevolato sui redditi degli immobili locati non appare rispondente a un criterio di universalità e generalità della norma ed appare altresì contraddittorio rispetto alla mancata adozione di un regime fiscale analogo finalizzato a introdurre l'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi da locazione dei soggetti privati.

4. *Art. 2 comma 8 – Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi*

In relazione alla proroga di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le Pubbliche amministrazioni, disposta dal comma 8 dell'articolo 2, la Commissione esprime parere favorevole nel presupposto che tale disposizione dovrebbe valere anche per i concorsi già banditi ed espletati dal parte delle Agenzie fiscali e, in particolare, da parte dell'Agenzia delle entrate. In merito a tale Agenzia, infatti, risulta antieconomico e non rispondente ad un criterio di buona amministrazione l'indizione di concorsi prima della decorrenza dei termini per l'utilizzo delle graduatorie già formate con l'espletamento di concorsi effettuati negli anni scorsi, con particolare riferimento all'utilizzo delle graduatorie dei candidati con punteggio utile per essere ammessi al tirocinio.

5. *Art. 8 comma 3- Proroga adozione tariffa integrata ambientale (TIA)*

La Commissione inoltre esprime la preoccupazione che la proroga del termine per l'adozione della tariffa integrata ambientale (istituita ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n.152 del 2006) da parte degli enti locali non affronta in maniera definitiva e sistematica la questione della natura giuridica di tale tariffa. La commissione coglie inoltre l'occasione di rimarcare come rimanga ancora irrisolto il problema del rimborso dell'IVA indebitamente pagata dai contribuenti – dopo la sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale – sulla tariffa di igiene ambientale (disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n.22 del 1997 e attuata con il D.P.R. n.158 del 1999) né il problema di come gli enti locali dovranno predisporre i rispettivi piani finanziari e i bilanci per l'esercizio 2010.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

161^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale puntualizza che i disegni di legge cosiddetti «milleproroghe» solitamente hanno lo scopo di prorogare per un altro anno la devoluzione del 5 per mille delle imposte sul reddito a finalità di carattere sociale, nel momento in cui l'istituto non è stato inserito nella legge finanziaria. Invita dunque il relatore a prestare la massima attenzione alla questione tanto più che esso offre una risposta concreta a molteplici sensibilità. Rammenta peraltro che negli anni 2006 e 2007 gli importi del 5 per mille sono stati conferiti solo per il 60-70 per cento tradendo in sostanza la volontà dei cittadini italiani. Auspica quindi che, nelle opportune sedi, si possa giungere alla presentazione di un emendamento di carattere trasversale sul tema, soprattutto a vantaggio dello sport.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto un documento redatto dal Comitato per la razionalizzazione della formazione turistica e la promozione della cultura dell'ospitalità, che reca alcuni suggerimenti con riguardo agli istituti tecnici per il turismo e agli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Poiché ragioni di tempo non hanno consentito di audire direttamente il Comitato, stante l'esigenza di concludere il prima possibile l'esame degli atti in titolo, ritiene utile illustrare ai commissari i contenuti del documento ed in particolare le proposte avanzate per gli istituti professionali: inserimento dell'informatica nell'orario di matematica; riduzione del carico orario di chimica e fisica nel primo biennio, atteso che le relative conoscenze e competenze sono già presenti nella disciplina quinquennale «scienza degli alimenti»; ripristino della pari dignità fra le lingue straniere; mantenimento della differenziazione fra percorso didattico di cucina e sala; auspicabile previsione di poli per il turismo e di istituti di istruzione superiore che comprendano l'istituto tecnico per il turismo e l'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Nel dibattito interviene quindi il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*), il quale, pur convenendo con le necessità di razionalizzazione, si augura che la riduzione delle ore e delle discipline non comporti un decremento della qualità. Si richiama quindi all'esperienza della provincia autonoma di Bolzano i cui studenti raggiungono, nei *test* OCSE-PISA, risultati paragonabili a quelli della Finlandia, ritenendo che ciò possa costituire un buon punto di partenza anche per il resto del Paese.

Nel riconoscere l'esigenza di tagliare le spese inutili, puntualizza che tali decurtazioni non devono comunque essere tali da rendere ingestibile il sistema scolastico. Ritiene infatti che la scuola sia il luogo della formazione della personalità nonché l'occasione per trasmettere i valori basilari della convivenza civile. Essa sviluppa inoltre a suo avviso le capacità di analisi, di sintesi, di giudizio critico e di ricerca a seguito delle quali si acquisiscono anche i saperi.

Si sofferma quindi sulle discipline economico-giuridiche, che vengono eliminate negli istituti liceali, con un impoverimento della preparazione dei ragazzi e della vita pubblica. Per supplire a ciò, gli schemi di decreto inseriscono lo studio di Cittadinanza e Costituzione nell'area sto-

rico-geografica. Nel criticare tale scelta, sottolinea le peculiarità delle discipline giuridiche ed economiche, che non possono a suo giudizio essere insegnate dai docenti di storia. Esprime peraltro preoccupazione per la sorte degli insegnanti di diritto ed economia, nella cui formazione sono state investite cospicue risorse. Qualora non fosse possibile un ripensamento in via generale sul tema in questione, invita a preservare quanto meno l'autonomia della provincia di Bolzano.

Nel ricordare poi che il Governo ha accolto un ordine del giorno a sua firma presentato al disegno di legge n. 1929, relativo a coloro i quali hanno superato i corsi quadriennali di formazione professionale nella provincia di Bolzano e intendono sostenere l'esame di Stato, pone in luce l'alto livello qualitativo degli studenti che scelgono detti percorsi. Evidenzia al riguardo che circa il 35 per cento dei giovani in uscita dalla scuola media nella provincia di Bolzano si indirizza verso i corsi di formazione professionali, i quali tuttavia non si concludono con il coronamento della maturità a differenza di quanto accade in altri Paesi europei. Rivendica quindi l'utilità di questi percorsi, anche rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, puntualizzando la necessità di introdurre norme tali per cui sia consentito il conseguimento dell'esame di Stato nella formazione professionale secondo regole già previste per le scuole secondarie di secondo grado. Fa presente infine che analoghe esigenze si riscontrano nella provincia di Trento.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) ritiene che il punto centrale del riordino sia imperniato su una didattica più efficace e concentrata, che eviti la dispersione in *curricula* inutilmente estesi. In tal modo, si trasferiscono risorse dal piano quantitativo a quello qualitativo. Concorda dunque con la riduzione delle materie di studio, specialmente per i tecnici e i professionali, considerato che non è il numero di ore di lezione a garantire il successo formativo.

Reputa peraltro correlato il profilo della formazione dei docenti, affinché essi siano opportunamente stimolati, al punto che occorre affrontare con tempestività il tema del reclutamento e della retribuzione di risultato.

Condivide altresì che si ponga fine alle sperimentazioni e che si riducano le specializzazioni, manifestando tuttavia in proposito alcune perplessità circa l'eliminazione di quelle che risultano invece più richieste.

Giudica tuttavia il riordino eccessivamente allineato sull'indirizzo dell'ex ministro Fioroni, ritenendo invece più proficuo il doppio canale introdotto dall'allora ministro Moratti. Manifesta poi talune riserve sulla statalizzazione dell'istruzione professionale, ravvisandone comunque le motivazioni nelle difficoltà che incontra il Meridione ad attivare tali percorsi. Ricorda in proposito che secondo l'articolo 116, comma 3, della Costituzione è possibile applicare un sistema differenziato e che l'articolo 117, comma 3, attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva sull'istruzione e la formazione professionale, le quali in alcune Regioni raggiungono del resto punte di eccellenza.

Non ritiene invece opportuno l'accesso diretto all'università da parte dei diplomati negli istituti tecnici e professionali, atteso che sarebbe preferibile ripristinare l'anno integrativo già previsto dall'*ex* ministro Moratti.

Valuta poi favorevolmente la valorizzazione dei laboratori, auspicando lo sviluppo di un sistema di istruzione tecnica e professionale superiore che rappresenti un ulteriore sbocco. Rispetto allo schema di parere sull'atto n. 132 presentato presso la Camera dei deputati, si dichiara altresì contrario alla contrazione eccessiva delle materie umanistiche nel liceo classico per far spazio a quelle scientifiche, atteso che l'obiettivo principale di tale percorso deve essere a suo avviso la capacità di comprensione dei fenomeni in maniera critica.

Sollecita inoltre il reinserimento dell'alternanza scuola-lavoro, prevista nella XIV legislatura, nonché un collegamento più efficace con il sistema universitario, anche attraverso una accentuazione dell'indirizzo al quinto anno. Ritiene peraltro che i *curricula* dovrebbero essere collegati all'esame di Stato per razionalizzare l'accesso all'università.

Avviandosi alla conclusione, afferma che, per l'autonoma definizione dei *curricula* delle scuole, sarebbe opportuno riprendere il modello previsto dall'*ex* ministro Moratti, affiancando una parte opzionale a quella di tipo obbligatorio. Reputa infine imprescindibile una verifica dei risultati del riordino in atto, dopo i primi due anni dall'entrata in vigore.

Il senatore PROCACCI (*PD*) esprime preliminarmente un rammarico per lo scarso ruolo del Parlamento su un tema centrale del Paese, quello della formazione, reputando ciò giuridicamente permesso ma politicamente disdicevole. Sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, che il Governo avesse ascoltato le Commissioni competenti prima di presentare una propria proposta; lamenta quindi che i decreti in titolo rappresentino una decisione già presa, che ha registrato peraltro orientamenti negativi anche da parte delle Regioni.

Si interroga dunque sulle peculiarità del riordino, sottolineando come la cosiddetta riforma Moratti, seppur conservatrice, avesse un disegno formativo, totalmente assente negli atti in esame. Critica dunque la mancanza di una visione organica, ritenendo che la riorganizzazione delle discipline sia basata esclusivamente su una logica di tagli, anziché essere volta all'acquisizione e allo sviluppo delle capacità e attitudini degli studenti.

Dopo aver evidenziato che molte scelte didattiche sono il frutto delle sperimentazioni, critica il discostamento tra organico di diritto e organico di fatto che si registra di anno in anno, tale da determinare incertezze e difficoltà nella ricomposizione delle cattedre. Coglie quindi l'occasione per sollecitare la riagggregazione delle classi di concorso.

Ricordando che per la scuola secondaria di secondo grado le iscrizioni sono rinviate al 26 marzo, ritiene che il carico orario influisca sulla formazione degli alunni. In proposito deplora che siano ridotte le ore di matematica atteso non si incentiva la cultura scientifica, analogamente a quanto si verifica per le lingue straniere e le scienze naturali.

Censura altresì la mancata previsione di un'adeguata formazione dei docenti, nonché il limitato numero di opzioni previste nei licei, prefigurando la possibilità di introdurre il liceo per le comunicazioni come scelta nel liceo classico o in quello delle scienze umane.

Si sofferma indi sui licei musicali domandando chiarimenti circa il numero esiguo di quelli attivabili e sottolineando come lo studio di uno strumento debba assolutamente essere individuale. Nega infine che la riforma sia d'aiuto per il Paese e giudica negativamente l'atteggiamento del Ministro, che mortifica il ruolo del Parlamento, tanto più che ha elaborato un riordino dettato solo dai tagli. Coglie infine l'occasione per sollecitare il tema della scuola tecnica superiore, augurandosi prospettive di lungo periodo che investano nella formazione.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) pone anzitutto l'accento sugli aspetti che giudica particolarmente positivi del riordino in esame, fra cui la quota di flessibilità che gli istituti secondari superiori avranno a disposizione per personalizzare i rispettivi percorsi in coerenza con le rispettive realtà territoriali. Si esprime poi in senso favorevole all'istituzione dei comitati tecnico-scientifici e dei dipartimenti, con funzioni evidentemente solo consultive e propositive nelle aree di indirizzo delle scuole.

Giudica indi positivamente la stipula di contratti d'opera con esponenti del mondo del lavoro, che conseguiranno l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla realtà professionale. In tal senso, sollecita altresì un potenziamento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, come già configurate nella precedente riforma Moratti. Analogamente, condivide la scelta di valorizzare le competenze, oltre che le conoscenze.

Quanto alla riduzione dei quadri orari, concorda senz'altro con l'obiettivo di garantire tempi più distesi ai ragazzi per svolgere attività sportive e di socializzazione. Concorda altresì sulla istituzione dei Comitati nazionali per l'istruzione liceale, nonché tecnica e professionale.

Manifesta invece perplessità sull'appannamento del profilo professionale relativo ai dirigenti di comunità, di cui sottolinea il valore sociale, sollecitando il mantenimento del relativo percorso. Analogamente, si interroga sulla sorte dei disegnatori pubblicitari il cui *curriculum* non trova confluenza.

Dopo aver sollecitato la trasmissione del regolamento relativo al riordino delle classi di concorso, che consentirà di avere la visione d'insieme della riforma, si avvia a conclusione ribadendo l'esigenza di porre particolare attenzione al profilo di dirigente di comunità e di incrementare l'alternanza scuola-lavoro. Auspica altresì il passaggio ad organici funzionali di istituto almeno triennali, nonché una riforma degli organi collegiali che eviti il rischio di sovrapposizioni. Nel sottolineare l'urgenza di individuare competenze inderogabili e trasversali rispetto alle discipline su assi culturali ben definiti per ogni indirizzo, rimarca l'esigenza di potenziare un servizio scolastico integrato fra Stato e Regioni onde garantirne una distribuzione omogenea sul territorio, oltre che sul piano economico e sociale.

Quanto alla frammentazione delle discipline, da più parti lamentata, ritiene che potrebbe essere affrontata realizzando aree didattiche e formative più ampie, coerenti con la didattica laboratoriale, anche in funzione della certificazione delle competenze.

Rileva infine che l'aggiornamento degli insegnanti, per il quale la direttiva sull'offerta formativa ha stanziato appositi fondi, deve essere accompagnato da misure di valutazione delle scuole e diverse modalità di reclutamento, onde garantire un effettivo incremento qualitativo della scuola nel tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi

(1673) MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PIZZA replica agli intervenuti nel dibattito osservando anzitutto che la competenza istituzionale del Ministero riguarda la scuola dell'infanzia alla quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere iscritti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti altresì le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, subordinatamente alla disponibilità di posti e di locali.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia è consentita in via straordinaria l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa fra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione, d'intesa tra istituzioni scolastiche e comuni interessati.

Il Sottosegretario riferisce altresì sulla possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nell'attivazione delle «sezioni primavera», rivolte a bambini dai 24 ai 36 mesi, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Il servizio offerto dalle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, prosegue il Sottosegretario, garantisce così oltre il 90 per cento della popolazione infantile interessata.

A legislazione vigente, precisa, non rientra quindi nella competenza istituzionale del Ministero l'istituzione e/o l'organizzazione di servizi in favore di bambini di età compresa tra zero e tre anni.

Quanto ai disegni di legge in titolo, egli ritiene preferibile che sia adottato un testo base sul quale il Governo, in considerazione anche del coinvolgimento di più Amministrazioni statali e locali, si riserva di esprimere il proprio avviso.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto sull'istituzione di un Comitato ristretto incaricato di verificare, entro la fine di febbraio, la praticabilità di redigere un testo unificato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede al Sottosegretario la disponibilità del Governo ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario PIZZA conferma che il Governo farà senz'altro la sua parte. Occorre tuttavia conoscere preliminarmente il testo che la Commissione intende assumere a base della sua discussione. Anticipa comunque fin d'ora la più ampia disponibilità nei confronti di un progetto di grande civiltà, che corrisponde alle esigenze delle famiglie contemporanee, in cui spesso entrambi i genitori lavorano.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PIZZA replica agli intervenuti nel dibattito, rilevando anzitutto che il tema principale consiste nella equiparazione fra il sistema dell'alta formazione e quello dell'università sotto il profilo della valenza dei titoli. A tal fine il disegno di legge n. 1693 stabilisce infatti l'equipollenza dei titoli rilasciati dall'AFAM alle lauree universitarie del-

l'area umanistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Al riguardo, fa peraltro presente che la normativa vigente già prevede che i titoli rilasciati dall'AFAM sia equivalenti alle lauree universitarie; la legge di riforma n. 508 del 1999 rimette invece l'equipollenza ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per una più puntuale definizione delle corrispondenze. Al momento, sono in corso i lavori di un apposito gruppo di studio congiunto fra CUN e CNAM.

Quanto all'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), parallelo al Consiglio nazionale degli studenti universitari, egli si esprime in senso favorevole pur osservando che il funzionamento dell'organo comporta spese le quali, in assenza di appositi finanziamenti, graverebbero sui fondi assegnati all'AFAM.

Con riguardo al riconoscimento delle accademie e dei conservatori quali sedi primarie della formazione del personale docente nelle materie artistiche e musicali nelle scuole, il Sottosegretario rimarca la delicatezza della questione, che deve essere a suo avviso valutata in rapporto al regolamento *in itinere* sulla stessa materia.

Passando all'iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali e a un corso di laurea, osserva che essa sembra contrastare con l'equivalenza dei titoli rilasciati dall'AFAM e il sistema universitario.

Avviandosi alla conclusione, dichiara di condividere pienamente lo spirito che anima i disegni di legge in esame, rilevando tuttavia che alcune problematiche potrebbero essere risolte a normativa vigente, nei limiti delle risorse disponibili nell'attuale situazione economica. Il ricorso alla fonte primaria appare invece necessario per l'istituzione del CNSAC e per consentire l'iscrizione contemporanea all'AFAM e a un corso di laurea. Tuttavia, per entrambi tali profili, ritiene indispensabile un approfondimento sia di merito che di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

116^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il Presidente invita il relatore ad illustrare lo schema di parere dallo stesso predisposto.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere testé illustrato, evidenziando in senso critico che il decreto-legge in esame non affronta taluni nodi problematici di rilievo, attinenti in particolare alla previdenza nel settore agricolo, ai piani irrigui ed infine alla proprietà contadina.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, sottolineando altresì la necessità di affrontare le questioni attinenti ai consorzi di irrigazione.

Il senatore SANCIU (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere in questione, dichiarando di condividere totalmente le analisi e le considerazioni espresse dal relatore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore Zanoletti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1955

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

al comma 4 dell'articolo 2 si stabilisce che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo umbro-toscano si concluda entro il dicembre 2011, consentendo così al commissario *ad acta*, nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di garantire sia la prosecuzione del servizio pubblico, sia la gestione e la definizione dei rapporti pendenti fino all'effettivo trasferimento di competenze al soggetto che le regioni Umbria e Toscana costituiranno o individueranno;

il predetto comma 4 assicura che l'Ente in questione garantisca adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni statali, e che la procedura liquidatoria sia conclusa con un rendiconto e una relazione sull'attività svolta da parte del Commissario *ad acta*;

il comma 6 dell'articolo 2, riferito all'Ente irriguo Puglia, Lucania e Irpinia, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'emanazione del regolamento di riordino di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

tale proroga si rende necessaria in quanto il piano di rientro per il risanamento dell'Ente, predisposto dal Commissario straordinario in base al comma 1055 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, richiede tempi più ampi di valutazione rispetto alla precedente scadenza, dovuti alla complessità di tutte le voci relative alle situazioni debitorie e creditorie dell'Ente stesso, anche tenendo conto del coinvolgimento di varie istituzioni tra cui le regioni Puglia e Basilicata;

il comma 7 dell'articolo 2 reca una disposizione di copertura finanziaria in ordine alla proroga prevista al comma 6;

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

114^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLE RECENTI VICENDE DEGLI STABILIMENTI ITALIANI DEL GRUPPO FIAT

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*), a seguito delle richieste di audizioni avanzate nella seduta di ieri sulla situazione dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, si sofferma sull'importanza di prevedere l'audizione del Capo del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo economico affinché vengano forniti alla Commissione degli elementi informativi circa l'ammontare delle risorse che lo Stato ha riconosciuto negli ultimi anni alla Fiat attraverso il meccanismo degli incentivi al settore. Ritiene, infatti, che la difficile situazione dello stabilimento di Termini Imerese non possa essere elusa dal Gruppo Fiat senza la ricerca di soluzioni per salvaguardare i numerosi posti di lavoro che verrebbero messi a rischio.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) ricorda il rilevante indotto che lo stabilimento Fiat di Termini Imerese produce per l'intera area nord occidentale della Sicilia ed auspica un rapido intervento del Ministro dello sviluppo economico anche a seguito degli impegni che il Gruppo Fiat aveva assunto per quanto attiene alla produzione di auto ecologiche nello stabilimento di Termini Imerese.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), pur ricordando che in passato aveva manifestato un orientamento contrario al meccanismo degli incentivi al settore auto, ritiene che i numerosi problemi che stanno vivendo alcuni

stabilimenti italiani della Fiat non possano essere risolti attraverso l'istituzione di organi analoghi alle Commissioni d'inchiesta che sono invece in genere previste per l'accertamento di responsabilità. Auspica che un colosso mondiale come il Gruppo Fiat, che ha avuto l'abilità di dimostrare le proprie capacità anche all'estero, possa continuare ad investire in tutti i suoi stabilimenti italiani.

La senatrice VICARI (*PdL*) si sofferma sull'importanza di affrontare direttamente le questioni e i problemi legati alle vicende dello stabilimento Fiat di Termini Imerese anche attraverso la ricerca delle reali ragioni per cui nel corso degli anni diversi imprenditori di medie e grandi dimensioni hanno deciso di abbandonare i propri investimenti in Sicilia a causa dei noti *deficit* infrastrutturali dell'Isola e dell'elevato costo del lavoro. Auspica, infine, che nei prossimi giorni e, in ogni caso entro il 29 gennaio prossimo, data di convocazione del tavolo tecnico del settore automobilistico presso il Ministero dello sviluppo economico, siano avviate azioni concrete per la soluzione dei problemi dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che il problema degli stabilimenti italiani della Fiat debba essere affrontato in maniera seria attraverso la promozione di idonee politiche industriali. A tale proposito si sofferma sulla necessità che il Governo venga a riferire in Commissione sulle iniziative che l'Esecutivo intende intraprendere per il mantenimento dell'occupazione nel settore auto.

Dopo un breve intervento del senatore BATTAGLIA (*PdL*), che preannuncia il suo voto contrario a provvedimenti che dovessero prorogare gli incentivi al settore auto in assenza di impegni precisi da parte del Gruppo Fiat nei confronti dello stabilimento di Termini Imerese, il presidente CURSI assicura di essersi già fatto carico delle richieste di audizioni avanzate dai senatori intervenuti nel corso della seduta di ieri. A tale proposito, ritiene che la Commissione potrà anche procedere, d'intesa con il Ministro competente, all'audizione del Capo del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

IN SEDE REFERENTE

(1930) *Deputati REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*, approvato dalla Camera dei deputati

(299) *STIFFONI. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «Totally in Italy»*

(731) *SANGALLI ed altri. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani*

(1308) BONFRISCO e CASOLI. – *Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera*

(1801) BUTTI. – *Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ricorda che l'Aula del Senato ebbe già modo di occuparsi, il 4 novembre dello scorso anno, del tema del *made in Italy* e si sofferma quindi sui principali passaggi dell'iter del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati. A tale proposito, manifesta condivisione per la soluzione di conferire il marchio *made in Italy* ai prodotti realizzati prevalentemente in Italia e di assicurare, pertanto, tale marchio anche alle merci la cui produzione è solo in minor parte effettuata all'estero. Ritiene, inoltre, che il diritto dei consumatori ad essere correttamente informati sull'origine dei prodotti debba essere contemperato dalla possibilità per le aziende di utilizzare componenti e materiali in parte realizzati all'estero. Auspica, infine, che l'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento possa agire come stimolo in sede comunitaria per l'approvazione di una normativa europea che consenta la tracciabilità dei prodotti. Da ultimo, si sofferma sulla necessità di estendere ad altri settori, quale quello del legno-arredo, le norme a tutela del *made in*.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che si possa migliorare il lavoro già svolto presso la Camera dei deputati, assicurando ai prodotti italiani una maggiore valorizzazione delle loro specificità senza farsi abbagliare da logiche protezionistiche. Ricorda, quindi, il contenuto del disegno di legge presentato dal senatore Sangalli e manifesta l'opportunità di istituire un Comitato ristretto che consenta di approfondire le diverse questioni richiamate dai disegni di legge in titolo e di superare eventuali rilievi che prevedibilmente potrebbero giungere dall'Unione europea. Dichiara infine di condividere la possibilità di estendere al settore del legno-arredo la normativa sul *made in*.

Il presidente CURSI si riserva di valutare la possibilità di istituire un Comitato ristretto per approfondire le problematiche richiamate dai senatori intervenuti e per svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi informativi. Assicura, infine, che chiederà al vice ministro Urso di intervenire alle prossime sedute della Commissione in cui verranno esaminati i disegni di legge sul *made in*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente CURSI avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

140^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(287) BAIIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

(305) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative

(477) MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PORETTI (PD) chiede al presidente Tomassini di rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di posticipare il termine di presentazione in Assemblea degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1771, termine che, sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dovrebbe essere presumibilmente fissato per le ore 20 di stasera. A suo avviso, poiché la Commissione concluderà probabilmente l'*iter* del disegno di legge menzionato

solo nella seduta odierna, i Gruppi avrebbero uno spazio temporale eccessivamente ristretto per la predisposizione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che inizialmente, secondo alcune indiscrezioni, il termine di presentazione in Assemblea degli emendamenti era stato indicato per una data successiva, prende atto della richiesta avanzata dalla senatrice Poretti che, a nome di tutta la Commissione, si riserva di sottoporre alla valutazione del Presidente del Senato.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.5 e 10.6.

Dopo alcune osservazioni incidentali del senatore RIZZI (*LNP*), in merito alla proposta 10.7 (testo 2), il PRESIDENTE rileva che l'emendamento stesso potrà essere ripresentato all'Assemblea in una formulazione volta a superare le obiezioni di contrarietà avanzate dalla Commissione bilancio sui profili di copertura *ex* articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 10.7 (testo 2) e approva la proposta 10.9 (testo 2).

In esito a separate e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 (testo 2), sui quali peraltro il relatore, senatore DE LILLO (*PdL*), osserva incidentalmente che potrebbero essere ripresentati nel corso dell'*iter* in Assemblea, laddove siano verificate possibili ipotesi di risoluzione delle problematiche di natura finanziaria.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative presentate all'articolo 11.

Posti separatamente ai voti, la Commissione approva gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Quanto all'articolo 12, in esito a distinte votazioni, risulta approvato l'emendamento 12.1 e respinta la proposta 12.2.

Posta in votazione la Commissione approva infine la proposta Tit 1.

Terminata la votazione sulle proposte emendative, si passa alle dichiarazioni di voto, sul conferimento del mandato al relatore e riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore BOSONE (*PD*) esprime in primo luogo un sentito ringraziamento nei confronti del relatore, del Presidente e del Governo per l'ampio dibattito svolto in Commissione, poiché si è avuta l'opportunità di

svolgere un esame approfondito al fine di apportare utili interventi migliorativi su un testo – approvato dalla Camera dei deputati e assunto a testo base – ampiamente condiviso nella *ratio* e nell'impostazione complessiva. Al riguardo, coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di una disciplina per la cura dei pazienti terminali e le terapie del dolore attraverso misure di radicamento sul territorio, con riferimento non soltanto all'assistenza ospedaliera, ma anche e soprattutto alle cure domiciliari. Esprime inoltre un giudizio positivo sulle norme di semplificazione delle procedure di prescrizione dei farmaci antidolore, quale punto cardine della disciplina in corso d'esame, con riferimento alla quale da tempo si attendeva una risposta da parte del legislatore.

Residuano tuttavia aspetti ancora controversi, quali la possibilità di disporre una riserva per le posizioni dirigenziali in favore dei professionisti formati nell'ambito delle cure palliative, ovvero l'attribuzione del ricettario del Servizio sanitario nazionale a tutti gli operatori medici nel settore. Meritano inoltre un'ulteriore riflessione quei profili di semplificazione relativi all'articolo 10, sui quali peraltro, pur consapevole delle necessarie misure di sicurezza in materia di dispensazione di tali farmaci, il Gruppo del Partito Democratico ha espresso forti perplessità, ritenendo preferibile la formulazione di cui al testo scaturito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Esprime pertanto l'augurio che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere valutati opportuni spunti di miglioramento, con particolare riferimento all'esigenza di valorizzare le professionalità espresse nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, nonché nell'ottica di semplificare le procedure di prescrizione, quali elementi a suo giudizio estremamente qualificanti dalla disciplina in esame.

Sollecita inoltre una riflessione circa l'opportunità di presentare un ordine del giorno condiviso in materia di «parto senza dolore», tenuto conto che l'attuale organizzazione sanitaria regionale non appare in grado di assicurare questo servizio: tale iniziativa potrebbe rappresentare un indubbio progresso civile proprio nel momento in cui si pongono le premesse dell'«ospedale senza dolore».

Conclusivamente, tenuto conto che, a suo avviso, i miglioramenti apportati sono ancora insufficienti, annuncia l'astensione da parte del suo Gruppo, nell'auspicio che le problematiche segnalate possano essere oggetto di un'ulteriore riflessione in Assemblea al fine di pervenire all'elaborazione di un testo condiviso, sul quale solo allora il voto non potrà che essere positivo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Popolo della Libertà, osserva che uno dei compiti principali del legislatore è quello di migliorare il sistema normativo in modo da contribuire alla crescita democratica del Paese. Il disegno di legge in argomento va senz'altro in tale direzione, accrescendo il livello di civiltà dell'Italia in uno dei settori più delicati e controversi, relativo alla fase terminale delle persone malate.

In tal senso, da parte di molti si è registrato disagio e mortificazione per il fatto che l'Italia si trova nelle ultime posizioni tra i Paesi che utilizzano i farmaci contro il dolore. Certamente, attraverso successivi aggiustamenti, la normativa di settore ha fatto registrare nel corso degli anni dei progressi, tuttavia ancora insufficienti per garantire efficienza e coerenza complessiva alla legislazione di tale comparto. In particolare, per quanto concerne l'impiego delle sostanze stupefacenti si è manifestato maggiormente l'interesse a contrastare eventuali, ipotetici usi illegittimi di tali sostanze piuttosto che fornire una risposta adeguata ai pazienti, ai familiari ed ai medici, senza accrescere le loro difficoltà.

Il disegno di legge in esame, nel concentrare la propria attenzione sia sulle terapie palliative, sia sulla cura del dolore, tiene conto del lavoro apprezzabile svolto dall'altro ramo del Parlamento, confermandone l'impostazione complessiva, sia pur con alcuni correttivi resisi necessari per superare talune incongruenze. In particolare, a suo giudizio. Permane l'esigenza di individuare soluzioni idonee volte a consentire a tutti i medici operanti sul settore delle cure palliative la possibilità di prescrivere farmaci antidolore.

Coglie infine l'occasione per un sentito apprezzamento nei confronti delle strutture tecniche del Governo per il loro prezioso apporto.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole, concordando sul fatto che il disegno di legge in titolo amplia le possibilità di cura per molti malati, attraverso misure apprezzabili, peraltro accompagnate da garanzie adeguate. Il clima collaborativo, instauratosi tra maggioranza e opposizione alla Camera dei deputati e confermato anche nel corso dei lavori della Commissione, rappresenta uno dei risultati più significativi che auspica possa riproporsi anche in future occasioni.

Per quanto riguarda il campo di applicazione di alcune disposizioni, osserva che l'istituzione di due reti per le cure palliative e la terapia del dolore potrebbe creare qualche difficoltà di coordinamento, soprattutto nelle piccole Regioni, mentre più in generale si avverte l'esigenza che il territorio sia attentamente coinvolto nel momento in cui gli interventi previsti dal disegno di legge verranno attuati. Infine, nel condividere lo sforzo di semplificare le procedure per la prescrizione dei farmaci contro il dolore, ritiene che sia stato compiuto un primo passo rilevante.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1771, assunto quale testo base, con le modifiche accolte, autorizzandolo ad apportare al testo le eventuali correzioni di coordinamento formale che risultassero necessarie e autorizzandolo altresì a richiedere di poter riferire oralmente, con la proposta di assorbire gli altri disegni di legge in titolo.

Il presidente TOMASSINI coglie l'occasione per ringraziare il relatore, i Gruppi parlamentari ed il Governo per aver cercato in maniera costruttiva di dipanare dubbi circa il pericolo che potesse essere radical-

mente modificato il testo approvato dalla Camera dei deputati. Difatti, l'obiettivo è stato quello di correggere l'impianto complessivo del disegno in esame. Nel corso dell'*iter* in Commissione, in talune occasioni, non si è avuto modo di apportare ulteriori aggiustamenti, in quanto avrebbero comportato difficoltà nella copertura finanziaria. In ogni caso, ritiene che il lavoro compiuto dalla Commissione sia pregevole, anche perché ha saputo far tesoro del clima collaborativo instauratosi tra le varie forze politiche. In quest'ottica, esprime l'auspicio che durante l'*iter* in Assemblea, attraverso emendamenti ed ordini del giorno, l'apporto collaborativo dei vari schieramenti possa essere confermato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio ultimo scorso in cui si è svolta la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BOSONE (*PD*) rileva preliminarmente come si tratti di un provvedimento di sua natura disorganico, che a suo giudizio impedisce una riflessione politica di ampio respiro. Cionondimeno, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione su alcuni profili qualificanti. In primo luogo alla luce dell'ulteriore proroga del termine per l'adeguamento da parte delle strutture sanitarie all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, chiede se non si ritenga opportuno delineare una rivisitazione complessiva della disciplina vigente, viste le difficoltà sinora riscontrate per l'attuazione della legge n. 120 del 2007 che ha dato luogo ad una serie di proroghe del termine ivi previsto. Domanda inoltre se non si disponga di un quadro aggiornato concernente le regioni che hanno provveduto all'adozione delle richieste misure di adeguamento.

Sollecita infine ulteriori delucidazioni in merito alla proroga del termine relativo all'assunzione di personale presso il neoistituito Ministero della salute.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Bosone, esprime un giudizio critico in merito alle disposizioni di proroga del termine in materia di *intramoenia*: il mancato adeguamento da parte delle strutture sanitarie costituisce un problema di assoluto rilievo nell'ambito della garanzia dei servizi sanitari, laddove sarebbe a suo giudizio preferibile un intervento normativo *ad hoc*, volto alla rivisitazione complessiva della disciplina. Paventa inoltre il rischio

che una mancata regolarizzazione dei servizi resi in *intramoenia* possa penalizzare le strutture che si sono finora adeguate.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene brevemente per chiedere chiarimenti riguardo all'articolo 6, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il finanziamento per lo svolgimento dell'attività da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Non essendovi ulteriori interventi, si chiude la discussione generale.

Il ministro FAZIO, in replica ai quesiti emersi nel corso del dibattito, si riserva di offrire quanto prima gli elementi di delucidazione richiesti in merito all'Istituto superiore di sanità e all'assunzione di personale presso il Ministero della salute. Rende quindi noto che, per quanto riguarda l'attività svolta in *intramoenia*, presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati è attualmente in avanzato stato dell'*iter* l'esame delle iniziative legislative sul cosiddetto governo clinico, volte a prevedere la rivisitazione della disciplina concernente l'esclusività del rapporto, al fine di rendere opzionale la possibilità di svolgere l'attività libero-professionale intramuraria. Osserva quindi come quella contenuta nel disegno di legge in esame costituisce l'ultima disposizione di proroga del termine, in attesa che entri in vigore la riforma della disciplina ora in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente relatore TOMASSINI in sostituzione del relatore Saccomanno, propone di esprimere un parere favorevole, auspicando che il Governo provveda quanto prima, e comunque nelle more del termine indicato nel disegno di legge in esame, alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività libero-professionale intramuraria attraverso norme finalmente consolidate.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni testè formulata dal Presidente relatore, pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1955**

La 12^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, auspicando che il Governo provveda quanto prima, e comunque nelle more del termine indicato nel disegno di legge in esame, alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività libero-professionale intramuraria attraverso norme finalmente consolidate.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

147^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1956

Il presidente D'ALÌ propone di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1956 e di fissarlo per le ore 13 di domani, 21 gennaio 2010.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10^a Commissione)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante il riassetto della disciplina per la localizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, di sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

Lo schema è costituito da cinque titoli, il primo dei quali reca disposizioni di carattere generale e definisce la strategia del Governo in materia nucleare. Il titolo II disciplina le procedure autorizzative per la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti nucleari stabilendo i re-

quisiti degli operatori incaricati della realizzazione di tali impianti, la disciplina per la loro localizzazione, il procedimento di autorizzazione alla loro costruzione ed esercizio, nonché la disciplina dei sistemi di stoccaggio e la definizione delle misure compensative. Il titolo III disciplina le procedure di localizzazione e di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. È inoltre definita una disciplina per l'utilizzo del Fondo per il *decommissioning*. Il titolo IV prevede una campagna nazionale di informazione in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e della economicità. Il titolo V reca le norme finali.

Si sofferma poi su alcuni aspetti rilevanti che emergono dalla lettura del provvedimento. In particolare, l'articolo 19, che prevede che la disattivazione degli impianti sia svolta dalla SOGIN S.p.A., dispone – al comma 5 – che qualora al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei costi di disattivazione da parte della SOGIN sia superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il relativo fondo con la differenza. A tale riguardo ritiene necessaria un'attenta valutazione per verificare la sostenibilità del piano finanziario di cui si dovrà far carico il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti.

Con riferimento all'articolo 20, ritiene necessario coordinare opportunamente la previsione del comma 1 con quella del comma 3 allo scopo di evitare conflitti tra l'attività svolta dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Andrebbe inoltre approfondito il ruolo dei comitati di confronto e trasparenza previsti dall'articolo 21, che non sembrerebbero disporre delle strutture tecniche di supporto necessarie a svolgere la loro funzione.

Per quanto riguarda le misure compensative disciplinate dall'articolo 22, ritiene necessario specificare meglio i criteri di suddivisione delle misure compensative relative agli impianti situati in prossimità dei confini comunali o provinciali e dovrebbe, altresì, essere verificato che i benefici economici previsti dalla lettera a) del comma 2 di tale articolo non producano una distribuzione degli impianti sul territorio irrazionale sotto il profilo delle economie di scala e della sicurezza. Per quanto riguarda la campagna informativa prevista dall'articolo 30, sarebbe infine il caso di coinvolgere anche rappresentanti dei due rami del Parlamento tra i soggetti interessati alla definizione e alla realizzazione della campagna stessa.

Si apre la discussione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che ENI e EDF hanno già stabilito la localizzazione dei siti nucleari e stilato la relativa lista, che comprende le località di Montalto di Castro, di Borgo Sabotino, di Caorso, di Trino Vercellese, di Oristano, di Palma Montechiaro, di Monfalcone e di Chioggia, mentre la vecchia centrale del Garigliano è destinata ad ospitare il Deposito nazionale. Sarebbe certo un fatto positivo se ENI e

EDF smentissero queste localizzazioni, ma il dato di fatto con il quale ci si deve oggi confrontare è purtroppo quello di un Governo che ignora colpevolmente le fondamentali necessità di trasparenza e di informazione ai cittadini in materia nucleare. Rimane poi aperta la questione della possibilità o meno di una futura conversione degli impianti che ora si intende realizzare nell'ambito del nucleare di quarta generazione, dato che gli impianti per i quali il Governo ha stanziato ingenti risorse appaiono destinati a divenire tecnologicamente obsoleti nell'arco di pochi anni.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che il testo in esame accentua ulteriormente i caratteri di improvvisazione, velleitarismo e diletterantismo che hanno sinora caratterizzato la scelta nucleare del Governo ed appare per di più profondamente viziato da una ipocrisia di fondo, che è poi una grave lesione dei diritti dei cittadini e delle prerogative parlamentari, visto che nel provvedimento non si individuano i siti destinati ad ospitare gli impianti, nonostante che ENI e EDF siano già in possesso della mappa con le specifiche localizzazioni. Per la precisione il testo in esame esclude addirittura l'adozione in futuro di un atto di una pubblica autorità recante la localizzazione degli impianti e prevede sorprendentemente all'articolo 8 che sarà emanato soltanto uno schema contenente l'individuazione delle caratteristiche ambientali e tecniche che dovranno essere possedute dalle aree nelle quali gli operatori privati localizzeranno gli impianti. L'atteggiamento ipocrita del Governo e della maggioranza trova ovviamente origine in preoccupazioni legate all'imminenza delle elezioni amministrative e nella consapevolezza che i Cittadini italiani sono decisamente contrari al ritorno al nucleare. Sarà interessante vedere, ad esempio, come in Veneto i ministri Zaia e Brunetta spiegheranno agli elettori che come Ministri hanno condiviso la scelta nucleare, ma che come candidati, rispettivamente alla guida della regione Veneto e del comune di Venezia, condividono l'indisponibilità del territorio veneto ad ospitare impianti nucleari. In realtà, la scelta del ritorno al nucleare non ha nulla a che vedere con gli interessi degli Italiani e appare totalmente insensata, anche perché destinata, nella migliore delle ipotesi, a dare i suoi primi frutti non prima di quindici anni, ossia quando la tecnologia EDF sarà diventata obsoleta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 21 gennaio 2010, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 20 gennaio 2010

81^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE informa che è stato trasmesso il parere conclusivo della 5^a Commissione.

Propone, tuttavia, di prendere in esame dapprima gli emendamenti precedentemente accantonati, tra cui figurano, in primo luogo, quelli relativi all'articolo 1.

Posto in votazione, l'emendamento 1.1, sul quale converge il parere favorevole del Governo, viene accolto dalla Commissione.

Il subemendamento 1.13/1 è respinto, in quanto considerato dalla 5^a Commissione contrario all'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 1.13 (testo 2) è accolto dalla Commissione. Conseguentemente, si ritiene assorbito l'emendamento 1.5.

Segue un intervento della senatrice MARINARO (PD), la quale fa presente al rappresentante del Governo il grado di «approssimazione» che, frequentemente, caratterizza la selezione delle direttive inserite negli allegati al disegno di legge comunitaria.

Vengono successivamente respinti gli emendamenti 1.2 e 1.7, sui quali la 5^a Commissione si è espressa in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Seguono, al riguardo, brevi interventi della senatrice MARINARO (*PD*) e del senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), il quale pone il problema, di natura generale, delle modalità «indiscriminate» attraverso le quali, molto spesso, la Commissione bilancio procede al vaglio delle direttive comunitarie da recepire nell'ordinamento italiano. Sotto tale profilo, fa notare che, a rigore, qualsiasi trasfusione di normativa dell'Unione europea è suscettibile di comportare un qualche tipo di aggravio per le finanze pubbliche e, pertanto, sarebbe auspicabile che le suddette valutazioni di impatto finanziario vengano svolte tenendo conto di criteri selettivi e obbiettivi.

La proposta emendativa 1.8, messa ai voti, viene respinta.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10, posti in votazione distintamente, vengono accolti.

Il subemendamento 1.11/1 (testo 2), fatto proprio dalla senatrice MARINARO (*PD*), è approvato, mentre i subemendamenti 1.11/2, 1.11/3, 1.11/4, 1.11/5 e 1.11/6, egualmente fatti propri dalla stessa senatrice, messi in votazione, non risultano approvati.

L'emendamento 1.11 (testo 2), fatto proprio dal senatore SANTINI (*PdL*), relatore, e per il quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione limitatamente alle lettere *d*), *g*), *h*) e *i*) del comma 1, nonché *b*), *f*) e *k*) del comma 3, è accolto nella nuova riformulazione proposta da tale Commissione (testo 3).

Sull'emendamento 1.12 interviene il senatore SANTINI (*PdL*), relatore, il quale, nel farlo proprio, osserva che si tratta di una proposta modificativa che, pur risultando per molti versi pleonastica, tiene a ribadire le prerogative autonomistiche sancite dalla Costituzione italiana.

Messo in votazione, il suddetto emendamento viene respinto.

La PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione delle proposte modificative 11.0.1/1 e 11.0.1, accantonate nella precedente seduta.

Seguono brevi interventi del senatore ZANETTA (*PdL*), del senatore SANTINI (*PdL*), relatore, e del rappresentante del GOVERNO i quali si esprimono favorevolmente su entrambe le proposte.

Messi ai voti separatamente, la Commissione accoglie il subemendamento 11.0.1/1 e l'emendamento 11.0.1.

La PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare l'emendamento 18.0.1, precedentemente accantonato.

Stante il parere favorevole sia del GOVERNO che del RELATORE, l'emendamento è accolto.

La PRESIDENTE propone, quindi, di procedere all'esame dei restanti emendamenti, sui quali la 5^a Commissione si è definitivamente pronunciata.

Il subemendamento 22.0.6/1, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), ed il relativo emendamento 22.0.6, vengono considerati assorbiti dall'emendamento 11.0.1, già approvato.

L'emendamento 22.0.7 è ritirato dal proponente, senatore ZANETTA (PdL).

Messo in votazione, l'emendamento 22.0.9, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), è respinto.

Il senatore SANTINI (PdL), relatore, fa proprio l'emendamento 22.0.10 (testo 2), che, posto in votazione, è approvato.

Lo stesso RELATORE ritira l'emendamento 22.0.11 (testo 3).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 22.0.12 e 22.0.13 vengono approvati dalla Commissione.

In seguito a separate votazioni, la Commissione accoglie anche gli emendamenti 22.0.14 e 22.0.16 (testo 2), sui quali convergono i pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO.

La Commissione, successivamente, approva l'emendamento 22.0.17 nella riformulazione (testo 2) richiesta dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, secondo cui, al comma 1 della proposta, dopo le parole «ad adottare» vanno inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 22.0.19 (testo 2) in quanto su di esso la 5^a Commissione ha trasmesso un parere contrario secondo l'articolo 81 della Costituzione.

Con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 22.0.20, 22.0.21 e 22.0.22 (testo 3), contenente, quest'ultimo, una riformulazione proposta dal RELATORE, secondo la quale sono inserite, al comma 1 della suddetta proposta, dopo le parole «non operano» le seguenti: «quando il reato è stato depenalizzato ovvero».

Il subemendamento 22.0.23/1, che raccoglie il parere contrario del GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

Messi in votazione distintamente, vengono approvati gli emendamenti 22.0.23 e 22.0.24 (testo 2).

La Commissione respinge gli emendamenti 22.0.25 e 22.0.26, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del dettato costituzionale.

Con separate votazioni, risultano accolti gli emendamenti 22.0.27 e 23.7.

L'emendamento 23.1, fatto proprio dal senatore LUSI (*PD*), e l'emendamento 23.2 vengono respinti dalla Commissione.

Gli identici emendamenti 23.3, 23.4 e 23.5, messi ai voti congiuntamente, risultano accolti.

L'emendamento 23.6, fatto proprio dal senatore LUSI (*PD*), non è approvato.

Viene successivamente respinto l'emendamento 25.0.1, riguardo al quale la 5^a Commissione si è pronunciata in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Posto in votazione, l'emendamento 25.0.2 non è approvato.

Terminata la votazione di tutti gli emendamenti, la PRESIDENTE propone di passare all'esame dei vari ordini del giorno presentati.

Posti in votazione, gli ordini del giorno G/1781/1/14 e G/1781/2/14, sui quali il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, vengono respinti.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1781/3/14 (testo 2), il quale, su richiesta del proponente, è comunque posto in votazione e respinto.

L'ordine del giorno G/1781/4/14, in merito al quale il GOVERNO si pronuncia in senso contrario, messo ai voti su richiesta del proponente, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/1781/5/14, limitatamente al relativo dispositivo. Poiché il proponente insiste per la votazione, il suddetto ordine del giorno non è approvato.

Stante il parere favorevole sia del rappresentante del GOVERNO che del RELATORE, l'ordine del giorno G/1781/6/14, messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/1781/7/14 viene considerato precluso, in quanto l'auspicato recepimento della direttiva 2009/104/CE è realizzato mediante l'emendamento 1.10, precedentemente approvato.

L'ordine del giorno G/1781/8/14, fatto proprio dal senatore PITTONI (*LNP*), viene accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/1781/9/14, sul quale il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole, viene posto in votazione su richiesta della proponente ed approvato dalla Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva

La seduta termina alle ore 14,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

G/1781/1/14^a

PEDICA

Respinto

La 14^a Commissione permanente,
premessò che:

la legge comunitaria 2009, conferisce, all'articolo 23, delega al governo per l'attuazione di alcune decisioni quadro, fra le quali figura, alla lettera *a*), la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti;

la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, si inserisce in una serie di misure normative adottate dalla Comunità Europea che mirano a regolare l'utilizzo dei mezzi di pagamenti in contanti, e diversi dai contanti, volti a prevenire la frode, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e vari comportamenti perseguibili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata in questo campo;

la decisione quadro 2001/413/GAI, definisce come «strumento di pagamento», uno strumento materiale, diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete), che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), consenta al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, come ad esempio carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers'cheque, eurocheques, altri assegni e cambiali, protetti contro imitazioni o uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;

la decisione quadro prevede l'obbligo per gli Stati membri di introdurre illeciti penali per alcune fattispecie intenzionali di utilizzo improprio, contraffazione o falsificazione degli strumenti di pagamento di cui sopra;

la delega per il recepimento della decisione quadro conferita all'articolo 23 della Legge comunitaria 2009 è integrata, all'articolo 24, dall'esplicitazione dei principi e criteri di attuazione, i quali prevedono, oltre ai principi e criteri previsti dall'articolo 2 della Legge comunitaria 2009, anche il necessario coordinamento del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro con le altre disposizioni vigenti;

tale coordinamento si realizzerebbe, stante alle disposizioni dell'articolo 24 della legge comunitaria 2009, con l'introduzione «nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo»;

il citato decreto legge n. 231 del 2007, prevede all'art. 49, recante «Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore», diverse disposizioni volte a regolare l'uso di contante o di titoli al portatore, quali, a titolo esemplificativo: al comma 1 il divieto di «trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro»; al comma 5 la disposizione per cui «gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità»; al comma 8 che «Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità»; al comma 10 che «per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante»; al comma 12 che «il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro»;

rilevato che:

la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ha previsto alcune modifiche in materia finanziaria e fiscale, quali: l'abolizione degli elenchi clienti e fornitori, rimuovendo sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio; l'introduzione di novità in materia di accertamento e riscossione, come l'abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti che non sono più obbligati a riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico; modifiche alla disciplina antiriciclaggio prevista dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

su questo ultimo intervento normativo di modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si rileva come, per ciò che concerne

l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa; per ciò che concerne gli assegni bancari e postali è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; per ciò che concerne gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, è stato abrogato l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante, nonché è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità, nonché, in relazione a questi assegni, è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; per ciò che concerne, infine, i libretti di deposito bancari o postali al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;

nella Relazione quadrimestrale della Corte dei Conti sulle misure adottate dal governo da maggio ad agosto 2008, i giudici mettono in guardia sulle «conseguenze che alcune delle cosiddette semplificazioni potranno avere, non solo sui comportamenti dei contribuenti, ma anche sulla possibilità per gli uffici di acquisire gli indispensabili mezzi di prova. Ciò riguarda, in particolare, [...] l'abrogazione di altre norme, anch'esse da poco introdotte, in materia di limitazione dell'uso di contanti e di assegni, di tracciabilità dei pagamenti e di tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati. [...]. Sussistono peraltro perplessità sulla coerenza fra queste misure e quelle di intensificazione e di migliore messa a punto delle strategie di contrasto all'evasione»;

in generale dalla lettura complessiva della Relazione si evince che le misure normative illustrate adottate tramite la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbero comportare il rischio di incentivare i comportamenti fraudolenti da parte degli evasori fiscali nonché quello di abbassare il livello di controllo su riciclaggio di denaro o altri vari comportamenti perseguibili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata;

impegna il governo:

a prevedere che, nell'esercizio della delega normativa relativa al recepimento della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, venga valutata la reale corrispondenza alle finalità della decisione quadro 2001/413/GAI della normativa relativa agli strumenti di pagamento, modificata rispetto all'impianto normativo originale del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

ove venga individuata una discrasia fra le finalità della decisione quadro e la normativa italiana in materia, a ripristinare quanto originariamente disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di conseguire non soltanto un effetto punitivo di comportamenti perseguibili come le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata, ma anche un'azione dissuasiva e deterrente nei confronti di tali illeciti, nonché di consentire, agli uffici preposti al controllo e all'accertamento dei reati previsti dalla decisione quadro, di acquisire gli indispensabili mezzi di prova, che la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbe avere inficiato nella loro piena disponibilità.

G/1781/2/14^a

PEDICA

Respinto

La 14^a Commissione permanente,

premessi che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

detta direttiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica;

in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnova-

bili che, oltre ad una adeguata normativa, necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

con la legge riguardate «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» del 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse, amministrative e procedurali, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di CO₂ è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri *partner* europei;

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020;

a prevedere, fin dalla manovra di bilancio in corso di approvazione in Parlamento, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie – attualmente del tutto insufficienti – indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a non prorogare ulteriormente il termine – già differito con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 entro il quale applicare la norma, prevista dalla legge finanziaria per il 20'08, che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G/1781/3/14^a (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,
premessi che:

l'Italia produce annualmente 120.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre 900.000 tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatoxine nella frutta a guscio, modificando il regolamento (CE) n. 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come è noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatoxine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatoxine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

considerato inoltre che:

la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatoxine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti n. 3285/94 e n. 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle

nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

G/1781/3/14^a

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,
premessi che:

l'Italia produce annualmente 250.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre un milione di tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatoossine nella frutta a guscio, modificando il Regolamento CE 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatoossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatoossine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

considerato inoltre che:

la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatoossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti 3285/94 e 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

G/1781/4/14^a

DI GIOVAN PAOLO, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,
premessò che:

il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalle leggi 66/2001 e 112/2004 e dal decreto legislativo 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

dopo varie revisioni il dividendo digitale è stato suddiviso in 21 parti (ossia il *multiplex* dove si possono trasmettere fino a 4 canali in qualità *standard*) per ogni area regionale o provinciale autonoma, ed ha assegnato ben 3 canali digitali alle tv per ogni canale in precedenza posseduto nell'analogico;

la suddetta suddivisione delle frequenze digitali non è stata accolta dalla Commissione Europea che ha avviato un'ulteriore procedura per l'Italia, in ambito televisivo e, per ovviare alla quale, il Ministero per le comunicazioni ha disposto alla gara pubblica per 5 canali nazionali;

le frequenze così assegnate d'ufficio sono passate da 21 a 16 limitando il numero dei partecipanti;

la Commissione Europea ha, altresì, imposto di regolare un tetto massimo di 5 reti per ogni televisione presente in precedenza sull'analogico e che, a tutt'oggi, manca una più incisiva disciplina in materia;

il dividendo dovrebbe ordinare 4 reti per la Rai e 4 per Mediaset, 3 per Telecom Italia Media, 2 per il Gruppo Espresso e una sola per Europa 7, D-Free (che ospita solo reti Mediaset) e Rete Capri e se la Rai o Mediaset si vedranno assegnata una quinta frequenza nazionale, dovranno cedere il 40 per cento della capacità trasmissiva a operatori «indipendenti»;

il dividendo sarà valido solo per un arco di tempo iniziale, perché le 5 frequenze in gara potranno essere riacquistate dopo un periodo di tempo fissato dall'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con pericolo di riproduzione di condotta anticoncorrenziale e duopolistica.

impegna il Governo:

ad intraprendere le iniziative, anche di natura regolamentare e legislativa, necessarie a rendere la disciplina per l'assegnazione delle nuove frequenze digitali pienamente conforme alle normative e indicazioni comunitarie in materia.

G/1781/5/14^a

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premesso che:

al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è affidato il compito di approfondire le tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea, coordinando tra loro i Ministri interessati alle materie poste, di volta in volta, all'ordine del giorno delle sue riunioni;

che il disegno di legge comunitaria viene esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, il cui testo non appare di agevole comprensione in quanto non vengono evidenziate in modo più puntuale le iniziative ed i provvedimenti assunti dal Governo, e che pertanto rimane aperta la riflessione sull'opportunità di un suo esame separato rispetto al disegno di legge comunitaria in considerazione della profonda differenza dei due documenti e per garantire la possibilità di un effettivo controllo politico sull'operato del Governo;

considerata la scarsa frequenza delle riunioni del CIACE e la concentrazione su pochi temi con il venire meno del ruolo generale e sistematico di coordinamento nella formazione della posizione italiana sulle materie trattate in ambito comunitario;

considerato altresì l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che richiede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'operato del CIACE sia reso rispondente alle nuove necessità discendenti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

G/1781/6/14^a

DI GIOVAN PAOLO, VITA, Anna Maria SERAFINI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accolto

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premessa l'importanza della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (Direttiva senza frontiere) recepita con la legge 6 agosto 1990, n. 223, e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori del 1997;

impegna il Governo:

a confermare, sviluppare e dare esecuzione al predetto quadro regolamentare al fine di garantire un sistema dei media a misura di bambino e quindi una regolamentazione del sistema radiotelevisivo e degli altri mezzi di comunicazione conforme ai seguenti principi regolatori:

a) favorire il recepimento della direttiva 2007/65/CE che modifica da ultimo la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, con particolare riguardo al capitolo V specificamente dedicato alla tutela dei minori;

b) prevedere che le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico e morale ai minori e, pertanto:

1) evitare di indurre nei bambini abitudini e comportamenti che possano essere nocivi per la loro salute e per la loro corretta formazione, con particolare riferimento ai programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

2) prevedere forme di collaborazione con il sistema scolastico per l'educazione dei minori ad una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva;

3) favorire, attraverso la concessione di agevolazioni, produzioni di campagne pubblicitarie orientate al consumo di prodotti mirati allo sviluppo morale, psichico e fisico dei minori;

4) favorire e incrementare una costante ed attenta valutazione da parte dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla programmazione dei prodotti radiotelevisivi destinati ai minori.

G/1781/7/14^a

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,
impegna il Governo:

a favorire il pronto recepimento della Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), allo stato non inclusa nell'allegato B di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del provvedimento.

G/1781/8/14^a

Massimo GARAVAGLIA

Accolto

La 14^a Commissione permanente,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerata la fase di profonda crisi economico-finanziaria che il nostro sistema industriale sta attraversando e la difficoltà di reperimento di risorse che le nostre imprese hanno sul mercato finanziario;
considerata la conseguente difficoltà a far fronte agli impegni di pagamento verso i fornitori;
considera che per le imprese più piccole è essenziale per la propria sopravvivenza mantenere un flusso di circolante netto costante e quindi vedere rispettati i termini di pagamento da parte dei propri clienti;
considerato che già la legge 18 giugno 1998, n. 192 prevede la fissazione di precisi termini di pagamento per i contratti di subfornitura e precise penali per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali;
considerato che anche negli altri Paesi europei, ad esempio la Francia, si stanno introducendo norme più severe in tema di sanzioni alle imprese che non rispettano i termini di pagamento,

impegna il Governo:

a tutelare le imprese italiane, in particolare le piccole e medie, introducendo sanzioni severe per le aziende che non rispettano i termini di pagamento verso i propri fornitori, sul modello di norme introdotte da altri Stati europei, ad esempio la Francia.

G/1781/9/14^a

BOLDI

Approvato

La 14^a Commissione permanente,

esaminato l'AS 1781 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

premesso che:

la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, già recepita dagli Stati membri ed in particolare dallo Stato italiano, con lo scopo di riconoscere la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

con il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, e con i successivi provvedimenti di attuazione sono stati definiti gli adempimenti procedurali ai fini dell'autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

in particolare nel settore fotovoltaico il nostro Paese potrebbe sviluppare una filiera italiana di eccellenza, sfruttando le proprie peculiari caratteristiche climatiche, e pertanto il Governo ha adottato politiche di incentivazione allo scopo di utilizzare al meglio le risorse disponibili;

tali politiche di incentivazione, che discendono direttamente da quelle europee, agevolano e sostengono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, evitando sistematicamente di porre limiti alla costruzione degli impianti;

tale modello di sviluppo spesso entra in conflitto con quello dello sviluppo agricolo che mette al centro la qualità e la valorizzazione del territorio nonché la cultura del rispetto dell'ambiente con il rilancio del *made in Italy*;

molti comuni intravedono la necessità di una regolamentazione dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare di quelli fotovoltaici, allo scopo di evitare il consumo indiscriminato del terreno agricolo per l'installazione di tali impianti che, spesso, in ragione

dei contributi e incentivazioni statali e comunitari hanno un rendimento economico maggiore rispetto alla coltivazione dei terreni;

il legislatore nazionale, nel recepire le norme comunitarie in materia di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, ha ritenuto opportuno riservare alla tutela del patrimonio rurale e paesaggistico italiano una specifica priorità, allo scopo prevedendo all'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 387/2003, che gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, *"possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"*, manella relativa ubicazione *"si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"* ai sensi delle norme in materia di protezione delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

pur in presenza di norme di principio che vanno nella direzione di conservare e di rafforzare le prioritarie specificità ambientali, rurali ed agroalimentari del territorio tipico nazionale, purtroppo le suddette iniziative comunali rischiano concretamente di vanificarsi e di essere contestate a livello regionale e soprattutto a livello comunitario, in quanto le direttive comunitarie, e le conseguenti norme statali di recepimento, nonostante le sopraccitate norme di principio nazionali per il migliore utilizzo dei suoli ai fini dello sviluppo delle fonti rinnovabili e per l'installazione dei relativi impianti, nei fatti, non risultano tuttora puntualmente esplicitate con pertinenti atti esecutivi che dispongano confini e limiti;

impegna il Governo:

a promuovere apposite iniziative di indirizzo alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, dirette a permettere la regolamentazione, da parte dei comuni, dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare di quelli fotovoltaici, allo scopo di evitare il consumo indiscriminato del terreno agricolo per l'installazione di tali impianti;

ad emanare, sentite le competenti organizzazioni agricole nazionali e le associazioni che tutelano le produzioni designate dalle denominazioni di origine e quelle biologiche nonché le associazioni di promozione del turismo rurale, norme di indirizzo per i comuni, dirette a regolamentare la compatibilità delle installazioni di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili nei territori agricoli, con le necessità di dare debita priorità ai principi in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Art. 1.**1.1**

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive».

1.13 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

«2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

«2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;»

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, inserire le seguenti:

«2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE, inserire le seguenti:

«2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di ga-

ranza dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;»

1.9

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole».

1.10

DI GIOVAN PAOLO, ADAMO

Approvato

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1.11/1 (testo 2)

BUBBICO

Approvato

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del

gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato;».

1.11/1

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;».

1.11 (testo 3)

TANCREDI, FLUTTERO

Approvato

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

«direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

Dopo l'**articolo 12** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

c) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

d) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

e) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

f) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

g) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

h) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

i) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

j) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

k) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.».

1.11 (testo 2)

TANCREDI, FLUTTERO

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

«direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

Dopo l'**articolo 12** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attua-

zione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più ele-

vati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.».

1.11

TANCREDI

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

«direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipolo-

gia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera *f*).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale,

anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73».

Art. 11.

11.0.1/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

Approvato

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da adottare affinché sostanze o oggetti specifici vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

11.0.1

D'Alì

Approvato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. All'articolo 8-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-*ter*, il periodo da: "tali residui", a: "dell'oggetto", è sostituito con il seguente: "I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto"».

Art. 18.**18.0.1**

VALLARDI, MONTANI

Approvato

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e (CE) n. 617/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C I, 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, dovrà essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività, per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);

c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;

f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;

g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5% per le uova con indicazioni illeggibili.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 22.

22.0.10 (testo 2)

CURSI, TOMASSINI

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva della Commissione europea 2005/62/CE, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83/CE, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordina-

mento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia al completamento della procedura di notifica di cui all'articolo 8 paragrafo 1 della direttiva 98/34/CEE".

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

4. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso».

22.0.10

CURSI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva della Commissione europea 2005/62/CE, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83/CE, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione

di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia".

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

4. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.»

22.0.12

PINZGER, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22.bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche

e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE";

c) all'articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione";

d) all'articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate";

e) all'articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea";

f) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

g) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: "de-tenere per vendere", inserire le seguenti: "trasportare per vendere,"».

22.0.13

PITTONI

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della 'Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE",

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate".

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere", sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,"».

22.0.14

BOLDI, PITTONI

Approvato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

1. Il comma 15, dell'articolo 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

"15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso"».

22.0.16 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , o che ne ha la disponibilità";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;

2) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,";

d) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera d) è abrogata;

2) la lettera f) è abrogata;

e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "numerose o complesse", è aggiunto il seguente periodo: "In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione";

f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.";

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare», è anteposta la seguente: «congruo».

22.0.16

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , o che ne ha la disponibilità";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;

2) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,";

d) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera d) è abrogata;

2) la lettera f) è abrogata;

e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "numerose o complesse", è aggiunto il seguente periodo: "In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione";

f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.";

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare», è anteposta la seguente: «congruo».

22.0.17 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del tesoro e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati al seguente principio e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta ca-

tegoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera c) e d);

g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b) di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a)».

22.0.17

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del tesoro e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche anti-

droga, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati al seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

d) prevedere, nei casi di cui alla lettera *c)*, la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera *c)* e *d)*;

g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere *a)* e *b)* di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera *a)*».

22.0.20

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: “per un periodo di dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti; “per un periodo di quattordici anni”;

2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: “per un periodo di dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti; “per un periodo di quattordici anni”;

b) all'articolo 17, comma 1, le parole: “per un periodo di dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti; “per un periodo di quattordici anni”».

22.0.21

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle

relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione della Commissione europea 28 novembre 2005, n. 2005/842/CE.

2. Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

22.0.22 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *c*), il periodo: “resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;” è sostituito dal seguente: “l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;”;

2) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: “*e*) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;”;

3) la lettera *g*), dopo le parole: “che hanno commesso violazioni”, è aggiunta la seguente: “gravi”;

4) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: “*h*) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;”;

5) la lettera *m-bis*) è soppressa.

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: “1-*ter*. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui al comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere *e*) ed *i*), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»

22.0.22 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *c*), il periodo: “resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;” è sostituito dal seguente: “l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;”;

2) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: “*e*) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;”;

3) la lettera *g*), dopo le parole: “che hanno commesso violazioni”, è aggiunta la seguente: “gravi”;

4) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: “*h*) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;”;

5) la lettera *m-bis*) è soppressa.

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione

della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui al comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere *e*) ed *i*), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»

22.0.22

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), il periodo: “resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;” è sostituito dal seguente: “l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;”;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;”;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento;”;

4) la lettera m-bis) è soppressa.

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ordina l'iscrizione nel casellario informatico ai fini del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ov-

vero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»

22.0.23/1

MARINARO

Respinto

All'emendamento 22.0.23, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai prodotti finiti, realizzati nelle navi di cui al comma 1, si applica la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tracciabilità».

22.0.23

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)

1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

3. sono, altresì, a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi, di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, che nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall'operatore prima dell'avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento.»

22.0.24 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2005, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: "pellicce", sono inserite le seguenti: "e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro;

c) al comma 3, dopo la parola; “condanna”, sono inserite le seguenti: “, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale”, e le parole: “al comma 1”, sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 2-bis”;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.”»

22.0.24

IL RELATORE

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2005, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

1. All’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: “pellicce”, sono inserite le seguenti: “e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione

dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro;

c) al comma 3, dopo la parola; "condanna", sono inserite le seguenti: " , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", e le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 2";

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 2 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti."»

22.0.27

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, quale autorità competente ai fini del citato regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo estendendo all'uopo le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 23.

23.3

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.5

PEDICA

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23.7

IL GOVERNO

Approvato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 201/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

c) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.»

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 20 gennaio 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.
Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno**
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla dott.ssa Alemanno.

La dott.ssa ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio, svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Franco CECUZZI (PD).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, in assenza di altri interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 gennaio 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che, nel corso delle sedute del 25 novembre 2009 e del 13 gennaio 2010, la Commissione ha avviato l'esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sui preventivi 2007 e sui bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati. Ricorda altresì che, nella seduta dell'11 dicembre 2009, si è svolta l'audizione informale dei consulenti della Commissione, professor Giuseppe Orrù e professor Massimo Angrisani.

Fa presente che le considerazioni espresse dai membri della Commissione nel corso dell'ultima seduta sono state da lui recepite nello schema di relazione. Da quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per esprimere le proprie valutazioni.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*) dichiara che la sua parte politica, dopo un'attenta analisi dello schema di relazione in esame, ritiene che esso necessiti di ulteriori e approfondite modifiche al fine di arrivare ad un'approvazione condivisa. In particolare, non condivide l'analisi demografica ivi contenuta che non ritiene corrispondente all'attuale situazione del Paese. Ritiene inoltre che nei compiti istituzionali della Commissione non rientri quello di analizzare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso attraverso l'esame dei bilanci tecnici. Per quanto attiene le conclusioni non ne condivide l'impianto generale, rite-

nendo che in esse debbano essere contenute le preoccupazioni espresse dalla Commissione in sede di analisi dei singoli bilanci degli enti. Riterebbe inoltre opportuno monitorare l'impatto della crisi economica sui conti previdenziali, nonché evidenziare i risparmi di spesa conseguiti dagli enti derivanti dalla politica di riassetto di alcuni di essi. Ricorda poi l'opportunità di sottolineare come le ultime due leggi finanziarie abbiano ridotto notevolmente i trasferimenti dello Stato agli enti pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene possibile sulla base di specifiche proposte apportare allo schema di relazione le modifiche condivise da tutti i componenti la Commissione, proprio al fine di giungere ad una sua approvazione all'unanimità. Per quanto attiene ai compiti istituzionali della Commissione ricorda che l'articolo 56, comma 2, della legge n. 88 del 1989, prevede che la Commissione vigili: *a)* sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; *b)* sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; *c)* sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Ricorda inoltre che l'esame dei bilanci tecnici da parte della Commissione è stata deliberata nella scorsa legislatura sotto la Presidenza dell'onorevole Cordoni nella seduta del 1° agosto 2007.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*) ritiene che la relazione sia in linea generale esaustiva ma vada tuttavia riorganizzata sotto il profilo strutturale. In particolare, occorrerebbe sottolineare le principali problematiche emerse nell'ambito dell'esame dei bilanci sui quali la Commissione ha espresso sempre pareri all'unanimità. Tra queste ricorda: la crescita del precariato, che pone il nostro Paese ben lontano dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona; l'impatto della crisi finanziaria sui conti pubblici in generale e in particolare degli enti ed infine le tendenze del mercato del lavoro nel suo complesso. Inoltre non appaiono del tutto condivisibili i giudizi espressi sullo stato di salute della previdenza pubblica.

Il deputato Antonino LOPRESTI (*PdL*) considera le questioni sollevate dai colleghi meritevoli di attenzione, sottolineando tuttavia che la Commissione ha dovuto completare un'attività di analisi dei bilanci, peraltro datati, iniziata nella scorsa legislatura. Ritiene comunque possibile giungere alla stesura di un documento condiviso che rappresenti la sintesi dell'attività svolta dalla Commissione anche attraverso un'attività informale.

Il senatore Adriano MUSI (*PD*) riterrebbe necessario approfondire le innovazioni introdotte con il sistema contributivo ed accennare al tema della previdenza complementare. Condivide la possibilità di giungere ad un documento condiviso attraverso un lavoro informale.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) ritiene necessario modificare in parte il giudizio negativo espresso sui conti dell'Inps, rilevando l'opportunità che la relativa analisi sia fatta separando la previdenza dall'assistenza. Ritiene inoltre possibile convergere su uno schema di relazione in cui si evidenzino temi da tutti condivisi come, ad esempio, la crescita del precariato, la necessità di garantire una pensione certa alle future generazioni, nonché il tentativo di risanamento dei conti attuato da alcuni enti di previdenza.

Il deputato Antonino LOPRESTI (*PdL*) condivide l'opportunità di evidenziare nel documento l'opera di risanamento dei conti perseguita dall'Inps negli ultimi mesi fornendo una fotografia oggettiva della situazione attuale.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*) dopo un attento approfondimento ritiene opportuno rivedere in parte il paragrafo concernente lo stato di salute della previdenza pubblica e le conclusioni, evidenziando il contesto di crisi economica che influisce sul sistema previdenziale.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene possibile giungere in tempi brevi ad un testo condiviso attraverso un lavoro informale che veda coinvolti i rappresentanti di tutti i gruppi in sede di Ufficio di Presidenza.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rinnova la richiesta di audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla proroga del commissariamento degli enti di previdenza pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura la senatrice Dosaggio che rinnoverà la richiesta di audizione al Ministro. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 20 gennaio 2010

Presidenza del Vicepresidente

Vincenzo DE LUCA

indi del Presidente

Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai, che ringrazia per la sua presenza.

Lorenzo DELLAI, *Presidente della Provincia di Trento*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA (*LNP*), i senatori Sergio DIVINA (*LNP*) e Candido DE ANGELIS (*PdL*), il deputato Alessandro BRATTI (*PD*) e il senatore Vincenzo DE LUCA, *Presidente*.

Lorenzo DELLAI, *Presidente della Provincia di Trento*, risponde ai quesiti posti.

Fabio SCALET, *Dirigente generale della Provincia di Trento*, interviene per una precisazione.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15,10.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni svoltesi il 19 novembre 2009, il 10 dicembre 2009 e in quella appena conclusasi, ha stabilito che la Commissione approfondisca i seguenti temi:

«La situazione delle bonifiche in Italia»

«Il traffico illecito dei rifiuti verso la Cina»

«Le falsificazioni tecnico-amministrative connesse alla diverse fasi del ciclo dei rifiuti (produzione, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento)»

«Introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e di norme a contrasto delle attività illecite da parte di organizzazioni criminali in materia ambientale».

(La Commissione prende atto)

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*) e i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Nicola Maria PACE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Procuratore Nicola Maria Pace per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 20 gennaio 2010

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, dottor Domenico Mastroianni, Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che sarà pubblicato il resoconto stenografico della procedura che sta per avere inizio.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione dell'ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 gennaio 2010.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, con particolare riferimento ai profili di risparmi di spesa conseguenti al procedimento medesimo.

Il dottor MASTROIANNI riferisce sull'attività svolta dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del procedimento «taglia-enti», volta

principalmente a verificare la conformità delle scelte operate dalle singole amministrazioni ai principi che presiedono alla materia, con particolare riferimento alla valutazione dei conseguenti effetti finanziari. Ripercorre quindi il susseguirsi, nell'arco dell'ultimo decennio, di disposizioni finalizzate a disciplinare il riordino degli enti pubblici, soffermandosi sulle ripetute modificazioni dell'ambito applicativo, a partire da quello individuato dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 – che originariamente affiancava a criteri concernenti la natura degli enti un requisito che individuava i soli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici – e fino al vigente combinato disposto dall'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009. Malgrado le molteplici modifiche nella definizione dell'ambito applicativo, dei principi di riordino, degli effetti conseguenti al mancato riordino, un elemento costante e dunque cruciale della disciplina in materia è rappresentato dalla previsione di risparmi di spesa e di una clausola di salvaguardia, che nell'attuale formulazione assicura comunque tali risparmi prescrivendo tagli lineari alle dotazioni di bilancio.

Riferisce, quindi, in merito agli accantonamenti operati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 17, comma 4, del ricordato decreto legge n. 78, e che per il 2009 ammontavano a 415 milioni di euro; è invece ancora in via di approvazione il decreto del Ministero dell'economia che fissa gli obiettivi di risparmio che ciascuna amministrazione vigilante deve conseguire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 citato. Si sofferma, quindi, sui problemi interpretativi concernenti l'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008: a suo giudizio il legislatore ha inteso disciplinare separatamente e in modo diverso gli enti, a seconda dell'entità della loro dotazione organica; si dice inoltre convinto che agli enti di cui al primo periodo, confermati con apposito decreto, non si applichi il secondo periodo e che nel riferirsi agli «enti pubblici non economici» la norma si riferisca esclusivamente a enti statali. Più dubbia è l'esclusione dall'ambito applicativo degli enti che non ricevono finanziamenti o contributi pubblici: a una tale interpretazione, pur coerente con la finalità di riduzione di spesa, osta – a suo giudizio – il dato testuale, anche alla luce dell'originaria formulazione dell'articolo 28 della legge n. 448 già richiamata. Segnala inoltre che l'INSEAN (Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale) - sul quale ci si era soffermati in una precedente seduta – non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 165 del 2007.

Il presidente PASTORE ringrazia il dottor Mastroianni per la completezza e l'esaustività del suo intervento; chiede quindi di conoscere quale sia l'ammontare dei risparmi conseguenti ai regolamenti di riordino finora approvati dal Governo, se gli attesi risparmi di spesa siano comunque garantiti da riduzioni degli stanziamenti operati in maniera lineare e se que-

sti ultimi operino anche nei confronti di Dicasteri e Dipartimenti cui non è conferita la vigilanza su enti soggetti a riordino.

Il dottor MASTROIANNI comunica che i risparmi quantificati dalle relazioni tecniche dei regolamenti di riordino finora approvati – ivi compresi quelli approvati in via preliminare lo scorso 28 ottobre 2009 – ammontano complessivamente a circa 6 milioni di euro. Quanto ai tagli lineari degli stanziamenti, essi coinvolgono la generalità delle amministrazioni centrali, ma sono distribuiti in misura ponderata. Ricorda, infine, le difficoltà applicative derivanti da concomitanti disposizioni legislative di riordino e riorganizzazione, cui sono connessi ulteriori obiettivi di risparmio, come nel caso degli enti previdenziali.

Al quesito del presidente PASTORE circa l'incidenza di eventuali disposizioni volte a precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 26 del decreto legge n. 112, con particolare riferimento a eventuali problemi di copertura finanziaria, il dottor MASTROIANNI replica che l'operatività della clausola di salvaguardia, con la previsione dei tagli lineari di cui si è detto, garantirebbe comunque il conseguimento degli obiettivi di risparmio. Conclude depositando un documento che riporta le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE comunica che la documentazione depositata sarà disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il dottor Mastroianni e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 20 gennaio 2010

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Kostas Moschochoritis, direttore generale di Medici Senza Frontiere, Rolando Magnano, vice capo missione Italia di Medici senza frontiere, Alberto Barbieri, coordinatore generale e Maria Aude Tavoso, vice presidente di MEDU per i Diritti Umani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del direttore generale di Medici Senza Frontiere Kostas Moschochoritis dal vice capomissione Italia di Medici Senza Frontiere, Rolando Magnano, di Alberto Barbieri, coordinatore generale e Marie Aude Tavoso, vice presidente di MEDU, Medici per i Diritti Umani per un

approfondimento dei profili del diritto umanitario che emergono in situazioni di degrado e di difficile convivenza nelle nostre aree rurali ed urbane

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 dicembre scorso. Dopo un breve intervento introduttivo di Kostas MOSCHOCHORITIS, direttore generale di Medici Senza Frontiere, sulle natura e le attività generali di Medici Senza Frontiere, prende la parola Rolando MAGNANO, vice capo missione Italia di Medici Senza Frontiere, che ricorda come il fenomeno della presenza di lavoratori stagionali di origine extracomunitaria nel Mezzogiorno sia iniziato più o meno nel 2003. Si tratta di lavoratori che seguono la raccolta delle primizie nelle campagne del Sud. Un primo rapporto di denuncia di Medici senza frontiere è stato pubblicato nel 2004, un secondo rapporto, frutto di una ricerca del 2007, è stato pubblicato l'anno dopo, il 2008. Purtroppo dal primo al secondo rapporto poco o nulla è cambiato. Il rapporto si basa su trecento interviste dalle quali è emerso che questi lavoratori sono di origine prevalentemente subsahariana o maghrebina e sono di età compresa tra i venti e i quarant'anni. Molti hanno un regolare permesso di soggiorno. Alcuni vengono dal Nord, hanno da poco perso il lavoro e cercano di racimolare qualche soldo con un lavoro stagionale, avendo nel frattempo fatto giungere la famiglia dal paese di origine. Altri hanno lo status di rifugiato o di ricorrente. Il 90 per cento di loro non ha un contratto di lavoro e circa il 16 per cento riferisce di avere subito aggressioni fisiche. Lavorano senza alcuna esperienza specifica e senza le necessarie protezioni contro agenti chimici. La durata giornaliera del lavoro va dalle otto alle dieci ore, per una paga tra i ventisei e i quaranta euro, cui vanno detratti cinque euro riconosciuti al «caporale» o a chi ha provveduto al trasporto in auto fino al luogo di lavoro. Le patologie denunciate riguardano la pelle, l'apparato osseo e muscolare – in ragione della pesantezza del lavoro svolto – o l'apparato respiratorio. Queste patologie vanno messe in relazione con le pesanti condizioni di vita: assenza di acqua corrente, elettricità, riscaldamento, totale mancanza dello smaltimento dei rifiuti. La Regione Calabria non ha dato risposte tempestive e adeguate, mentre le Regioni Puglia e Sicilia hanno adottato misure di contenimento del fenomeno mettendo in molti casi a disposizione bagni chimici, taniche di acqua potabile e provvedendo allo smaltimento dei rifiuti. Medici Senza Frontiere è presente con unità sanitarie mobili. Per quanto riguarda i fatti di Rosarno Medici Senza Frontiere ha seguito, quando è stato possibile, le vicende degli extracomunitari coinvolti, i quali, oltre ai danni fisici riportati, sono rimasti scioccati dalle violenze subite. Il grande tema del lavoro degli extracomunitari è stato affrontato da Medici Senza Frontiere anche da un altro punto di vista. L'organizzazione si è anche occupata dei centri di permanenza temporanea e, dopo un primo rapporto pubblicato nel 2004, lo scorso anno è stata condotta un'altra indagine, che verrà presentata il prossimo 2 febbraio alla Camera dei deputati.

Marie Aude TAVOSO, vice presidente di Medici per i Diritti Umani, presenta l'attività di MEDU, un'organizzazione che cerca di essere pre-

sente, con l'azione e la testimonianza, laddove il diritto alla salute ed i più elementari diritti umani vengono negati. MEDU, associazione di solidarietà internazionale, si propone di portare aiuto sanitario alle popolazioni più vulnerabili, nelle situazioni di crisi: vittime di disastri naturali, di epidemie, della fame e dell'ingiustizia sociale, vittime di conflitti armati, rifugiati, migranti, minoranze e tutti coloro che sono esclusi dall'accesso alle cure. L'azione di MEDU si basa sull'impegno della società civile, di medici ed altri operatori professionali della salute, così come di cittadini e professionisti di altre discipline. MEDU aderisce all'International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO). A livello internazionale MEDU porta avanti progetti di cooperazione sanitaria ed interventi umanitari nelle aree di crisi. In Italia l'associazione è impegnata nell'assistenza sanitaria alle popolazioni in situazione di marginalità, in particolare persone senza fissa dimora, profughi e migranti. MEDU inoltre promuove campagne di sensibilizzazione ed iniziative per la promozione del diritto alla salute e dei diritti umani in genere. In particolare a Roma Medici per i Diritti Umani, fornisce da 4 anni assistenza e orientamento socio-sanitario ai profughi afgani della stazione Ostiense nell'ambito del progetto Un Camper per i Diritti.

Alberto BARBIERI, coordinatore generale di MEDU, nell'illustrare in dettaglio l'attività della organizzazione presso la stazione Ostiense di Roma in favore dei profughi afgani, informa che un quarto di essi sono minori, molti tra i sedici e i diciassette anni, anche se non mancano bambini di dodici e tredici anni. Circa la metà di loro è in transito verso i paesi scandinavi. Quasi tutti sono privi di assistenza sanitaria e ignorano assolutamente i propri diritti. Denunciano patologie dermatologiche o legate all'apparato respiratorio. Queste patologie sono causate dai maltrattamenti subiti nel corso del viaggio – soprattutto in Grecia – o dalle difficilissime condizioni di vita. Le Istituzioni trattano questo come un problema di ordine pubblico o di decoro urbano e questa impostazione, nonostante numerose iniziative di solidarietà, è in parte condivisa dalla gente del quartiere.

Marie Aude TAVOSO conclude sottolineando come sia grave che alcuni paesi, come la Grecia, non applichino il regolamento di Dublino concernente l'esame delle domande d'asilo presentate in uno degli Stati membri dell'Unione europea da un cittadino di un paese terzo.

Prendono quindi la parola per rivolgere domande e fare osservazioni i senatori LIVI BACCI (PD) e PERDUCA (PD).

Rispondono Alberto BARBIERI e Marie Aude TAVOSO per Medici per i Diritti Umani, e Kostas MOSCHOCHORITIS e Rolando MAGNANO per Medici Senza Frontiere.

Il presidente MARCENARO svolge un breve intervento e, chiudendo la seduta, ringrazia tutte le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 gennaio 2010

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1887) CONTINI. – *Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale:* seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni;

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole con osservazioni;

alla 2^a Commissione:

(1838) CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. – *Delega al Governo per la modifica del libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile e di altre norme collegate, in materia di diritto della proprietà e dei beni:* parere contrario.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 gennaio 2010

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16.

(1881) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in questione provvede a sanare un'anomalia tributaria in base alla quale il personale dipendente delle Ferrovie italiane e francesi, in servizio presso le citate stazioni, godeva di una situazione di doppia esenzione. Pertanto le parti in questione, Francia ed Italia, hanno convenuto di riconoscere la potestà impositiva sia allo Stato di residenza, sia allo Stato presso il quale si effettua la prestazione e che eroga gli emolumenti (Stato alla fonte), escludendo tuttavia, mediante il riconoscimento del diritto al credito d'imposta, situazioni di doppia imposizione fiscale.

Fa presente che da tutto ciò deriva una perdita di gettito per l'erario pari a circa 200.000 euro annui.

Come segnalato dal Servizio del bilancio, evidenzia, in prima analisi, che i dati utilizzati e riferiti al 2003, risultano abbastanza remoti, anche se la relazione tecnica provvede, opportunamente, alla loro rivalutazione. Inoltre, sottolinea che l'esiguità del numero dei soggetti interessati avrebbe potuto consentire un calcolo preciso in capo a ciascun soggetto,

essendo appunto riferibile a solo 20 unità di personale impiegato individuando la puntuale variazione di gettito ascrivibile alla modifica della convenzione in discorso ed eliminando così il margine di aleatorietà conseguente dalle ipotesi contenute nella stima, anche se di entità numerica molto limitata. Infine, segnala un'ultima osservazione che fa riferimento alla platea di soggetti interessati; infatti il quesito è se la nuova disciplina possa esser estesa per analogia ed applicata, con conseguenti variazioni in termini di gettito, anche a casi simili e riferibili a stazioni ferroviarie poste in diverse zone di frontiera tra Italia e Francia, differenti da quelle considerate dal protocollo in esame: sarebbero pertanto utili chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, evidenzia che essa è attuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997: si tratta della ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione. L'articolo richiamato non reca peraltro un'esplicita autorizzazione legislativa di spesa, ma rappresenta la copertura finanziaria di tale strumento di ratifica. Occorrerebbe quindi verificare l'idoneità sostanziale di tale modalità di copertura e la sussistenza di risorse da utilizzare nella misura indicata. Rileva che occorre, infine, ovviamente aggiornata la clausola di copertura finanziaria del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (articolo 3), che presupponeva l'entrata in vigore della legge nell'anno 2009 e quindi considerava, sia pure pro-quota, un onere relativo a tale esercizio finanziario.

Il Governo si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 gennaio 2010

23^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile: rimessione alla Commissione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 20 gennaio 2010

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole con osservazioni.

alla 3^a Commissione:

(1811) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172): osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'Accesso

Mercoledì 20 gennaio 2010

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMIZIO

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa la Sottocommissione che, in relazione alle prossime consultazioni elettorali regionali, la regolamentazione della comunicazione politica per le relative campagne elettorali determinerà una sospensione dei programmi dell'Accesso; in proposito, il calendario predisposto dalla RAI ed approvato dalla Sottocommissione prevede una programmazione fino al 19 febbraio.

Ricorda altresì i punti salienti della comunicazione resa nella seduta del 17 dicembre 2009 sulla possibilità di individuare una regolamentazione degli *spot* per il sociale.

Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso

(Seguito dell'esame ed approvazione)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 17 dicembre 2009. Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 13,30 di oggi. Sono pervenuti emen-

damenti a firma dell'onorevole Caparini il quale, non potendo essere presente, ha chiesto comunque un loro esame. Il PRESIDENTE, relatore sul provvedimento, li fa propri, tranne l'emendamento 9.3, e li illustra brevemente.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Sottocommissione approva all'unanimità gli emendamenti dall'1.1 all'1.7, nonché l'articolo 1, nel testo emendato.

Vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

È quindi approvato l'emendamento 7.1, nonché l'articolo 7, nel testo emendato.

Viene approvato l'articolo 8.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9. L'emendamento 9.3, stante l'assenza del presentatore, è decaduto.

Vengono approvati gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché l'articolo 9, nel testo emendato.

Viene quindi approvato all'unanimità il provvedimento in titolo nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad effettuare le modifiche di coordinamento necessarie.

Esame di domande per l'Accesso

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2009 erano state dichiarate decadute alcune domande per mancanza dei requisiti formali necessari, invitando i richiedenti ad una nuova presentazione; era stato altresì rinviato l'esame di alcune domande, che illustra brevemente.

La Sottocommissione procede quindi ad un esame delle singole domande.

La domanda n. 6095, dell'Inter Club Parisi, viene respinta in quanto la richiesta non risulta corrispondente alle motivazioni e alle tematiche che caratterizzano la funzione delle trasmissioni dell'Accesso.

Le domande nn. 6106, 6107 e 6108, dell'Associazione Romana Artisti Associati, in relazione alle deliberazioni già adottate dalla Sottocommissione nella seduta dell'11 dicembre 2007, vengono dichiarate decadute.

Le domande nn. 6145, 6146, 6147 e 6148, del Comitato di cittadini, non sono accolte perché in base all'esame della documentazione e delle informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *d*-bis) del Regolamento della Sottocommissione, non sussistono i requisiti di rilevanza nazionale dell'organismo richiedente e quelli relativi alle tematiche da esso proposte.

La domanda n. 6177, dell'Associazione contro tutte le mafie onlus, viene dichiarata decaduta con le motivazioni già esposte nella seduta dell'11 dicembre 2007.

Circa le domande nn. 6199, 6200 e 6201, dell'Associazione Vita Universale, il richiedente è stato invitato ad optare per altre domande di più recente presentazione; ove ciò avvenisse, le domande in esame saranno considerate decadute.

Le domande nn. 6259 e 6260, del Gruppo politico del Senato della Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, non vengono accolte in quanto il Gruppo firmatario della richiesta non esiste più come soggetto in nessuno dei due rami del Parlamento.

Vengono invece accolte le seguenti domande:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6156	Associazione culturale «Agorà di Isabella di Morra»	La presenza delle minoranze linguistiche storiche e la cultura italo-albanese	TELEVISIVA
6217	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Carte di credito «revolving». Chi le conosce le evita	TELEVISIVA
6228	Associazione nonni paterni coinvolti nella separazione e divorzio	Per la corretta applicazione della Legge n. 46 del 2006«	TELEVISIVA
6235	Gruppo di servizio per la letteratura giovanile	Leggere: un'avventura mirabolante senza limiti di età	TELEVISIVA
6240	Associazione Italiana La Nuova Parola Onlus	La balbuzie: metodologie innovative nel trattamento.	TELEVISIVA
6241	Associazione Italiana La Nuova Parola Onlus	La balbuzie: metodologie innovative del trattamento	RADIOFONICA
6280	Associazione studi america latina	Tutti uguali sulla carta	TELEVISIVA
6281	Fondazione onlus Italia domani	Formazione delle elites e decadenza della democrazia	TELEVISIVA
6386	Confederazione Italiana della proprietà edilizia	Disegno di legge sulla prostituzione: insidia per i condomini	TELEVISIVA
6400	Associazione per il cinema e il turismo	XII Edizione del Festival europeo del cinema amatoriale e semiprofessionale	TELEVISIVA
6410	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere per ballare	TELEVISIVA
6413	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Servizi bancari, conoscerli per utilizzarli meglio: la commissione sul massimo scoperto	RADIOFONICA

Sono altresì accolte le seguenti domande, con la raccomandazione ai richiedenti di osservare rigorosamente quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, secondo cui i soggetti ammessi all'Accesso devono astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6223	Associazione Nazionale per la tutela della vista	Dieci minuti di	TELEVISIVA
6246	World Dance Alliance Europe	Una finestra sulla danza	TELEVISIVA
6379	Associazione culturale «I have a dream – Saranno famosi»	7° Festival del Tirreno	TELEVISIVA

Per tutte le domande accolte si rimanda quindi al calendario che la RAI predisporrà per il periodo successivo allo svolgimento delle prossime elezioni regionali.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA SOTTOCOMMISSIONE

**Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione
e l'esame delle domande per l'Accesso***(Risoluzione approvata nella seduta del 20 gennaio 2010)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti:

- il Regolamento interno della Commissione, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;
- il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e successivamente modificato il 20 ottobre 2004;
- le precedenti determinazioni della Commissione, in particolare la delibera approvata il 10 dicembre 1997, relativa alle modalità di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- la delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo tramite «Televideo» approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999;
- il notevole arretrato di domande per l'Accesso giacente presso la segreteria all'inizio dell'attività della Sottocommissione;

considerato che:

- lo scioglimento anticipato delle Camere della XV legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione permanente per l'Accesso per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non potevano considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere;
- è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, né le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti;
- è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonché individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste, e che tale necessità sem-

bra profilarsi comunque come endemica all'attività di acquisizione ed esame delle richieste di accesso, stante la continuità amministrativa che la Commissione deve garantire anche rispetto a fasi di inattività;

– è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonché, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto;

dispone:

nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

1. (Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'Accesso devono essere presentate alla segreteria della Sottocommissione secondo le modalità previste all'articolo 4, compilando l'apposito modulo disponibile in formato cartaceo presso la Segreteria della Commissione o scaricabile in formato PDF dal sito della Commissione o dal sito della RAI-Segretariato sociale.

2. Alle singole domande, da compilare comunque secondo le istruzioni incluse nel modulo, i richiedenti devono allegare:

- copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;
- copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabile;
- dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno all'organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
- copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);
- elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

3. Le domande devono altresì essere corredate di tutte le informazioni idonee a consentire alla Sottocommissione di valutare la consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera d), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

4. Le domande non in regola con la documentazione prevista ai commi 2 e 3 saranno considerate irricevibili.

5. Ciascun soggetto richiedente può presentare simultaneamente al più una domanda a trimestre, per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo (o per ulteriori sedi che dovessero

essere individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), come disposto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. In caso di presentazione di più domande, al richiedente sarà chiesto di optare per una di esse, mentre le altre saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata.

6. In caso di presentazione reiterata di domande per l'accesso da parte dello stesso soggetto, l'onere di cui al comma 2 può essere non ottemperato, purchè non siano trascorsi due anni dalla precedente presentazione di documentazione e la precedente domanda fosse corredata di tutti i requisiti richiesti.

2. (Autenticazione delle firme e identificazione dei responsabili)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, ciascuna domanda deve riportare la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, nonché la dichiarazione di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma (articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103). La Sottocommissione è pertanto tenuta a ricevere la detta dichiarazione, acclarando l'identità delle persone dichiaranti.

2. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le domande inviate a mezzo posta o con altre forme di trasmissione a distanza devono contenere, ai fini di tale identificazione, l'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

3. *(Pubblicità del registro delle domande)*

1. L'articolo 2, comma 6, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico prevede che le domande presentate siano iscritte in un apposito Registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi.

2. La pubblicità del Registro di cui al comma 1 è garantita mediante consultazione del sito della Commissione. Tale Registro, redatto sia in ordine cronologico per data di presentazione delle domande, sia in ordine alfabetico per richiedente, sarà aggiornato con periodicità trimestrale, con le seguenti cadenze: entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre.

4. *(Comunicazioni e pubblicità dei documenti)*

1. Le domande per l'Accesso vanno presentate in forma cartacea, mediante consegna diretta o per via postale, ai sensi degli articoli 1 e 2. Onde velocizzare le procedure, altre comunicazioni di dettaglio potranno eventualmente essere fornite anche tramite posta elettronica o via fax. I recapiti della segreteria della Sottocommissione sono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Sul sito della Commissione, nello spazio riservato all'attività della Sottocommissione, saranno altresì pubblicati i calendari per l'Accesso, nonché i documenti approvati dalla Sottocommissione.

5. *(Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione)*

1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso è soggetta al regime di pubblicità degli atti ai sensi del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Delle sedute della Sottocommissione viene redatto resoconto sommario.

2. In caso di accoglimento o di reiezione di una singola domanda da parte della Sottocommissione, al richiedente verrà data sollecita comunicazione a mezzo raccomandata postale. Per tali comunicazioni ufficiali verrà utilizzato il recapito postale comunicato dal richiedente. La Sottocommissione declina ogni responsabilità circa eventuale mancata o ritardata comunicazione qualora il recapito postale fornito dal richiedente all'interno della domanda sia mancante o inesatto.

3. I documenti e le delibere approvati dalla Sottocommissione vengono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. (Ricorsi contro le decisioni della Sottocommissione)

1. Contro le decisioni della Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento interno della Commissione e dell'articolo 6 del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al Presidente della Commissione. La discussione del ricorso deve aver luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

7. (Tipologia di programmi dell'accesso)

1. Le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso, ai sensi del provvedimento adottato dalla Commissione il 10 dicembre 1997 e del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, sono le seguenti trasmissioni:

a) di carattere prevalentemente politico o di attualità politica, o riferite all'attività del mondo associativo;

b) concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonché della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;

c) concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche;

d) concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o relativi alle varie religioni e confessioni religiose;

e) concernenti temi di carattere prevalentemente culturale;

f) concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati;

g) di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici;

h) riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori;

i) riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale;

l) concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea;

m) di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

2. Nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona.

3. È vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

8. *(Accesso al mezzo televisivo tramite Televideo)*

1. Le domande di accesso a Televideo devono essere corredate del testo di cui si chiede la pubblicazione. I requisiti tecnici di tale testo sono stabiliti dalla delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999 e sono riportati alla pagina 431 di Televideo.

2. A ciascun soggetto ammesso dalla Sottocommissione all'Accesso tramite Televideo saranno dedicate tre pagine *rolling*, composte da 16 righe dattiloscritte di 39 battute ciascuna, compresi gli spazi, ai sensi della delibera richiamata al comma 1.

3. Il contenuto del testo di cui al comma 1 deve essere rispettoso degli stessi requisiti cui devono attenersi i programmi proposti nei mezzi televisivo e radiofonico; in particolare, esso deve attenersi al divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6.

4. La presentazione contestuale alla domanda del testo di cui al comma 1 è requisito fondamentale affinché la richiesta possa essere trasmessa alla RAI da parte della Sottocommissione.

9. *(Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente)*

1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di accesso televisivo e radiofonico presentate alla Sottocommissione a partire dal 28 aprile 2006, data di inizio della XV legislatura, previa la conferma delle stesse da parte dei presentatori.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata al momento della presentazione della richiesta originaria. L'i-

stanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonchè quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata.

EMENDAMENTI ESAMINATI IN SOTTOCOMMISSIONE

Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso

Art. 1.

1.1

CAPARINI

Al comma 1, dopo le parole: «segreteria della Sottocommissione», inserire le seguenti: «secondo le modalità previste all'art. 4».

1.2

CAPARINI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le domande non in regola con la documentazione prevista ai commi 2 e 3 saranno considerate irricevibili».

1.3

CAPARINI

Al comma 4, dopo le parole: «soggetto richiedente», sostituire le parole: «non può presentare simultaneamente più di» con le seguenti: «può presentare simultaneamente al più».

1.4

CAPARINI

Al comma 4, dopo le parole: «optare per una di esse», sostituire le parole da «che sarà presa in considerazione» fino alla fine del comma,

con le seguenti: «mentre le restanti saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata».

1.5

CAPARINI

Al comma 5, dopo le parole: «presentazione reiterata», sopprimere le seguenti: «nel tempo».

1.6

CAPARINI

Al comma 5, dopo le parole: «presentazione di documentazione e», sopprimere la seguente: «purché».

1.7

CAPARINI

Al comma 5, dopo le parole: «requisiti richiesti», sopprimere le seguenti: «qualora tale termine temporale sia trascorso, ciascuna domanda va corredata della documentazione richiesta, altrimenti non sarà presa in considerazione dalla Sottocommissione».

Art. 7.

7.1

CAPARINI

Al comma 1, dopo le parole: «sono le seguenti», inserire la seguente: «trasmissioni»; conseguentemente alle lettere da a) alla m) sopprimere sempre la seguente parola: «trasmissioni».

Art. 9.**9.1**

CAPARINI

Al comma 1, dopo le parole: «accesso televisivo e radiofonico», sopprimere la seguente: «validamente».

9.2

CAPARINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai richiedenti presentatori» fino a: «domande eccessivamente datata e non più di interesse», con le seguenti: «previa la conferma delle stesse da parte dei presentatori».

9.3

CAPARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'istanza di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, deve essere presentata dall'attuale responsabile civile e penale. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonché quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penale derivanti dalla trasmissione richiesta».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 gennaio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).
- III. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 gennaio 2010, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di esperti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misura limitative (n. 175).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956)

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Co-

- munità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 21 gennaio 2010, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814)
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: audizione di rappresentanti di Assofarm e del Centro Studi Anticontraffazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedì 21 gennaio 2010, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: audizione del direttore della UOC Qualità aziendale e *Risk Management* dell'Azienda USL Roma B.
